

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2021, N. 2255

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. Approvazione Bando e Norme tecniche della Misura 08, Tipo Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, annualità 2021/2022 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2021, N. 2256

Regolamento generale Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale 72

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2021, N. 2255

PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. Approvazione Bando e Norme tecniche della Misura 08, Tipo Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", annualità 2021/2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 169 del 15 luglio 2014;

- la Decisione C(2015)3530 del 26 maggio 2015 recante

“Decisione di esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”;

- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 della Commissione che estende il finanziamento delle misure del PSR 2014-2020 per le annualità 2021-2022;

- la versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale approvata con Decisione della Commissione Europea C(2021) 6321 final del 23/08/2021, successivamente acquisita con deliberazione di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021 con la quale viene approvata la versione 11.1 del PSR con estensione del periodo di programmazione dal 2014-2020 al 2014-2022 e vengono aggiornate le disposizioni applicative di alcune Misure ed attribuite sia le risorse residue della programmazione 2014-2020, sia quelle aggiuntive riferite alle annualità 2021 e 2022.

Viste altresì:

- la L.R. 4 settembre 1981 n. 30 recante norme per la valorizzazione delle risorse forestali;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”

- la L.R. 23 luglio 2001, n.21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure del P.R.S.R. con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- fra le Misure previste dal P.S.R. 2014-2020 approvato, è compresa la MISURA 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”;

- nell’ambito della citata MISURA 08 è compreso il Tipo di Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;

- il Tipo di Operazione 8.3.01 risponde al fabbisogno F12 “Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure di prevenzione”, contribuendo prioritariamente alla Focus Area P3B “Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 29/02/2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Inquadramento della Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in riferimento alla normativa degli Aiuti di Stato.” è stato approvato l’inquadramento del regime di aiuti previsti dalla Operazione in argomento;

- il regime di aiuti è stato registrato dalla Commissione Europea con numero SA.44868;

- la dotazione finanziaria del PSR 2014-2020, relativamente al Tipo di Operazione 8.3.01, ammontava a complessivi Euro 7.968.504,00 per il periodo 2016-2022 già oggetto di notifica di esenzione (SA.44868) in conformità a quanto previsto nell’Allegato A alla sopracitata deliberazione n. 260/2016;

- con la modifica del PSR prevista dalla versione 11.1 recentemente approvata la dotazione finanziaria riferita all’operazione 8.3.01 è stata aumentata da Euro 7.968.504,00 a Euro 12.268.504,00 con un aumento di Euro 4.300.000,00;

- Con delibera di Giunta regionale n. 1683 del 25 ottobre 2021 è stato approvato l'allegato "Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione. Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa sugli aiuti di stato. Modifica in adeguamento alla variazione della dotazione finanziaria disposta dalla versione 11.1 del P.S.R. 2014-2022" da Euro 7.968.504,00 a Euro 12.268.504,00.

- la modifica al regime di aiuti è stato notificato alla U.E. ed stato registrato dalla Commissione Europea con numero SA.100832.

Dato atto che:

- il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi ai Tipi di operazione della Misura 08 e che i criteri impiegati sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015;

- i criteri di selezione e le priorità del Tipo di Operazione 8.3.01 sono stati aggiornati dal Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 1 giugno 2018;

- il P.S.R. 2014-2020 prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali;

- all'attuazione del Tipo di Operazione 8.3.01 provvede la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, fermo restando che l'Autorità di Gestione resta rappresentata dal Direttore Generale Agricoltura.

Considerato inoltre che:

- con la propria deliberazione n. 471 del 4/4/2016, è stato attivato il bando unico regionale per l'annualità 2015/2016 per un importo di Euro 5.577.953,00, attuativo degli interventi previsti dalla Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" nell'ambito della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020;

- con la determinazione n. 13964 del 5/9/2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili, dei non ammessi e dei non ricevibili afferenti al Tipo di operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" per l'annualità 2016 per euro 5.568.063,01;

- con la propria deliberazione n. 1076 del 9/7/2018 è stato attivato il bando unico regionale per l'annualità 2018 per un importo di Euro 2.390.551,00, attuativo degli interventi previsti dalla Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" nell'ambito della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020;

- con la determinazione n. 12203 del 27/7/2018 è stata riassegnata la somma complessiva di Euro 477.589,28, recuperata a seguito dell'esame delle comunicazioni integrative pervenute, a favore dei progetti dichiarati ammissibili con la sopraccitata determinazione n. 13964/2016, afferenti alla Misura 08, Tipo di Operazione 8.3.01,

- con la determinazione n. 6528 del 10/4/2019 è stata approvata la graduatoria dell'annualità 2018, che ha ammesso a sostegno n. 20 domande per un totale contributo di Euro 2.369.753,62;

- con la determinazione n. 20654 del 18/11/2020 sono stati espletati gli adempimenti conseguenti all'approvazione della graduatoria, avvenuta con la determina dirigenziale n. 6528/2019, relativi degli aiuti di stato per l'annualità 2018 in attuazione del

Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

Ritenuto, pertanto, di approvare il bando unico regionale per l'annualità 2021-22 per un importo di Euro 4.300.000,00, attuativo degli interventi previsti dal Tipo di Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" nell'ambito della Misura 08 del P.S.R. 2014-2020.

Ritenuto, inoltre, opportuno integrare l'elenco prezzi per opere di forestazione vigente approvato con la Deliberazione n. 367 del 15/4/2015, da utilizzare come riferimento per la redazione dei progetti da presentare a contributo sul presente bando, con ulteriori voci di costo al fine di disporre di tipologie di intervento e costi maggiormente aderenti alle diverse tipologie di bosco anche in relazione alla necessità di definire correttamente la congruità delle spese come previsto dalle specifiche linee guida sull'ammissibilità delle stesse. Tali integrazioni sono riportate nell'allegato A7), parte integrante del presente atto.

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14/3/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 12377 del 16/7/2020, con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna e le successive determinazioni n. 23238 del 30/12/2020, n. 5517 del 30/3/2021 e n. 10256 del 31/5/2021 che prorogano gli incarichi dirigenziali della Direzione generale Cura del Territorio e Ambiente;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/07" in particolare la parte generale per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28/12/2020, avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 2018 del 28/12/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 415 del 29/3/2021 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma

di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;

- n. 111 del 28/1/2021 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- n. 771 del 24/5/2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Dato atto dei pareri allegati.

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità, Barbara Lori, e dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare il bando unico regionale per l’annualità 2020 per un importo di Euro 4.300.000,00, attuativo degli interventi previsti dalla Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” nell’ambito della Misura 08 del P.S.R. 2014-2020, contenuto nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare, altresì, come parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati:

- Allegato A1) Criteri per la valutazione dei progetti e la selezione delle domande;

- Allegato A2) Norme tecniche;

- Allegato A3) Schema di Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi;

- Allegato A4) Elenco dei Comuni dell’Emilia-Romagna suddivisi in funzione delle 4 classi di rischio di incendio: marcato, moderato, debole e trascurabile;

- Allegato A5) Motivazioni tecniche a supporto della richiesta di attribuzione dei punteggi di priorità;

- Allegato A6) Prezzi minimi unitari da utilizzarsi per la stima dei valori dei prodotti legnosi;

- Allegato A7) Elenco prezzi integrativo alla Deliberazione n. 367 del 15/04/2015;

- Allegato A8) Dichiarazione sulla recuperabilità dell’IVA;

- Allegato A9) Dichiarazione di sussistenza di vincoli nelle aree oggetto di intervento;

- Allegato A10) Dichiarazione di insussistenza di doppi finanziamenti;

- Allegato A11) Dichiarazione Aiuti di Stato.

4. di dare atto che, per quanto riguarda il presente bando, l’importo complessivo per il finanziamento delle domande/progetti ammonta a Euro 4.300.000,00;

5. di prevedere che, con atto del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente, le somme che si rendessero eventualmente disponibili in seguito a economie ottenute a seguito di riduzioni, sanzioni e revoche sulle domande di sostegno e pagamento afferenti al medesimo Tipo di operazione 8.3.01, possano essere utilizzate per aumentare per il finanziamento di domande risultate ammissibili secondo l’ordine di graduatoria;

6. di prevedere, inoltre, che eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla tempistica e agli allegati tecnici di cui al presente atto possano essere disposte dal Direttore Generale competente con propri atti formali;

7. di integrare l’elenco prezzi per opere di forestazione vigente approvato con la DGR n. 367 del 15/4/2015, con le nuove voci di spesa contenute nell’allegato A7) al presente atto;

8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in vigore richiamate in parte narrativa;

9. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE FORESTE

Titolo III, Capo I, Articolo 21 lettera c) e Articolo 24 del Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013

TIPO OPERAZIONE 8.3.01

**Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici**

Bando - Annualità 2021-2022

INDICE

1. **Obiettivi**
2. **Beneficiari: requisiti di ammissibilità**
3. **Condizioni di ammissibilità generali**
4. **Aree e Interventi: requisiti di ammissibilità**
5. **Gestione finanziaria, entità dell'aiuto**
6. **Spese ammissibili e ragionevolezza dei costi**
7. **Domanda di sostegno**
8. **Procedure di scelta dei contraenti (beneficiari pubblici e privati)**
9. **Domanda di comunicazione integrativa (beneficiari pubblici)**
10. **Domanda di variante (beneficiari pubblici e privati)**
11. **Tempi di esecuzione dei lavori**
12. **Domande di pagamento**
13. **Monitoraggio e Controlli**
14. **Vincoli di destinazione e impegni post-pagamento**
15. **Inadempimenti e sanzioni, revoca del contributo**
16. **Obblighi di informazione e pubblicità**
17. **Disposizioni finali**
18. **Riferimenti normativi**
19. **Responsabile del procedimento**

ALLEGATI:

- Allegato A1) **Criteri per la valutazione dei progetti e la selezione delle domande**
- Allegato A2) **Norme tecniche**
- Allegato A3) **Elenco dei Comuni dell'Emilia-Romagna suddivisi in funzione delle 4 classi di rischio di incendio: marcato, moderato, debole e trascurabile**
- Allegato A4) **Schema di Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi**
- Allegato A5) **Motivazioni tecniche a supporto della richiesta di attribuzione dei punteggi di priorità**
- Allegato A6) **Prezzi minimi unitari da utilizzarsi per la stima del valore dei prodotti legnosi**
- Allegato A7) **Elenco prezzi integrativo alla Deliberazione n. 367 del 15/04/2015**
- Allegato A8) **Dichiarazione sulla recuperabilità dell'IVA**
- Allegato A9) **Dichiarazione di sussistenza di vincoli nelle aree oggetto di intervento**
- Allegato A10) **Dichiarazione di insussistenza di doppi finanziamenti**
- Allegato A11) **Dichiarazione aiuti di stato**

1. Obiettivi

Il presente Bando regionale, in coerenza con quanto previsto dalla scheda di misura, si propone di attivare la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020, Tipo di operazione 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI”, previsti dal Titolo III, Capo I, Articolo 21 lettera c) e Articolo 24 del Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Le finalità perseguite con il Tipo di operazione 8.3.01, in sintonia con la strategia complessiva del Programma di Sviluppo Rurale e coerentemente agli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste e ai principi della Gestione Forestale Sostenibile (GFS), sono le seguenti:

- A. riduzione del rischio di incendio boschivo** tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali, ripristino della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l’accessibilità dei mezzi di antincendio boschivo) e di altre infrastrutture protettive nelle aree forestali a rischio, finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio;
- B. riduzione del rischio idrogeologico**, tramite lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore e delle pendici in aree forestali, nonché interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali;
- C. prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento** tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree forestali a rischio, nonché realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e dello stato fitosanitario dei boschi.

2. Beneficiari: requisiti di ammissibilità

Possono essere beneficiari del presente bando:

- Consorzi Forestali (ai sensi della L.R. 30/1981);
- Amministrazioni Pubbliche (relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive e proprietà private).

L’intervento di Amministrazioni pubbliche su terreni privati è subordinato:

- ai soli interventi la cui titolarità delle competenze deriva da specifiche attribuzioni normative (ad esempio la realizzazione da parte di Enti gestori delle aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 di interventi a favore della conservazione di specie e habitat quando coerenti con gli strumenti di gestione specifica come i Piani di Gestione e le Misure di Conservazione etc);
- ad una dichiarazione motivata di pubblica utilità (da allegare alla domanda di sostegno);
- alla presa in carico delle aree da parte dei beneficiari attraverso un verbale di accordo/atto di sottomissione sottoscritto dai titolari della proprietà, dagli eventuali possessori e dal beneficiario, con assenso ad eseguire l’intervento e contenente anche esplicito riferimento all’accettazione dei contenuti del Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi da finanziare (da allegare alla domanda di sostegno, vedasi Allegato A4).

I beneficiari, indipendentemente dalla casistica cui afferiscono tra quelle di cui ai precedenti punti, devono, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno:

- risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente completo e validato, conformemente ai contenuti dell'allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata e modificata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021;
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva – DURC). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di sostegno e anche in sede di liquidazione della eventuale domanda di pagamento. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone, la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci/soggetti partecipanti in relazione all'attività agricola;
- impegnarsi a rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.

In particolare, i Consorzi Forestali devono inoltre, al momento di presentazione della domanda di sostegno:

- avere registrati nel proprio fascicolo aziendale tutti i terreni in proprietà/conduzione e, tra questi, quelli sui quali intendono eseguire gli interventi, con idoneo titolo di possesso. Il titolo di possesso sui terreni nei quali si intendono eseguire gli interventi dovrà almeno coprire la durata del vincolo di destinazione, pari a 5 anni successivi alla data di pagamento della domanda di pagamento a saldo, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 10 della L.R. n. 15/2021. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine presunto sopra indicato, a condizione che al momento della domanda di sostegno sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento a saldo il titolo di possesso dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del suddetto vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- essere dotati di partita IVA;
- essere iscritti alla CCIAA (Registro imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo).

3. Condizioni di ammissibilità generali

Per i beneficiari (pubblici e privati) con superficie forestale in proprietà/conduzione superiore a 50 ettari, la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi è subordinata alla presenza, al momento della presentazione della domanda di sostegno, di un Piano di gestione vigente o in corso di approvazione da parte della Regione o, in alternativa, alla presenza di uno strumento equivalente approvato dall'Ente forestale competente (di cui agli art. 10 e 11 del Regolamento forestale regionale), conformi ai principi della Gestione Forestale Sostenibile e indicanti gli obiettivi di prevenzione e che devono riguardare i terreni su cui si intende effettuare gli interventi.

Sono esclusi da tale obbligo esclusivamente gli interventi non selvicolturali e quelli di realizzazione di nuova viabilità, che comunque dovranno essere coerenti con quanto previsto dal Regolamento forestale regionale.

Sono altresì esclusi dall'obbligo di presenza, al momento di presentazione della domanda di sostegno, di un Piano di gestione/strumento equivalente, gli interventi di pubblica utilità (con presenza di dichiarazione motivata) effettuati su proprietà pubbliche e private dagli Enti competenti forestali e da altri Enti titolari di specifica competenza normativa ad intervenire.

In ogni caso, quando il beneficiario non coincide con il titolare della proprietà dell'area oggetto di intervento, l'ammissibilità a sostegno è subordinata alla presa in carico delle aree da parte dei beneficiari, attraverso un verbale di accordo/atto di sottomissione, sottoscritto dal beneficiario, dai titolari della proprietà e dagli eventuali possessori, con assenso ad eseguire l'intervento e contenente anche esplicito riferimento all'accettazione dei contenuti del Piano di Coltura, Conservazione e Manutenzione degli interventi finanziati (vedasi Allegato A4).

Gli interventi sulle infrastrutture di servizio al bosco potranno interessare anche tratti non boscati, intervallati al bosco, di lunghezza non superiore a 500 m, al fine di assicurare la continuità funzionale dell'infrastruttura stessa. Il limite massimo di 500 m si riferisce solo agli interventi che esulano dalle aree forestali, come un tratto di viabilità compreso fra due aree boscate o di servizio per l'accesso ad aree forestali non altrimenti raggiungibili con la viabilità esistente.

Non sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le azioni che non si configurano come "investimento" e sono altresì esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia.

La realizzazione di uno stesso tipo di intervento, sulla stessa area, può essere oggetto di sostegno PSR una sola volta nell'arco di un periodo di 7 anni. Inoltre, per le stesse spese richieste a contributo, non potranno essere percepiti né richiesti altri contributi di qualsiasi natura (vedasi Allegato A10, dichiarazione da allegare alla domanda di sostegno e alla domanda di pagamento).

Per gli interventi selvicolturali, non sono ammessi lavori su superfici forestali di estensione inferiore a 0,2 ha.

Gli interventi che non rispondono alle finalità di questo bando non saranno considerati ammissibili.

Saranno inoltre dichiarate non ammissibili a finanziamento le domande il cui punteggio totale attribuito risulta inferiore al 20% della media dei punteggi di tutti i progetti ammissibili.

3.1. Aiuti di Stato

In conformità con quanto previsto dall'art. 108 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, gli aiuti previsti dal presente bando sono conformi al regime di aiuti approvato con la D.G.R. n. 260/2016 e in particolare a quanto stabilito nell'Allegato A. Di tale regime è stata data comunicazione alla Commissione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 709/2008, contenente modifiche del regolamento CE n. 749/2004, attraverso il sistema SANI (State Aid Notification Interactive), ai fini della registrazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 9 Reg. 702/2014.

Con delibera di Giunta regionale n.1683 del 25 ottobre 2021 è stato approvato l'allegato "Determinazioni riguardanti aiuti alla forestazione. Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014– 2020 della Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa sugli aiuti di stato. Modifica in adeguamento alla variazione della dotazione finanziaria disposta dalla versione 11.1 del P.S.R. 2014-2022" che adegua la dotazione finanziaria da 7.968.504,00 euro a 12.268.504,00 euro.

Il regime di aiuti è stato registrato dalla Commissione UE con numero SA.44868 e successivamente modificato con numero SA.100832.

Gli aiuti sono pertanto limitati ai beneficiari in regola con tali disposizioni e subordinati al rispetto delle altre condizioni stabilite dalla stessa D.G.R. n. 260/2016.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.702/2014, art. 1.

I beneficiari dovranno produrre un'autocertificazione da allegare alla domanda di sostegno (vedasi Allegato A11) attestante:

- “di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno” (sia per beneficiari pubblici che privati);
- di “non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1 par. 6 del Regolamento 702/2014/UE”. Tale definizione è riportata in dettaglio nell’allegato A) della D.G.R. n. 260/2016 soprarichiamata (solo per i beneficiari privati).

I requisiti di conformità saranno verificati contestualmente al controllo amministrativo di ammissibilità al sostegno.

4. Aree e Interventi: requisiti di ammissibilità

Gli interventi potranno interessare esclusivamente le aree aventi le caratteristiche di “foresta”, come definite all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13: *un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2 dello stesso.*

Per le diverse tipologie di lavori, ad eccezione dei soli interventi selvicolturali, sono inoltre ammissibili limitate aree intervallate o limitrofe alle superfici forestali, ove queste siano necessarie a garantire l’efficacia degli interventi di prevenzione dei danni a carico del potenziale forestale interessato.

A. Riduzione del rischio di incendio boschivo

I lavori finalizzati alla riduzione del rischio di incendio boschivo possono essere realizzati, ai sensi dell’art. 24 c.2 del Reg. UE n. 1305/2013, esclusivamente nel territorio dei Comuni individuati come ammissibili, elencati nell’Allegato A3) e su tutto il territorio regionale nelle fasce di interfaccia e nelle fasce perimetrali definite nel capitolo 2.5.4 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con D.G.R. n. 1172/2017 e successive modifiche e aggiornamenti.

Tipologie ammissibili (sottocategorie):

A1 - rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere (potenziale combustibile) in particolare in prossimità delle aree ad elevata fruizione turistica ed altre aree sensibili;

A2 - diradamenti, conversioni di cedui in alto fusto con funzione di barriera tagliafuoco attiva verde ed altri interventi selvicolturali;

A3 - realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi;

A4 - ripristino (solo manutenzione straordinaria) della viabilità forestale ai fini antincendio (profilatura e sistemazione della sede stradale, regimazione idraulica delle acque sulle pendici laterali e sulla sede stradale e altri interventi simili), comprese aree di imposto e sosta;

A5 - lavori di consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture forestali antincendio (opere di sostegno, regimazione acque);

A6 - realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per attrezzature, magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua e manufatti presenti nelle aree di sosta attrezzate (in conformità con quanto previsto dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021" approvato con D.G.R. n.1172/2017 e successive modifiche e aggiornamenti).

B. Riduzione del rischio idrogeologico

I lavori finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico possono essere realizzati esclusivamente nelle aree forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923) e altre aree forestali a rischio individuate e normate dagli strumenti di pianificazione di bacino attualmente vigenti, nonché in quelle comprese nelle zonizzazioni delle mappe di pericolosità redatte ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 49/2010 relative all'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua del reticolo naturale (principale e secondario), con riferimento agli scenari alluvioni rare, poco frequenti e frequenti.

Tipologie ammissibili (sottocategorie):

B1 - lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii); recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti etc); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti etc);

Si precisa che, ai fini dell'ammissibilità, per gli interventi di questa tipologia deve essere chiaramente individuato (con adeguati riferimenti catastali e cartografici) il soprassuolo forestale circostante che beneficia di detti interventi.

B2 - diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi, ad esclusione dei reimpianti.

C. Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento

I lavori finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da fitopatie e infestazioni parassitarie possono essere realizzati esclusivamente se il rischio di calamità sulla specifica area d'intervento (ai sensi dell'art. 24 c. 2 del Reg. UE n. 1305/2013) è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici (Servizio Fitosanitario regionale, Università, etc.). La dichiarazione di tale organismo dovrà essere allegata alla domanda di sostegno.

Gli interventi di prevenzione interesseranno prioritariamente i boschi di conifere che manifestano significativi danni da parte del bostrico tipografo (*Ips typographus*).

Tipologie ammissibili (sottocategorie):

C1 - diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi, ad esclusione dei reimpianti;

C2 - realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi.

5. Gestione finanziaria, entità dell'aiuto

La dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020 riguardante l'estensione per gli anni 2021-2022 relativamente al Tipo di operazione 8.3.01 ammonta a complessivi 4.300.000,00 euro, interamente allocati a favore del presente bando.

Il sostegno viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile, al netto dell'eventuale valore della massa legnosa ricavata dall'intervento.

L'IVA può essere considerata spesa ammissibile alle condizioni sottoriportate (cap. 6) e a fronte della presentazione della dichiarazione, debitamente compilata e firmata, presente nell'Allegato A8).

L'importo del contributo effettivo richiesto in domanda di sostegno potrà variare da un minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di 150.000,00 euro. Tali importi si intendono già decurtati dell'eventuale valore di massa legnosa ed IVA esclusa.

È data facoltà al beneficiario di presentare una domanda di sostegno avente contributo richiesto superiore al massimale, fermo restando che detto importo verrà ricondotto al tetto, riducendo in misura proporzionale la spesa ammissibile degli interventi previsti (tenendo fermo l'eventuale valore di massa legnosa da dedurre). Si precisa che in questo caso i lavori dovranno comunque essere interamente realizzati.

L'importo minimo di cui sopra deve essere verificato e rispettato, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, anche a seguito di eventuali stralci e riduzioni operate durante l'istruttoria di ammissibilità.

Il contributo ammesso a pagamento potrà essere inferiore a 50.000,00 euro, esclusa IVA, solo a seguito di ridefinizione degli importi, coerente con l'esito delle procedure di aggiudicazione dei lavori, o a seguito di riduzioni apportate nelle fasi istruttorie successive alla prima concessione del sostegno.

Gli importi sono da considerarsi al netto del valore di eventuali prodotti legnosi ricavati e già considerati nella fase di determinazione del contributo ammissibile.

Non ci sono limiti al numero di domande di sostegno presentate dal singolo beneficiario.

Il sostegno liquidabile viene determinato sulla base di costi reali, come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, esclusivamente a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti.

6. Spese ammissibili e ragionevolezza dei costi

Le spese, a pena di non ammissibilità, devono riguardare interventi aventi le finalità previste dal bando e non devono essere sostenute antecedentemente la presentazione della domanda di sostegno (eccetto le spese generali relative al progetto, come disciplinato al punto 6.1.).

Le voci di spesa ammissibili per i lavori da realizzare sono quelle elencate nell'*Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica*, approvato con la DGR n. 367 del 15.04.2015 e successivi aggiornamenti vigenti al momento di presentazione della domanda di sostegno o, eventualmente, di variante, nel caso di introduzione di nuovi prezzi al progetto precedentemente autorizzato.

L'Elenco prezzi suddetto concorre alla realizzazione degli interventi riportati al capitolo 4, con l'eccezione delle voci n. 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 che, per il presente Tipo di operazione, potranno essere utilizzate in casi del tutto eccezionali, come interventi particolarmente localizzati o non

omogenei, ovvero per tagli con densità minima inferiore al 20%, come stabilita nei nuovi prezzi presenti nell'Allegato A7). Tali prezzi integrativi dell'Elenco approvato con la DGR n. 367/2015, come indicato nello stesso Allegato, sostituiscono le sopracitate voci per gli interventi previsti dal presente bando.

Ulteriori voci di spesa, non già ricomprese nei precedenti elenchi, potranno altresì essere attinte dall'*Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2021*, approvato con la DGR n. 239 del 03.08.2021 e successivi aggiornamenti vigenti al momento di presentazione della domanda di sostegno o, eventualmente, di variante, nel caso di introduzione di nuovi prezzi al progetto precedentemente autorizzato.

I progettisti, in fase di redazione dei progetti definitivi, per particolari voci di spesa non già ricomprese nei precedenti elenchi, possono anche inserire voci di spesa ulteriori, riferite a nuovi materiali o nuove metodologie di intervento. Tale scelta dovrà essere adeguatamente dimostrata come indispensabile attraverso una perizia con gli specifici elementi tecnici ed economici a supporto e un'analisi analitica dei prezzi unitari utilizzati.

Potrà altresì essere utilizzato, esclusivamente per la quantificazione economica di voci non presenti negli elenchi regionali, il metodo di tre preventivi raccolti da fornitori indipendenti.

Le risultanze del computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base delle indicazioni fornite costituiscono (anche per i beneficiari privati) il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato.

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici o Enti pubblici economici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In tutte le procedure di gara pubbliche (anche quelle svolte tramite "affidamento diretto") dovrà essere comunque garantita la presenza di tre preventivi/offerte indipendenti o, comunque, dovrà essere adeguatamente giustificata la loro assenza.

Nel caso di beneficiari privati, si dovranno allegare per i lavori previsti almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata, o comunque dovrà essere adeguatamente giustificata la loro assenza.

La scelta del preventivo che non abbia il costo inferiore deve essere adeguatamente giustificata. Nel caso di utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere indipendenti, comparabili e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori.

Anche per gli investimenti immateriali, quali sono le prestazioni di professionisti e consulenti (progettista, direttore lavori etc), al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte o adeguatamente giustificata la loro assenza.

Le spese, pena la non ammissibilità delle stesse, devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario ed essere chiaramente identificabili.

L'IVA è considerata spesa ammissibile se non recuperabile dal beneficiario (in base a quanto previsto dall' art. 69, paragrafo 3, lettera c, del Reg. UE n. 1303/2013). Il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Dovrà essere allegata in domanda di sostegno specifica autodichiarazione, da aggiornare tempestivamente a cura del beneficiario nel caso intervenissero modifiche nell'organizzazione o nelle normative (vedasi Allegato A8).

L'IRAP è considerata una spesa non ammissibile, come previsto dal punto 3.3 delle Linee Guida.

Le spese relative alla cippatura del materiale legnoso (ramaglie, cimali) sono ammissibili unicamente se finalizzate allo spargimento in bosco del prodotto e ove tale operazione sia indispensabile ed adeguatamente giustificata (motivazione tecnica, quantitativi etc). Dovrà essere fornita, in fase di rendicontazione, idonea documentazione (foto, video) per dimostrarne l'effettiva realizzazione, pena la non ammissibilità a pagamento della spesa.

Al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese relative al progetto, i beneficiari dovranno riportare sui documenti di spesa e sui provvedimenti relativi alla realizzazione degli interventi il Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla singola domanda di sostegno concessa.

Per le fatture riguardanti il progetto emesse prima della comunicazione del CUP al beneficiario (ad esempio spese generali di progettazione) deve essere riportato «P.S.R. 2014-2020. Operazione 8.3.01, nome del progetto.....».

Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se prive di CUP o dicitura equipollente, non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 TFUE (1), sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento (art. 60 Reg(UE) 1305/2013).

Per dicitura equipollente si intende "P.S.R. 2014-2020; Operazione 8.3.01; Nome del progetto/numero domanda".

Ai fini della definizione delle spese ammissibili, per quanto non già disciplinato dal presente bando, si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" approvate, nell'ultima versione, con Decreto ministeriale 14786 del 13 gennaio 2021 e al D.P.R. n. 22/2018.

6.1. Spese generali

Le spese generali relative al progetto presentato (compresa la progettazione definitiva) sono ammissibili se sostenute successivamente alla data di pubblicazione del bando.

Le spese generali possono comprendere onorari per progettazione definitiva ed esecutiva, rilievi, indagini geologiche/geognostiche/specialistiche, direzione lavori, contabilità, collaudo, costi previsti dalla DGR n. 1630/2016 per ottemperare alle disposizioni in materia di pubblicità e obblighi d'informazione dei beneficiari, ed eventuali altri oneri specifici per la gestione del progetto, nonché gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Questi ultimi, in base ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sono ammissibili a sostegno nella percentuale dell'ottanta per cento del fondo istituito ai sensi del comma 2.

Le spese generali sono concesse nell'aliquota massima del 10% dell'importo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) ammessi e sono rideterminate alla stessa percentuale massima anche a seguito delle fasi istruttorie successive a quella di sostegno.

In fase di rendicontazione, le spese generali saranno riconosciute solo a fronte di presentazione di fatture quietanzate e/o adeguati documenti probatori, nel limite massimo del 10% dell'importo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) ammessi a pagamento.

6.2. Valore di massa legnosa

In fase progettuale, per tutti gli interventi selvicolturali, il progettista dovrà provvedere alla determinazione del valore della massa legnosa ritraibile, considerando i prezzi minimi per tipologia di legname e assortimento, indicati nell'Allegato A6), o eventuali valori superiori derivanti da prezzi di mercato, applicati ai quantitativi accuratamente stimati con l'utilizzo del metodo della scelta di aree di saggio rappresentative del soprassuolo.

Nel caso di utilizzo del prezzo unitario a quintale, il tecnico qualificato dovrà adeguatamente giustificare nella perizia l'utilizzo di uno specifico fattore di conversione da metri cubi a quintali.

La stima prodotta dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, corredata da documentazione tecnica e da cartografia che diano evidenza della localizzazione delle aree di saggio utilizzate per i rilievi in bosco, dei calcoli effettuati, delle modalità di esbosco, dell'ubicazione delle vie di esbosco e degli imposti da utilizzare.

Il contributo concesso sarà determinato in base al costo effettivo degli interventi (lavori, oneri di sicurezza, spese generali), detratto il valore del materiale legnoso, calcolato come descritto in precedenza.

È fatto obbligo al beneficiario, sotto la responsabilità congiunta del RUP (lavori pubblici), del Direttore lavori e dell'Impresa, di rendicontare la quantità di legname effettivamente ottenuta dagli interventi finanziati.

In caso di variazioni in aumento rispetto all'importo di stima iniziale, dovute all'aumento del prezzo unitario o del quantitativo (ad esempio in caso di errori di stima) del materiale legnoso ottenuto, l'importo del contributo finale sarà ulteriormente detratto della quota aggiuntiva.

Nel caso invece di variazioni in diminuzione rispetto all'importo di stima iniziale, il contributo finale liquidabile non verrà modificato poiché, in alcun modo, potrà essere superato il tetto del contributo concesso.

L'eventuale commercializzazione dei prodotti legnosi dovrà avvenire come previsto, tra le altre norme, dalle disposizioni europee in materia di dovuta diligenza, previste dal Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati "EUTR".

Con la domanda di pagamento intermedio/saldo dovrà essere presentata una perizia tecnica asseverata, da allegare al SAL/stato finale dei lavori, firmata congiuntamente da RUP (lavori pubblici), Direttore dei Lavori e impresa esecutrice degli interventi. Tale relazione dovrà descrivere la quantità e qualità del materiale ottenuto dagli interventi finanziati, la modalità di accertamento finale (misurazioni etc) e di controllo all'imposto dei quantitativi di massa legnosa effettivamente ricavati e dovrà essere corredata da documentazione tecnica e fotografica georeferenziata, rappresentativa delle operazioni di accumulo e prelievo del materiale legnoso all'imposto. Occorrerà inoltre fornire nella domanda di pagamento tutte le fatture di vendita del materiale legnoso (contenenti il CUP assegnato al progetto finanziato) e i relativi documenti di trasporto (riportanti la qualità e quantità del prodotto nell'unità di misura della stima iniziale).

7. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, Viale Aldo Moro 30, 40127, Bologna, utilizzando il SIAG con le modalità previste dalla Procedura Operativa Generale AGREA per la presentazione delle domande, entro le ore 13.00 di mercoledì 30 aprile 2022.

Le domande protocollate oltre i termini stabiliti saranno dichiarate non ricevibili.

I soggetti richiedenti, congiuntamente alla domanda, devono inserire nel SIAG, mediante upload di file, tutta la documentazione richiesta dal bando ad eccezione degli eventuali file multimediali di estensione/dimensione non accettata dal SIAG che dovranno pervenire, entro lo stesso termine, tramite PEC all'indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La domanda di sostegno dovrà contenere obbligatoriamente, negli appositi campi, l'indirizzo PEC del beneficiario, o del suo Legale Rappresentante nel caso dei Consorzi; tale indirizzo sarà l'unico considerato valido per lo scambio di comunicazioni verso e per conto dell'Amministrazione, anche per tutte le successive fasi della domanda.

La mancata presentazione della domanda completa delle informazioni richieste e degli allegati sottoelencati, ad eccezione di quelli riportati al seguente punto 7.1.e, entro i termini perentori sopra previsti, comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando e la non ammissibilità della domanda di sostegno presentata.

7.1. Progetto e documentazione allegata

Unitamente alla domanda, deve essere presentato il progetto definitivo degli interventi previsti, redatto e firmato da un tecnico abilitato all'esercizio della professione (in relazione agli interventi previsti) e completo di tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla normativa (incluse relazioni tecniche e specialistiche in base alla legislazione vigente o giustificazione della loro assenza).

Il progetto, che dovrà tenere conto delle Norme tecniche riportate nell'Allegato A2), dovrà altresì contenere tutte le informazioni utili alla definizione dei punteggi relativi alla formulazione della graduatoria.

Il progetto dovrà essere corredato dei seguenti elementi, pena la non ammissibilità (ad eccezione di quanto indicato al punto 7.1.e):

7.1.a. Copertina:

- a.1. beneficiario, titolo del progetto e numero di domanda SIAG;
- a.2. nomi e firme dei progettisti e del RUP (nel caso di liberi professionisti: timbri dell'Albo di appartenenza).

7.1.b. Relazione generale, comprensiva di:

- b.1. Finalità del progetto;
- b.2. Coerenza con:
 - obiettivi generali e operativi previsti dalla scheda di Misura;
 - strumenti di pianificazione territoriale vigenti (P.T.C.P., P.S.C., P.T.P., Piani di gestione delle aree naturali protette, Piani di gestione Siti RN2000, Piano forestale regionale, Piano AIB, Piani di distretto idrografico e piani di bacino, etc.);
- b.3. Inquadramento generale dell'area d'intervento e descrizione dello stato di fatto;
- b.4. Dichiarazione specifica, come da Allegato A9), firmata da progettista abilitato e Responsabile Unico del Procedimento (ove presente), relativa all'analisi dei vincoli presenti nell'area di intervento e ai relativi pareri, nulla osta, segnalazioni, comunicazioni, concessioni e ulteriori procedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, o loro estremi se già in possesso;

b.5. Schema, come da Allegato A5), in cui per ciascun lotto vengono elencati tutti i parametri di priorità attribuibili e la relativa motivazione per la richiesta di attribuzione del punteggio relativo, indicando lo strumento di pianificazione, l'atto o la normativa secondo cui il beneficiario ritiene che quel lotto ricada in quell'area preferenziale/possieda quell'attributo; il beneficiario può eventualmente indicare un ordine di priorità tra tutti i progetti inviati in quanto questo elemento costituisce uno dei parametri di valutazione e di selezione dei progetti;

b.6. Nel caso di progetti ricadenti, anche parzialmente all'interno di Siti di Importanza Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale (ai sensi del DPR n. 357/1997 e del DM 3.04.2000) descrizione particolare dello stato di fatto dell'area di intervento, delle eventuali interferenze tra gli interventi previsti (anche in fase di cantiere) e gli habitat, le specie vegetali e le specie animali di interesse comunitario presenti nell'area, nonché la compatibilità ambientale degli interventi stessi con le finalità di conservazione delle aree SIC e/o ZPS interessate.

7.1.c. Relazione tecnica, comprensiva di:

c.1. Descrizione analitica degli interventi previsti, classificati e articolati secondo l'ordine riportato nel computo metrico (lotto, sottocategoria A1, A2, B1 etc); la relazione dovrà, pertanto, essere suddivisa in tanti sotto-capitoli quanti sono i "lotti esecutivi" riportati nel computo metrico e, al loro interno, dovranno essere articolate le diverse categorie e sottocategorie d'intervento/opere previste; inoltre:

- Per gli interventi di carattere selvicolturale, occorrono informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della stazione (altitudine, esposizione, pendenza, criticità etc.) e del soprassuolo (composizione, struttura, fisionomia, densità, criticità etc.), con esplicito riferimento anche a quanto desumibile dal Piano di gestione forestale (o Piano semplificato), ove presente;
- Per gli interventi non selvicolturali, occorrono informazioni di dettaglio sulla finalità e tipologia delle opere (dimensionamento, materiali etc);

c.2. Complementarità con altri progetti, evidenziando in particolare altri eventuali recenti interventi sulla stessa area e descrivendone la tipologia, interferenza e fonti di finanziamento;

c.3. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base delle indicazioni riportate al capitolo 6, con sintesi riepilogativa ripartita per lotto e per categoria/sottocategoria. La sintesi riepilogativa dovrà coincidere, per quanto riguarda gli importi e le quantità dei lavori, con i dati di sintesi riportati nella domanda SIAG;

c.4. Computo metrico estimativo relativo agli oneri di sicurezza;

c.5. Per gli interventi selvicolturali, perizia di stima (ad opera di tecnico qualificato) del valore della massa legnosa ritraibile dal progetto, corredata dalla documentazione tecnica illustrativa della modalità di stima (aree di saggio, calcoli etc), dalla cartografia con localizzazione delle aree di saggio, delle vie di esbosco e dell'imposto/degli imposti, dalla descrizione dettagliata delle modalità di esbosco della massa legnosa e dalla giustificazione tecnica delle voci di costo utilizzate nel c.m.e. come da punto 6.2;

7.1.d. Allegati al progetto:

d.1. Rappresentazione cartografica CTR 1:5.000 o in scala maggiore, con la puntuale

delimitazione delle aree di intervento e la localizzazione dei singoli interventi previsti (lineari e puntuali) - se il progetto è composto da più lotti, si chiede una cartografia CTR specifica per ciascun lotto;

d.2. Rappresentazione catastale, con la puntuale delimitazione delle aree di intervento e la localizzazione dei singoli interventi previsti (lineari e puntuali);

d.3. Rappresentazione cartografica CTR 1:5.000 o in scala maggiore, con l'individuazione delle vie che saranno utilizzate per l'esbosco del materiale legnoso ritraibile dagli interventi selvicolturali e indicazione dell'imposto/degli imposti utilizzabili - se il progetto è composto da più lotti, si chiede una cartografia CTR specifica per ciascun lotto;

d.4. Elaborati grafici in scala di dettaglio di tutte le opere e manufatti (es. sezioni, piani quotati, disegni, rendering, etc.), qualora previsti nel progetto, con il dimensionamento degli stessi e l'esplicito riferimento alla voce di computo relativa;

d.5. Documentazione multimediale georeferenziata, illustrativa dello stato di fatto dei luoghi e dei soprassuoli (fotografie, video), almeno per ogni singolo lotto esecutivo e per ciascuna sottocategoria di opera (B1,C2...);

d.6. Schema del Piano di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi, redatto da tecnico qualificato e corredato dalle prescrizioni per la futura gestione degli interventi e delle opere, nonché da eventuali specifiche modalità esecutive, sottoscritto da parte del beneficiario, dei proprietari ed eventuali possessori dei terreni sui cui ricadono gli interventi, e corredato dei relativi documenti di identità. Il Piano dovrà altresì disciplinare gli oneri di manutenzione delle opere, finalizzati al mantenimento in buono stato delle stesse, almeno per i cinque anni previsti dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021.

7.1.e. Ulteriore documentazione:

e.1. Rappresentazione cartografica richiesta nei precedenti punti d.1. e d.3. su supporto informatico, con riferimento alla carta tecnica regionale CTR 1:5000, mediante la registrazione dei dati su file in formato SHAPE georeferenziati con coordinate piane ETRS89-fuso 32. La struttura dati per assolvere al punto d.1 è riportata, in apposito capitolo, nell'Allegato A2. Per il punto d.3., il disegno delle vie di esbosco (linee) e dell'imposto/imposti (punti) dovrà essere effettuato su due file shape separati e distinti dai file shape precedenti, denominati "linee ESBOSCO" e "punti ESBOSCO", la cui struttura da rispettare è riportata nell'Allegato A2);

e.2. Per le Amministrazioni pubbliche che intervengono su terreni privati: dichiarazione motivata di pubblico interesse, con giustificazione delle competenze normative per intervenire;

e.3. Per i beneficiari privati: almeno tre preventivi indipendenti (firmati e datati) riguardanti gli incarichi professionali ed i lavori da realizzare (sulla base del computo metrico estimativo), secondo i casi e le modalità previsti dal capitolo 6;

e.4. Per i beneficiari privati: quadro di raffronto delle offerte pervenute (per incarichi professionali e lavori) firmato dal beneficiario;

e.5. Per i beneficiari pubblici: atto di approvazione del progetto definitivo;

e.6. Per i beneficiari (pubblici e privati): dichiarazione relativa alle condizioni per "Aiuti di Stato" (vedasi punto 3.1. e Allegato A11);

e.7. Per i beneficiari (pubblici e privati) con superficie forestale in proprietà/conduzione maggiore di 50 ha: riferimento del Piano di gestione vigente o presentato alla Regione per approvazione e/o Piano semplificato sull'area di intervento, approvato dall'Ente forestale competente;

e.8. Per interventi di prevenzione di danni provocati da fitopatie e attacchi parassitari: dichiarazione di enti scientifici pubblici (Servizio fitosanitario, Università, etc.) che il rischio di calamità sull'area specifica di intervento sia fondato;

e.9. Per i beneficiari (pubblici e privati): dichiarazione inerente altri finanziamenti (vedasi allegato A10);

e.10. Per i beneficiari pubblici e privati: dichiarazione ai fini dell'ammissibilità spese IVA (vedasi allegato A8).

Il beneficiario (pubblico e privato) deve allegare alla domanda di sostegno, ovvero presentare via PEC entro e non oltre il 15 giugno 2022, anche la seguente documentazione:

- I. Qualora l'area oggetto di intervento ricada, anche parzialmente, in un'Area protetta o in una Riserva naturale istituiti: nulla-osta rilasciato dal competente Ente di gestione;
- II. Qualora l'area oggetto di intervento ricada invece nei territori compresi nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, e 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici: valutazione di incidenza ai sensi della LR n. 7/2004 e successive modifiche e aggiornamenti;
- III. Qualora l'area oggetto di intervento sia stata percorsa da incendio negli ultimi 5 anni, richiesta di autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna, o qualora ricada all'interno di aree naturali protette statali: specificata autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000;
- IV. Qualora gli interventi riguardino corsi d'acqua e/o opere idrauliche: nulla-osta/autorizzazione idraulica rilasciata dai servizi competenti.

7.2. Istruttoria delle domande di sostegno

Il Servizio competente provvede:

- a valutare l'ammissibilità delle domande pervenute, attraverso la verifica della documentazione presentata e compresa la verifica della ragionevolezza dei costi;
- a selezionare i progetti pervenuti, attribuendo a ciascun progetto i punteggi spettanti in base alla metodologia indicata nell'Allegato A1) e in coerenza con i criteri di selezione approvati.

La selezione dei progetti potrà comprendere, oltre all'esame degli elaborati progettuali presentati, anche verifiche con strumenti GIS, ortofoto, banche dati e sopralluoghi territoriali.

Per la conclusione dell'attività istruttoria potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento della stessa. Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

A conclusione delle precedenti fasi, il responsabile del procedimento comunicherà agli istanti gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento (anche parziale) dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990. Eventuali osservazioni scritte in risposta alla stessa saranno valutate ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Ai fini della formulazione della graduatoria finale, i progetti che risultino a pari merito verranno ordinati in base al valore di spesa ammissibile superiore.

Terminate le valutazioni istruttorie, entro il 31 luglio 2022 il Dirigente competente approva la graduatoria finale, con le domande di sostegno risultate concedibili entro i limiti di disponibilità finanziaria prevista al precedente capitolo 5, con le domande ammissibili ma non finanziabili, con le domande irricevibili e con quelle non ammissibili.

Acquisiti anche i codici CUP dai beneficiari pubblici, entro e non oltre il 15 settembre 2022, il Dirigente competente adotta il provvedimento finale di concessione del sostegno, contenente le domande ammissibili per cui si è ricevuta la conferma di interesse alla realizzazione degli interventi da parte dei soggetti titolati interpellati.

Non verranno concessi contributi per il progetto la cui posizione in graduatoria non consente l'intera copertura delle spese, in base all'esaurimento della disponibilità finanziaria.

Gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati in specifiche check list nel sistema SIAG e i risultati dell'istruttoria sono riportati in apposito verbale e negli appositi moduli sul sistema.

8. Procedure di scelta dei contraenti (beneficiari pubblici e privati)

Anche ai beneficiari privati per la realizzazione dei lavori finanziati è richiesta la presenza di un direttore lavori qualificato, incaricato con il metodo dei tre preventivi.

Per i beneficiari privati, già in fase di domanda di sostegno, possono essere individuate più imprese fornitrici giustificando adeguatamente ciò in base alla suddivisione in lotti funzionali o specifiche competenze professionali per tipologia di lavori, sulla base del raffronto tra almeno tre preventivi per ciascun oggetto di affidamento e specificando chiaramente nei preventivi le attività di ciascun fornitore. I lavori non potranno comunque essere eseguiti da un numero di imprese superiore a tre per ciascun progetto/domanda.

Tutti i beneficiari devono attenersi a quanto specificatamente indicato nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" vigenti.

In particolare, come al punto 2.3 delle Linee Guida, per qualsiasi affidamento (di lavori, forniture o incarichi professionali) è necessario adottare una selezione basata sull'esame di almeno 3 preventivi confrontabili, forniti da soggetti diversi e indipendenti e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la stessa non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Non sono ammesse spese relative ad operazioni realizzate direttamente dai beneficiari. Essendo la misura finanziata al 100%, non è possibile ammettere "contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento", ai sensi dell'art. 69 del reg. (UE) n. 1303/2013 par. 1 lett. a).

In aggiunta a quanto sopra, gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici sia per l'affidamento dei lavori, che di servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) e attenersi al punto 3.12 "Operazioni realizzate da Enti pubblici e organismi di diritto pubblico" delle Linee Guida.

Anche in tutte le procedure di gara pubbliche (comprese quelle svolte tramite “affidamento diretto”) dovrà essere comunque garantita la presenza di tre preventivi/offerte indipendenti o, comunque, dovrà essere adeguatamente giustificata la loro assenza.

Per realizzare interventi forestali è necessario coinvolgere e selezionare imprese che risultino in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 3bis della L.R. n. 30/81 e art. 8 Regolamento forestale regionale 3/2018.

9. Domanda di comunicazione integrativa (beneficiari pubblici)

I beneficiari pubblici, una volta selezionati i soggetti aggiudicatari di lavori, forniture e incarichi professionali, e comunque entro il termine perentorio del 31/12/2022, devono presentare tramite SIAG la domanda di comunicazione integrativa contenente tutta la documentazione relativa alle procedure adottate, al fine di documentarne la regolarità.

In particolare, dovranno essere allegati:

- progetto esecutivo, completo di ogni allegato previsto dalla normativa (incluse relazioni tecniche e specialistiche in base alla legislazione vigente o giustificazione della loro assenza); si precisa che il progetto esecutivo, pena la revoca della concessione, dovrà essere conforme al progetto definitivo approvato, recependo le prescrizioni e gli stralci dell’atto di concessione e di eventuali autorizzazioni di Enti terzi;
- atto di approvazione del progetto esecutivo;
- verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo da parte del RUP/altro soggetto idoneo, con specifica attestazione che il progetto sia cantierabile ed abbia ottenuto tutte le autorizzazioni/nulla osta/pareri previsti dalle normative; resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi;
- verbale di consegna lavori
- tutti gli atti, i verbali e i documenti (offerte/preventivi pervenuti etc) relativi alle procedure di selezione espletate dalla data di pubblicazione del bando fino alla data di presentazione della comunicazione integrativa (affidamento progettazione definitiva/esecutiva/direzione lavori; affidamento lavori; eventuali subappalti, varianti etc...);
- copia del contratto da stipulare o già stipulato;
- check-list di autovalutazione firmata digitalmente per ogni procedura di gara (versione vigente al momento di presentazione della domanda) e corredata della documentazione di supporto, ove presente, per ciascuna voce;
- attestazione del Responsabile (firmata digitalmente) che le procedure adottate sono rispettose della normativa italiana e unionale in materia, come riportato nelle check-list di cui sopra;
- tutta la restante documentazione progettuale prevista per la domanda di sostegno, aggiornata al livello esecutivo, con particolare riferimento al recepimento delle eventuali prescrizioni specifiche/interventi non ammessi e ogni altra modifica intervenuta al progetto definitivo, anche a seguito di prescrizioni contenute in pareri, nulla osta e ogni altra autorizzazione rilasciata da Enti terzi;

- dichiarazione di vincoli ed autorizzazioni (Allegato A9) aggiornata e completa di ogni riferimento (Ente, numero di pratica, data di presentazione pratica e rilascio autorizzazione/nullaosta, protocollo etc) per il reperimento delle informazioni;
- per quanto riguarda le spese generali (incentivi tecnici, spese di progettazione, acquisto targhe pubblicitarie etc) quadro di riepilogo dettagliato contenente gli importi per i quali si chiede il contributo (importi che dovranno essere rendicontati nella domanda di pagamento).

Il beneficiario dovrà rideterminare ciascun importo nel quadro ID 36 – INVESTIMENTI, adeguandolo alle risultanze economiche della procedura di affidamento. Si raccomanda di verificare sempre il quadro ID 46 – RIEPILOGO INVESTIMENTI prima di protocollare la domanda.

9.1. Istruttoria della comunicazione integrativa

Come previsto all'art. 48 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sarà oggetto di controllo amministrativo da parte del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna la conformità degli interventi con gli obblighi derivanti dalla legislazione UE, dalla legislazione nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a quelli in materia di appalti pubblici.

Il Servizio competente effettua l'istruttoria della documentazione pervenuta, prevedendo, se lo riterrà utile, ulteriori accertamenti e richieste di chiarimenti per la verifica di quanto indicato nella check-list di autovalutazione presentata e nella documentazione allegata alla domanda.

Al termine dell'istruttoria il Servizio competente conferma o ridetermina la spesa ammissibile a finanziamento sulla base dei ribassi ottenuti e della documentazione presentata in sede di Comunicazione Integrativa e notifica al beneficiario l'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione.

Il controllo suddetto non sospende l'iter procedurale delle selezioni dei fornitori e pertanto rimane facoltà del beneficiario la scelta di procedere alla stipula dei contratti ed all'effettuazione dei lavori anche prima di ricevere l'esito del controllo.

Le somme che si rendessero eventualmente disponibili a seguito dei ribassi d'asta nelle selezioni effettuate non potranno essere utilizzate per esecuzione di ulteriori lavori o per coprire lievitazioni di costi rispetto ai lavori già aggiudicati e potranno eventualmente essere riutilizzate dalla Regione.

Qualora dall'istruttoria di controllo delle procedure di selezione dei fornitori o degli esecutori delle opere non dovessero essere riscontrate irregolarità, la procedura di controllo si intenderà conclusa per la parte verificata.

Le eventuali irregolarità riscontrate verranno notificate al beneficiario e si darà luogo all'applicazione delle eventuali riduzioni previste.

10. Domanda di variante (beneficiari pubblici e privati)

Limitatamente a sopravvenute disposizioni normative e/o per causa di forza maggiore, nonché necessità o opportunità di natura tecnica, comunque nei limiti consentiti dalla legge, con atto motivato del Dirigente competente possono essere autorizzate varianti ai progetti, a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali previste dal PSR e con le prescrizioni eventualmente emanate;
- non influiscano sui parametri di selezione adottati in sede di approvazione della graduatoria di cui ai paragrafi relativi a criteri di cui all'Allegato A1);

- non comportino il superamento dell'importo complessivo del finanziamento approvato.

Le domande di variante, debitamente motivate, devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna, tramite SIAG, preventivamente alla realizzazione dei lavori e dovranno contenere tutta la documentazione aggiornata, coerentemente con il livello progettuale raggiunto, come previsto per le domande di sostegno dal precedente punto 7.1.

Non costituiscono variante le modifiche relative a soluzioni tecniche migliorative decise dalla Direzione lavori, purché contenute entro il 10% dell'importo lavori del singolo progetto.

Per i soggetti pubblici si deve comunque fare riferimento a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di varianti con aumento di spesa l'importo complessivo riconosciuto in fase di liquidazione non potrà superare il finanziamento concesso. Per i beneficiari pubblici, la variante può essere inclusa all'interno della domanda di comunicazione integrativa di cui al precedente punto 9.

Nel caso in cui varianti progettuali comportino modifiche nella quantità e qualità dei materiali legnosi e quindi del loro valore economico, il beneficiario è tenuto a specificarlo e saranno applicate le seguenti regole:

- il valore del materiale legnoso è aumentato: si provvederà alla riduzione del contributo equivalente;
- il valore del materiale legnoso è diminuito: la variazione potrà avere effetto sul calcolo del contributo, entro comunque al tetto massimo di contributo concesso in fase di sostegno.

11. Tempi di esecuzione dei lavori

11.1. Inizio lavori

I lavori, pena la non ammissibilità delle spese in fase di concessione o liquidazione, dovranno necessariamente risultare avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno. Detta condizione sarà verificata sulla base del Verbale di consegna o dichiarazione di inizio lavori ad opera del direttore lavori.

I beneficiari pubblici procedono all'inizio lavori, a seguito della ultimazione delle procedure di affidamento come previsto al precedente capitolo 9.

I consorzi forestali, in quanto non tenuti alla comunicazione integrativa, inviano via PEC al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, entro il termine perentorio del 31/12/2022, la seguente documentazione consistente in:

- Progetto esecutivo, completo di tutta la documentazione tecnica occorrente (relazioni, cartografie, perizie, etc.);
- Dichiarazione (ad opera del direttore lavori) di analisi dei vincoli ed autorizzazioni (come da Allegato A9) aggiornata e completa di ogni riferimento (Ente, numero di pratica, data di presentazione pratica e rilascio autorizzazione/nullaosta, protocollo, etc.) per il reperimento delle informazioni; resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

11.2. Fine lavori

I lavori dovranno essere interamente realizzati entro il termine perentorio per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, fissato al 31/12/2023.

11.3 Proroghe

Con atto motivato del Dirigente responsabile possono essere eventualmente autorizzate proroghe di inizio lavori/fine lavori/termine di presentazione domande di comunicazione integrativa/di pagamento, quando debitamente giustificate, in seguito al ricevimento di idonea richiesta scritta, tenendo in considerazione la compatibilità tra i tempi di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione delle spese all'Organismo pagatore.

Le richieste di proroga devono essere fatte pervenire in forma scritta al Servizio competente per la concessione.

Le richieste, debitamente motivate, dovranno pervenire almeno 30 giorni dalla scadenza del termine che si chiede di prorogare, in modo da permetterne l'istruttoria.

12. Domande di pagamento

Il beneficiario dovrà presentare domanda di pagamento su SIAG secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore nella procedura operativa generale di presentazione domande.

Tutti i documenti di spesa devono risultare emessi e i pagamenti (inclusi ad esempio F24 quietanzati per IVA, ritenute d'acconto, incentivi tecnici e ogni altro onere) devono essere eseguiti entro la data di protocollo della domanda di pagamento. Non sono ammissibili spese e pagamenti (inclusa ad esempio IVA, ritenute d'acconto, incentivi tecnici ed ogni altro onere) sostenuti dopo tale data.

12.1. Domanda di pagamento intermedio

Il beneficiario potrà presentare una sola eventuale domanda di pagamento intermedio (stralcio) sul sistema informativo di AGREA, solo dopo aver ultimato tutti i lavori richiesti a pagamento intermedio ed effettuato ogni spesa e pagamento (compresi ad esempio F24 quietanzati per IVA, ritenute d'acconto, incentivi tecnici ed ogni altro onere), comunque entro il termine perentorio del 30/06/2022.

La domanda di pagamento intermedio presentata con ritardo è considerata non ricevibile.

Si dovrà allegare alla domanda di pagamento intermedio la seguente documentazione:

a) Per gli enti pubblici:

- verbale consegna lavori
- stato di avanzamento dei lavori;
- atto di approvazione SAL;
- quadro di raffronto affiancato tra le voci del computo metrico del progetto esecutivo e le voci del computo metrico consuntivo, per evidenziare eventuali variazioni nei quantitativi effettivamente realizzati, eventuali eliminazioni di voci di prezzo od eventuali nuove voci;
- relazione tecnica del direttore lavori che espliciti e motivi ogni modifica (anche di dettaglio) intervenuta tra il progetto esecutivo e quanto realizzato;
- certificato di liquidazione;

- atti di liquidazione;
- cartografia dettagliata (CTR e shape) degli interventi e delle opere realizzate, per le quali si chiede il pagamento;
- copia dei titoli giustificativi (fatture elettroniche, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute e dei relativi mandati e quietanze di pagamento riconducibili alle spese, compresi i giustificativi di pagamento (F24 quietanzati) relativi a ritenute d'acconto, pagamenti IVA etc. In caso la spesa ammissibile ricomprenda gli incentivi tecnici ai dipendenti (art. 113 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), dovranno essere prodotti come rendicontazione la relazione tecnica giustificativa dell'attività svolta, la quantificazione delle voci componenti (corrispettivo, oneri riflessi, irap), l'atto di liquidazione, il mandato di pagamento associato, eventuali F24 con chiara evidenza dei relativi importi e i cedolini stipendiali, come da Linee guida;
- adeguata documentazione fotografica/multimediale georeferenziata, in particolare per le opere non ispezionabili durante la visita in situ di controllo (scavi, fondazioni, canalizzazioni, opere sotterranee, etc.), in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;
- check-list di autovalutazione di ciascuna procedura, completa delle sezioni riguardanti la stipula ed esecuzione del contratto, firmata digitalmente e corredata da documentazione di supporto (eventuali subappalti, varianti etc);
- copia dei contratti effettuati con i soggetti selezionati per l'esecuzione delle opere e dei servizi, nonché documentazione relativa a fatti, contenziosi o estensioni d'appalto per l'esecuzione dell'intervento non presentata con la Comunicazione Integrativa, compresa la documentazione per eventuale subappalto o varianti intervenute;
- eventuale perizia tecnica di accertamento del valore di massa legnosa ricavato dall'intervento con i quantitativi ed i ricavi effettivamente ottenuti, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativo-contabile prevista al punto 6.2. (cartografie, fotografie, video, fatture e DDT vendita legname etc);
- dichiarazione specifica su altri finanziamenti (vedi Allegato A10).

b) Per i consorzi forestali:

- dichiarazione di inizio lavori ad opera del direttore lavori qualificato incaricato dal beneficiario, per ciascun affidamento realizzato;
- stato di avanzamento dei lavori (computo metrico consuntivo sui lavori realizzati);
- relazione tecnica del direttore lavori sullo stato di avanzamento dei lavori, che espliciti e motivi altresì ogni eventuale modifica (anche di dettaglio) intervenuta tra il progetto esecutivo e quanto realizzato;
- quadro di raffronto affiancato tra le voci del computo metrico del progetto esecutivo e le voci del computo metrico consuntivo, per evidenziare eventuali variazioni nei quantitativi effettivamente realizzati, eventuali eliminazioni di voci di prezzo od eventuali nuove voci;
- cartografia dettagliata (CTR e shape) degli interventi e delle opere realizzate, per le quali si chiede il pagamento;
- copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente etc) delle spese sostenute e delle relative quietanze di

pagamento, chiaramente riconducibili ai documenti di spesa, compresi i giustificativi di pagamento (F24 quietanzati) relativi a ritenute d'acconto, pagamenti IVA etc;

- adeguata documentazione fotografica/multimediale georeferenziata, in particolare per le opere non ispezionabili durante la visita in situ di controllo (scavi, fondazioni, canalizzazioni, opere sotterranee etc), in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;
- eventuale perizia tecnica di accertamento del valore di massa legnosa ricavato dall'intervento con i quantitativi ed i ricavi effettivamente ottenuti, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativo-contabile prevista al punto 6.2. (cartografie, fotografie, video, fatture e DDT vendita legname etc);
- dichiarazione specifica su altri finanziamenti (vedi Allegato A10).

Infine, i Consorzi Forestali, essendo soggetti ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 "Codice antimafia", dovranno, come definito nella determinazione del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari n. 23619 del 10/12/2021, inserire nell'apposita sezione "D. Lgs. 159" del Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi maggiorenni, con i relativi documenti d'identità, così da poter essere regolarmente acquisite al protocollo regionale e aggiornate per l'acquisizione del dovuto nulla-osta da parte della Prefettura di competenza.

12.2 Domanda di pagamento a saldo

Il beneficiario dovrà presentare domanda di pagamento a saldo sul sistema informativo di AGREA, solo dopo aver ultimato tutti i lavori ed effettuato ogni spesa e pagamento (compresi ad esempio F24 quietanzati per IVA, ritenute d'acconto, incentivi tecnici ed ogni altro onere), comunque entro il termine perentorio del 31/12/2023, allegando alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

a) Per gli enti pubblici:

- verbale consegna dei lavori;
- stato finale dei lavori;
- atto di approvazione della contabilità finale;
- quadro di raffronto affiancato tra le voci del computo metrico del progetto esecutivo e le voci del computo metrico consuntivo, per evidenziare eventuali variazioni nei quantitativi effettivamente realizzati, eventuali eliminazioni di voci di prezzo od eventuali nuove voci;
- relazione tecnica del direttore lavori che espliciti e motivi ogni modifica (anche di dettaglio) intervenuta tra il progetto esecutivo e quanto realizzato;
- certificato di ultimazione dei lavori;
- certificato di collaudo dei lavori, certificato di verifica di conformità e/o certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativi a ciascun lavoro, servizio e fornitura;
- certificato di pagamento relativo a ciascun lavoro, servizio e fornitura;
- atti di liquidazione;

- copia dei titoli giustificativi (fatture elettroniche, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) delle spese sostenute e delle relative quietanze di pagamento, compresi i giustificativi di pagamento (F24 quietanzati) relativi a ritenute d'acconto, pagamenti IVA etc. In caso la spesa ammissibile ricomprenda gli incentivi tecnici ai dipendenti (art. 113 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), dovranno essere prodotti come rendicontazione la relazione tecnica giustificativa dell'attività svolta, la quantificazione delle voci componenti (corrispettivo, oneri riflessi, irap), l'atto di liquidazione, il mandato di pagamento associato, eventuali F24 con chiara evidenza dei relativi importi e i cedolini stipendiali, come da Linee guida;
- copia dei contratti effettuati con i soggetti selezionati per l'esecuzione delle opere e dei servizi, nonché documentazione relativa a fatti, contenziosi o estensioni d'appalto per l'esecuzione dell'intervento non presentata con la Comunicazione Integrativa, compresa la documentazione per eventuale subappalto o varianti intervenute;
- adeguata documentazione fotografica/multimediale georeferenziata, in particolare per le opere non ispezionabili durante la visita in situ (scavi, fondazioni, canalizzazioni, opere sotterranee etc), in assenza della quale non risulteranno ammissibili le relative spese;
- check-list di controllo per ciascuna procedura, completa delle sezioni riguardanti la stipula ed esecuzione del contratto (firmata digitalmente) e supportata dalla documentazione inerente (eventuali subappalti, varianti etc);
- piano di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi, approvato dagli Enti forestali competenti di cui all'art. 21 comma 2 della L.R. n. 13/2015. Si precisa che, nel caso il progetto definitivo sia stato modificato, dovrà essere redatto un documento aggiornato (rispetto a quanto presentato in domanda di sostegno) e nuovamente sottoscritto dal beneficiario e dai proprietari/possessori, prima dell'approvazione dell'Ente forestale competente;
- eventuale perizia tecnica di accertamento del valore di massa legnosa ricavato dall'intervento con i quantitativi ed i ricavi effettivamente ottenuti, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativo-contabile prevista al punto 6.2. (cartografie, fotografie, video, fatture e DDT vendita legname etc);
- dichiarazione specifica su altri finanziamenti (vedi Allegato A10).

b) Per i consorzi forestali:

- dichiarazione di inizio lavori ad opera del direttore lavori qualificato incaricato dal beneficiario, per ciascun affidamento realizzato;
- stato finale dei lavori (computo metrico consuntivo);
- relazione finale del direttore lavori, che espliciti e motivi ogni eventuale modifica (anche di dettaglio) intervenuta tra il progetto esecutivo e quanto realizzato;
- certificazione ad opera del direttore lavori di regolare esecuzione;
- quadro di raffronto affiancato tra le voci del computo metrico del progetto esecutivo e le voci del computo metrico consuntivo, per evidenziare eventuali variazioni nei quantitativi effettivamente realizzati, eventuali eliminazioni di voci di prezzo od eventuali nuove voci;

- copia dei titoli giustificativi (fatture, note spese o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente etc) delle spese sostenute e delle relative quietanze di pagamento, chiaramente riconducibili ai documenti di spesa, compresi i giustificativi di pagamento (F24 quietanzati) relativi a ritenute d'acconto, pagamenti IVA etc;
- piano di coltura e conservazione approvato dagli enti competenti di cui all'art. 21 comma 2 della L.R. n. 13/2015. Si precisa che, nel caso il progetto definitivo sia stato modificato, dovrà essere redatto un documento aggiornato (rispetto a quanto presentato in domanda di sostegno) e nuovamente sottoscritto dal beneficiario e dai proprietari/possessori, prima dell'approvazione dell'Ente forestale competente;
- eventuale perizia tecnica di accertamento del valore di massa legnosa ricavato dall'intervento con i quantitativi ed i ricavi effettivamente ottenuti, corredata dalla documentazione tecnica ed amministrativo-contabile prevista al punto 6.2. (cartografie, fotografie, video, fatture e DDT vendita legname etc);
- dichiarazione specifica su altri finanziamenti (vedi Allegato A10).

Infine, i Consorzi Forestali, essendo soggetti ai controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 "Codice antimafia", dovranno, come definito nella determinazione del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari n. 23619 del 10/12/2021, inserire nell'apposita sezione "D. Lgs. 159" del Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi maggiorenni, con i relativi documenti d'identità, così da poter essere regolarmente acquisite al protocollo regionale e aggiornate per l'acquisizione del dovuto nulla-osta da parte della Prefettura di competenza.

12.3. Tracciabilità dei pagamenti

Tutti i pagamenti inerenti al progetto finanziato devono essere effettuati tramite procedimento tracciato, preferibilmente bonifico o ricevuta bancaria.

Potranno altresì essere utilizzate le ulteriori modalità di pagamento indicate al paragrafo 3.17 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", fermo restando che non è mai ammesso il pagamento in contante. La documentazione di spesa e pagamento effettuata deve essere riconducibile al beneficiario della domanda e documentatamente riscontrabile; deve essere inoltre garantito il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

12.4 Istruttoria delle domande di pagamento e liquidazione

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività e dell'ammissibilità della spesa.

A titolo di accertamento sulle domande di pagamento, l'Organismo Pagatore Regionale AGREA, anche tramite soggetti allo scopo delegati, e in particolare il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, assicurerà che siano effettuati i controlli previsti dal Reg. (UE) n. 809/2014, da ogni altra normativa comunitaria in materia e dalle disposizioni di AGREA, nonché quelli relativi al rispetto degli obblighi di pubblicità.

In ogni caso la liquidazione del contributo spettante a seguito dell'accertamento sulla avvenuta

realizzazione dei lavori sarà subordinata alla positiva verifica della regolarità contributiva (DURC).

In caso di beneficiari privati sarà inoltre necessario svolgere i necessari controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna sulla base dell'esito dei controlli sulle domande di pagamento.

L'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

13. Monitoraggio e Controlli

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e i dati che saranno richiesti dalla Regione, al fine di definire periodicamente lo stato di attuazione, sia fisico che finanziario, del Programma di Sviluppo Rurale, nonché ulteriori dati per la valutazione dell'efficacia della Misura.

Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna effettuerà i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, sulle "altre dichiarazioni" così come definite all'art. 2 del reg. (UE) n. 640/2014 punto 5), sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse collegate e i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, secondo la disciplina di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia e delle disposizioni di AGREA.

14. Vincoli di destinazione e impegni post-pagamento

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione pari a 5 anni per ogni bene ed opera realizzata. Tale periodo decorre dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo del contributo e prevede il divieto di cambio di destinazione di uso di un bene o porzione di bene (per l'intero periodo di impegno).

Il beneficiario si impegna al mantenimento del vincolo di destinazione per la durata stabilita e si impegna altresì ad applicare, durante lo stesso periodo vincolativo, le prescrizioni del "Piano di coltura e conservazione e manutenzione degli interventi", approvato dall'Ente Forestale competente, in funzione della categoria di intervento realizzato, delle finalità perseguite e di quanto previsto dal Regolamento forestale vigente ed eventualmente dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. vigente, in relazione all'utilizzo e all'assolvimento delle funzioni dichiarate nel progetto allegato alla domanda di sostegno.

Eventuali ulteriori impegni sono riportati in dettaglio nella succitata D.G.R. 1042/2016 - allegato 6) paragrafi 5.2 e 5.3.

Qualora i lavori determinino una modifica dell'uso del suolo dell'area oggetto di intervento, è fatto obbligo al proprietario di aggiornare i dati catastali tramite l'apposita procedura dichiarativa presso l'Agenzia delle Entrate.

15. Inadempimenti e sanzioni, revoca del contributo

Nel caso in cui dai controlli sulle domande di comunicazione integrativa, di pagamento e nei controlli ex-post, emergessero irregolarità che comportino una riduzione del sostegno, questa sarà quantificata:

- per quanto riguarda le inadempienze e irregolarità rilevate nelle varie fasi di affidamento da parte dei beneficiari pubblici, soggetti alla normativa appalti, applicando le riduzioni al contributo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 31/2020 e s.m.i.;
- per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2, trovano applicazione le sanzioni stabilite dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- per quanto riguarda le spese ritenute non ammissibili, in base all'art. 63 del reg. (UE) n. 809/2014;
- per quanto riguarda altre eventuali tipologie di inadempimenti non direttamente connessi all'ammissibilità della spesa, e per le difformità riscontrate in fase di attuazione e nel periodo di vigenza degli impegni assunti all'atto di presentazione della domanda, si applica quanto previsto dalla D.G.R. 1042/2016 - allegato 6) "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 20142020" - paragrafi 5.2 e 5.3, riguardanti la totalità degli inadempimenti afferenti a pagamenti di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013.

In fase di controllo delle domande di pagamento, in particolare, fatti salvi i casi di inadempimento per i quali è possibile riconoscere la sussistenza di "forza maggiore o circostanze eccezionali" e di possibili errori palesi non rilevanti ai fini del procedimento, il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna provvederà come segue, in relazione ai diversi casi di seguito specificati:

- a) Rinuncia parziale da parte del Beneficiario all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto, anche a causa di altri impedimenti di diversa natura (non forza maggiore) che non consentano la realizzazione delle opere o degli interventi: il beneficiario dovrà comunque presentare una domanda di pagamento a saldo, che sarà sottoposta ad un controllo volto a verificare, oltre a quanto ordinariamente previsto, anche la condizione che la parte di lavori realizzati abbia raggiunto un livello sufficiente di funzionalità agli obiettivi dell'intervento. In tal caso si provvederà alla liquidazione del contributo per le parti di intervento già realizzate, per le spese sostenute e ammissibili. Nel caso in cui la parte di lavori realizzati non abbia raggiunto un livello adeguato di funzionalità agli obiettivi dell'intervento, si procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate in eccesso;
- b) mancata osservanza dei termini perentori per la trasmissione (per i privati) del progetto esecutivo (come da punto 11.1.), per la presentazione (per gli enti pubblici) delle domande di comunicazione integrativa e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo: salvo concessione di proroghe, fino ad un ritardo massimo di 45 giorni di calendario, si applicherà una riduzione di 100,00 euro per ciascun giorno di ritardo. Decorsi i giorni di calendario di ritardo massimo ammissibile, i lavori e le relative spese non saranno più rendicontabili e le domande di pagamento non più ricevibili;
- c) realizzazione di interventi/opere/attività/spese difformi da quelle ammesse a finanziamento: si procederà alla valutazione delle spese non ammissibili in relazione alle parti ritenute difformi e al calcolo degli importi ammissibili applicando le regole di calcolo definite all'articolo 63 del Reg (UE) n. 809/2016.

Si procederà, inoltre, alla revoca del contributo concesso in caso di:

- mancato rispetto delle disposizioni del bando;
- mancata osservanza delle eventuali prescrizioni emanate dalla Regione o da altri Enti coinvolti nel rilascio di nulla-osta/prescrizioni;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione d'uso;
- quando il beneficiario ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;
- quando il beneficiario fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile del procedimento notifica l'avvio del procedimento di revoca del contributo, che sarà definito, trascorsi i termini previsti dalla normativa vigente, con l'adozione del provvedimento di revoca da parte del Dirigente Responsabile e i conseguenti adempimenti, sanzioni ed esclusioni previste dall'art. 9 della legge regionale 15/2021.

16. Obblighi di informazione e pubblicità

I beneficiari dovranno pubblicizzare tutti gli interventi realizzati con i contributi di cui al presente bando, secondo le modalità indicate al paragrafo 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) 808/2014.

Per quanto riguarda nel dettaglio gli obblighi informativi e di comunicazione in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto riportato alla seguente pagina web: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/loghi-e-obblighi-di-comunicazione> e alle disposizioni contenute nella DGR n. 1630/2016 e successivi atti integrativi.

17. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure d'esecuzione degli interventi.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa unionale, statale e regionale vigente.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore e, in particolare, al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1424 del 26 agosto 2019: "PSR 2014-2020. Approvazione check-lists per le procedure di gara per le misure dello sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 7 gennaio 2020: "PSR 2014-2020. Modifica check-lists, irregolarità e riduzioni, approvate con Delibera n. 1424/2019";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2013 e del 21 novembre 2013 riguardanti i Piani di Gestione di bacino;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e s. m. e i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

- Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136", e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali;
- Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
- Legge regionale n. 30 del 4 settembre 1981 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6" e ss.mm.;
- Legge regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- Delibera di Giunta Regionale n° 3939 del 06/09/1994 avente per oggetto "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna";
- Regolamento n. 3 del 01/08/2018 "Regolamento forestale regionale" approvato con D.P.G. n. 122/2018.
- Deliberazione Assemblea legislativa regionale n. 80 del 12 luglio 2016 "Approvazione del Piano Forestale Regionale 2014-2020" ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 20/2000.
- D.G.R. n. 1172/2017 "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. periodo 2017-2021";

- D.G.R. n. 1928/2020 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento per l'anno 2020.”;
- Piano forestale regionale 2014-2020 adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 389 del 15 aprile 2015;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva comunitaria 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale approvata con Decisione della Commissione Europea C(2021) 6321 final del 23/08/2021, successivamente acquisita con delibera di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021.

19. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Titolare di Posizione Organizzativa “Piani e Programmi Forestali, Procedimenti autorizzativi in materia forestale”.

La struttura competente per l'istruttoria e per l'accesso agli atti è il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna Viale Aldo Moro 30, 40127, Bologna. Indirizzo PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Allegato A1)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
E LA SELEZIONE DELLE DOMANDE****Definizione processo di selezione delle domande**

Per la formulazione della graduatoria, le domande ammissibili verranno valutate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- altre priorità territoriali definite sulla base degli indici di pericolosità e vulnerabilità dei boschi e del territorio alle calamità naturali (incendi, rischio idrogeologico etc);
- priorità tecniche connesse alla qualità progettuale, come ad esempio l'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto, il grado di urgenza, il mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e dei benefici indotti con gli interventi realizzati etc.

L'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando strumenti GIS, ove presenti basi informative cartografiche digitali; a ciascun intervento sarà attribuito il punteggio relativo alla zonizzazione di appartenenza.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria, sulla base della documentazione allegata alla domanda presentata.

I "Parametri tecnico-progettuali aggiuntivi" elencati nel successivo punto 5. (max 60 punti), a prescindere dal punteggio attribuito in sede di istruttoria, saranno ridefiniti nel limite massimo del 30% dei punteggi di priorità attribuiti con i criteri definiti nei seguenti punti 1,2,3 e 4 (max 210 punti).

Saranno inoltre dichiarate non ammissibili a finanziamento le domande il cui punteggio totale attribuito risulta inferiore al 20% della media dei punteggi di tutti i progetti ammissibili.

Parametri di priorità e punteggi attribuiti nella formulazione della graduatoria:

1. Priorità territoriali ambientali

1.1 territori ad elevato rischio idrogeologico		
<u>Il punteggio viene parametrato (da 0 a 20) e attribuito proporzionalmente a quanto gli investimenti proposti ricadono (anche solo parzialmente) all'interno di questa zonizzazione e all'entità finanziaria degli investimenti stessi.</u>		
a) Superfici forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923)		20
1.2 aree di elevato valore forestale e/o a rischio di incendio		Punteggio massimo
<u>I punteggi, relativi ad ogni caratteristica in esame, vengono attribuiti, nel rispetto del punteggio massimo complessivo (20), se la maggior o ugual parte dei lotti costituenti il progetto presenta la caratteristica in esame.</u>		
Esempio: in un progetto con due lotti, il punteggio viene attribuito se in almeno un lotto è presente la caratteristica in esame; in un progetto con tre lotti, viene attribuito con almeno 2 lotti, etc.		
a) aree forestali e naturali comprese nelle aree protette adiacenti la costa adriatica soggette ad elevata pressione turistica e con presenza di un considerevole numero di infrastrutture.	20	20
b) complessi forestali costituiti prevalentemente da boschi di conifere adiacenti le aree urbane o con presenza diffusa di costruzioni ad uso abitativo o produttivo.	16	
c) aree forestali e naturali che ospitano habitat di interesse comunitario e altre aree di rilevante importanza ecologica ed ambientale come le zone A "di protezione integrale" dei parchi.	12	
d) aree forestali il cui accesso risulti precluso ai mezzi terrestri A.I.B.	8	
e) Altre aree ad alto e medio rischio, diverse dalle precedenti (da motivare)	6	
1.3 cenosi forestali ed aree a rischio di degrado a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici o per attacchi parassitari		Punteggio massimo
<u>I punteggi relativi ad ogni caratteristica in esame vengono attribuiti, nel rispetto del punteggio massimo complessivo (20), se la maggior o ugual parte dei lotti costituenti il progetto presenta le caratteristiche in esame.</u>		
a) Boschi monospecifici di conifere sensibili ad attacchi da Ips typographus individuati dal servizio fitosanitario o altro ente di ricerca pubblico (previa certificazione)	20	20
b) Altri boschi a rischio di degrado, diversi dai precedenti (da motivare)	10	
1.4 zone di tutela delle risorse idriche		10
<u>Il punteggio viene parametrato (da 0 a 10) e attribuito proporzionalmente a quanto gli investimenti proposti ricadono (anche solo parzialmente) all'interno di questa zonizzazione e all'entità finanziaria degli investimenti stessi.</u>		

<p>a) Zone vulnerabili ai nitrati - Direttiva 91/676/CEE L.R. n. 50/1995, Piano di Tutela delle Acque</p> <p>b) Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali</p> <p>Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali</p> <p>c) Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP) Piano di Tutela delle Acque, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali</p> <p>Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP) Piano di Tutela delle Acque, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali.</p> <p>d) Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque).</p>	
<p>1.5 altre aree sensibili individuate dagli strumenti di Pianificazione</p> <p><u>Il punteggio viene parametrato (da 0 a 5) e attribuito proporzionalmente a quanto gli investimenti proposti ricadono (anche solo parzialmente) all'interno di questa zonizzazione e all'entità finanziaria degli investimenti stessi.</u></p> <p>a) Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005.</p>	5

2. Priorità territoriali amministrative

Ogni punteggio viene parametrato (da 0 al singolo massimale previsto) e attribuito proporzionalmente a quanto gli investimenti proposti ricadono (anche solo parzialmente) all'interno di questa zonizzazione e all'entità finanziaria degli investimenti stessi.

a) Parchi, riserve naturali (statali e regionali), siti rete Natura 2000 (SIC e ZPS), paesaggi naturali e seminaturali protetti e aree di riequilibrio ecologico	20
b) Foreste con piani di gestione vigenti.	15
c) Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione: nelle aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17, 19 e 25) e nelle aree di cui all'art. 136 del Dlgs. 42/2004 e s.m.i.) e dal sito UNESCO "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po".	10
d) Habitat dei SIC e delle ZPS, foreste HNV in particolare	5

3. Priorità territoriali socioeconomiche

I punteggi, relativi ad ogni caratteristica in esame, vengono attribuiti se la maggior o ugual parte dei lotti costituenti il progetto presenta la caratteristica in esame.

a) Gestione associata dei boschi.	5
b) Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio (FEASR e FESR).	5
c) Appartenenza alle aree interne <ul style="list-style-type: none"> - c.1 punteggio "base" 	10

– c.2 punteggio “aggiuntivo” per domande con contributo diretto alla realizzazione della strategia di cui all’Accordo quadro	10
--	-----------

4. Priorità territoriali particolari

I punteggi relativi ad ogni caratteristica in esame vengono attribuiti se la maggior o ugual parte dei lotti costituenti il progetto presenta la caratteristica in esame.

a) Territori dei comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%)	15
b) Boschi ubicati nei comuni a basso indice di boscosità (inferiore al 10%)	15
c) Interventi integrati di sistemazione idraulico-forestale di versante (suolo e soprassuolo)	15
d) Interventi conservativi di infrastrutture pubbliche a servizio delle aree forestali	5
e) Interventi conservativi di altre infrastrutture	5
CRITERI DAL N. 1 AL N. 4: SOMMANO PUNTI	210

5. Parametri tecnico-progettuali aggiuntivi

I punteggi verranno attribuiti in fase istruttoria in base ai contenuti del progetto.

1. integrazione tra diverse tipologie di intervento intesa come presenza di almeno 2 categorie di lavori (intese come finalità A, B, C) previste nei costi ammessi a contributo		Punteggio massimo
- più di 2 categorie	10	10
- 2 categorie	5	
- 1 categoria	1	

2. efficacia dei lavori proposti per raggiungere obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e di gestione, in riferimento agli obiettivi conseguibili: riduzione del rischio idrogeologico, del rischio di incendio e altre calamità naturali, comprese le fitopatie nei boschi		Punteggio massimo
- alta	25	25
- buona	20	
- media	10	
- sufficiente	5	

3. urgenza dell’intervento: bassa, media, alta (in riferimento alle previsioni degli strumenti di pianificazione o ad altre certificazioni di autorità pubbliche)		Punteggio massimo
- alta	10	10

- buona	5	
- media	3	
- sufficiente	1	
4. rapporto qualità/prezzo (utilizzo di tecniche e tipologie esecutive nonché di materiali tradizionali e locali, rapporto lavori principali/lavori accessori superiore al 80%, utilizzo esclusivo di voci di spesa previste dal prezziario regionale vigente)		Punteggio massimo
- ottimo (tutti i requisiti rispettati)	5	5
- buono (rispetto dei requisiti maggiore del 70%)	3	
- sufficiente (rispetto dei requisiti maggiore del 50%)	1	
5. qualità degli elaborati progettuali (presenza di elaborati aggiuntivi non obbligatoriamente richiesti dal bando, presenza di valida e ricca documentazione multimediale illustrativa delle aree oggetto di intervento: cartografie, fotografie, audiovisivi; quantità delle richieste di chiarimento e integrazione documentale necessarie per il perfezionamento istruttorio etc)		Punteggio massimo
- alta (presenti tutti gli elaborati integrativi, e multimediali)	10	10
- buona (presenti tutti gli elaborati ma con alcune carenze nei contenuti)	5	
- media (presente la maggior parte degli alcuni elaborati)	3	
- sufficiente (presenti alcuni elaborati)	0	
PARAMETRI TECNICO-PROGETTUALI AGGIUNTIVI: SOMMANO PUNTI		60
6. priorità espressa dal richiedente nell'ambito dell'insieme dei progetti presentati da uno stesso beneficiario (assegnati al progetto dichiarato prioritario o all'unico presentato)		Punteggio massimo
<p>Nel caso in cui il beneficiario presenti un solo progetto, questo riceverà automaticamente il punteggio massimo, mentre se un beneficiario presenta più progetti senza indicare un ordine di priorità, l'ordine di priorità sarà attribuito sulla base dell'istruttoria tecnica.</p> <p>Il beneficiario può esprimere un ordine di priorità relativo ai progetti presentati, limitatamente ai primi 3, mentre gli altri progetti sono da considerarsi di pari priorità.</p>		
- 1° progetto	10	10
- 2° progetto	5	
- 3° progetto	2	
TOTALE PUNTI		280

Modalità di riconoscimento

1. Priorità territoriali ambientali

1.1 territori ad elevato rischio idrogeologico

Aree forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923)

Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto e verifica mediante strumenti GIS

1.2 aree di elevato valore forestale e/o a rischio di incendio

Aree sensibili in ordine prioritario piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex

L.353/00. periodo 2017-2021 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1172 del 02.08.2017 e successive modifiche e aggiornamenti.

Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto

1.3 cenosi forestali ed aree a rischio di degrado a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici o per attacchi parassitari (previa certificazione dei fenomeni e delle azioni preventive nonché individuazione delle aree interessate da parte di autorità competenti)

Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto

1.4 zona di tutela delle risorse idriche

Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto e verifica mediante Strumenti GIS da banca dati cartografica con riferimento alla normativa e agli strumenti di pianificazione richiamati al punto 1.4.a della tabella “parametri di priorità e punteggi attribuiti”

1.5 altre aree sensibili individuate dagli strumenti di pianificazione

Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto e verifica mediante Strumenti GIS da banca dati cartografica con riferimento alla normativa richiamata al punto 1.5.a della tabella “parametri di priorità e punteggi attribuiti”

2. Priorità territoriali amministrative

1	<p><u>Parchi, riserve naturali (statali e regionali), siti rete Natura 2000 (SIC e ZPS), paesaggi naturali e seminaturali protetti e aree di riequilibrio ecologico.</u></p> <p>Banca dati delle perimetrazioni amministrative. Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto e verifica mediante strumenti GIS da banca dati cartografica con riferimento alla LR 6/2005 e alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE</p>
2	<p><u>Foreste con piani di gestione vigenti.</u></p> <p>Dati catastali e banca dati Piani di gestione forestale regionale. Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto e verifica mediante strumenti informatizzati e GIS da base informativa Piani di gestione forestale regionale</p>
3	<p><u>Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione: nelle aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17, 19 e 25) e nelle aree di cui all'art. 136 del Dlgs. 42/2004 e s.m.i.) e dal sito UNESCO “Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po”.</u></p> <p>Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto e verifica mediante Strumenti GIS da base informativa con riferimento al PTPR e art 136 del D.Lgs. n 42/2004 e altre aree individuate al punto 2c.</p>

4	<u>Habitat dei SIC e delle ZPS, foreste HNV in particolare</u> Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna e foreste HNV individuate in apposita base informativa regionale Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto e verifica mediante Strumenti informatizzati e GIS.
---	---

3. Priorità territoriali socioeconomiche

a	<u>Consorzi forestali e altre forme di gestione associata dei terreni</u> Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto
b	<u>Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio (FEASR e FESR).</u> Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto e verifica in sede di istruttoria
c	<u>Appartenenza alle aree interne</u> Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto, elenchi e verifica in sede di istruttoria attraverso strumenti GIS

4. Priorità territoriali particolari

a	<u>Elenco dei comuni per indice di boscosità allegata alla DGR 1287/2012</u> Verifica da elenco delibera
b	<u>Elenco dei comuni per indice di boscosità allegata alla DGR 1287/2012</u> Verifica da elenco delibera
c	<u>Interventi integrati di sistemazione idraulico-forestale di versante (suolo e soprassuolo)</u> Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto
d	<u>Interventi conservativi di infrastrutture pubbliche a servizio delle aree forestali</u> Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto
e	<u>Interventi conservativi di altre infrastrutture</u> Attribuzione punteggio sulla base delle indicazioni di progetto

Tutti i punteggi sopraelencati dovranno essere, per ciascun lotto, richiesti e motivati utilizzando lo schema riportato in allegato A5) da inserire nella relazione generale di progetto e dovranno altresì essere opportunamente richiesti nel modulo di domanda sul sistema SIAG (tramite spunta degli attributi del lotto).

Per quanto verificabile attraverso coperture GIS, i relativi punteggi verranno comunque attribuiti.

Note aggiuntive

La somma dei punteggi costituisce la valutazione di merito del progetto e ne determina l'ordine di inserimento nella graduatoria.

A parità di punteggio, si stabilisce quale criterio di precedenza la maggior entità dell'investimento. Nel caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Allegato A2)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI**NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE**

Si premette che ogni singolo Progetto deve essere inteso come un insieme di **interventi omogenei in termini tematici** (organici al raggiungimento dell'obiettivo principale esplicitato nella relazione di progetto) e **territoriali** (in linea di massima nell'ambito di un solo Comune o anche Comuni limitrofi ma al solo scopo di non interrompere la continuità territoriale delle opere).

Ai fini della presentazione dei progetti e della scelta delle aree di intervento dovrà essere posta particolare attenzione alla valutazione degli obiettivi da raggiungere in coerenza con quanto previsto dal PSR approvato e in particolare dovranno essere individuate aree omogenee per le quali saranno previsti tutti gli interventi necessari al fine di riqualificare e valorizzare le diverse funzioni del bosco (multifunzionalità) in coerenza con gli indirizzi contenuti negli strumenti di pianificazione/programmazione territoriale specifici.

In questa ottica sono maggiormente rappresentativi quei progetti che integrano diverse tipologie di intervento fra quelle previste dalla Misura.

Sono pertanto da evitare scelte territoriali che portino alla presentazione di progetti "monotipologia", soprattutto se frammentati in diverse aree territoriali o addirittura in diversi Comuni (ad esempio il solo ripristino ai fini antincendio della viabilità forestale, modesti interventi selvicolturali frammentati in molte aree e, in genere, tutti gli interventi distribuiti a pioggia sul territorio).

Nel caso si debbano comunque prevedere numerosi interventi frammentati nel territorio di competenza del richiedente è opportuno procedere al frazionamento dei progetti, adottando criteri di omogeneità territoriale e tematica.

Nella relazione di progetto dovrà, comunque, essere esplicitato l'obiettivo principale da conseguire con la realizzazione del progetto stesso e la coerenza con gli obiettivi contenuti nella scheda di Misura approvata e con eventuali strumenti di pianificazione specifici (Piano forestale, Piano territoriale Parco, PTCP, Misure e indirizzi di conservazione di specie e di habitat, altri strumenti di pianificazione o motivazioni specifiche).

Specifiche tecniche relative all'informatizzazione e georeferenziazione dei progetti

Definizione dei lotti

Il progetto può essere suddiviso in più "lotti" esecutivi in base alla localizzazione. Ogni lotto è costituito da un insieme di singoli interventi previsti dalla Misura che, dal punto di vista geometrico, dovranno essere rappresentati in cartografia attraverso linee, punti e poligoni. Ciascuna domanda può prevedere un numero massimo di 6 lotti, pena la riduzione del punteggio relativo all'efficacia del progetto. Per ciascun lotto devono essere individuate le caratteristiche per l'attribuzione dei progetti di priorità (come specificato nell'[allegato A5](#)).

Gli interventi selvicolturali saranno rappresentati attraverso poligoni che riporteranno l'esatta perimetrazione delle aree di intervento; gli interventi su strutture, edifici, ruderi, briglie, opere manufatti in genere saranno rappresentati con punti. Gli interventi sulla viabilità e sentieri, o comunque di tipo lineare, saranno rappresentati con linee corrispondenti ai tracciati stradali oggetto di manutenzione straordinaria.

Per "lotto" deve intendersi, in particolare, un raggruppamento di interventi omogenei per:

1. localizzazione geografica: a località diverse corrispondono lotti diversi;
2. tipo di proprietà prevalente: il lotto deve essere prevalentemente omogeneo per una sola delle seguenti tipologie di proprietà: Demanio forestale, Altra proprietà pubblica, Proprietà collettive (usi civici), Proprietà privata.

Gli interventi poligonali, lineari o puntuali individuati come riportato nello schema A sottostante saranno utilizzati come elementi caratteristici del **lotto** ai fini della attribuzione delle priorità secondo una logica di **prevalenza**. Tale attribuzione avverrà in seguito alla sovrapposizione cartografica fra l'insieme degli interventi e le singole priorità.

Costruzione dei computi metrici e della cartografia

Il computo metrico del progetto dovrà essere suddiviso e articolato per lotto e sottocategoria (A1, A2, B1, C2, etc), secondo la logica utilizzata per l'inserimento dei dati a SIAG e la rappresentazione cartografica.

Il "lotto" può essere composto da diverse tipologie/sottocategorie di intervento. Nella cartografia di progetto i **codici di riferimento (codice del lotto e codice della domanda) da assegnare ai singoli oggetti vettoriali dovranno corrispondere ai codici ottenuti automaticamente all'atto di compilazione della domanda di sostegno su software AGREA.**

Le voci di computo metrico previste dai progetti definitivi, per i quali si intende presentare domanda di sostegno, dovranno essere corredate della rappresentazione cartografica digitalizzata dell'area di intervento con riferimento alla carta tecnica regionale C.T.R. 1:5000, come esplicitato al punto [7.1.d.1.](#) e [7.1.d.3.](#) del bando.

Tale cartografia dovrà corrispondere con le suddivisioni degli interventi riportati nel computo metrico estimativo e con quanto riportato nella parte tecnica della modulistica SIAG di domanda. In particolare, dovranno corrispondere i dati quali-quantitativi dei diversi gruppi di intervento (tipologie) suddivisi secondo lo schema seguente:

Tipo spesa scheda operazione	Codice Tipo	Tipologia	Rappresentazione	Unità di Misura
A – Interventi per la riduzione del rischio di incendio	A1	Rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere	Poligoni	Ettari
A – Interventi per la riduzione del rischio di incendio	A2	Diradamenti e altri interventi selvicolturali connessi (prev. Incendi)	Poligoni	Ettari
A – Interventi per la riduzione del rischio di incendio	A3	Realizzazioni di strutture e altre azioni per il monitoraggio degli incendi.	Punti	N.
A – Interventi per la riduzione del rischio di incendio	A4	Ripristino della viabilità forestale, delle aree di imposto e sosta, ai fini antincendio.	Linee	Metri
A – Interventi per la riduzione del rischio di incendio	A5	Lavori di consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture antincendio	Punti	mc
A – Interventi per la riduzione del rischio di incendio	A6	Realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio	Punti	n.
B – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico	B1	Lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore	Punti	mc.
B – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico	B2	Diradamenti e altri interventi selvicolturali connessi	Poligoni	Ettari
C – Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento	C1	Diradamenti ed altri interventi colturali connessi	Poligoni	Ettari
C – Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento	C2	Realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio dello stato fitosanitario dei boschi	Punti	n.

La cartografia digitalizzata dovrà essere allegata al progetto unitamente alle immagini fotografiche o documenti multimediali su apposito supporto informatico. La cartografia così realizzata sarà utilizzata per la selezione delle domande e l'approvazione delle graduatorie nonché per i controlli disposti in fase di esecuzione degli interventi e nei periodi di mantenimento degli impegni così come riportato nei bandi.

I file richiesti devono essere in formato shape (estensione “.shp”), conforme agli standard regionali. Le cartografie vettoriali dovranno essere georeferenziate nel sistema di coordinate piane ETRS89 – fuso 32.

Si riportano le caratteristiche dei campi tabellari associati alle tre diverse geometrie con cui devono essere rappresentati gli interventi: poligoni, linee, punti.

File "8_3_01 AREE"

Nome Campo	Tipo	Descrizione
ID_DOMANDA	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA
COD_LOTTO	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA
LOCALITA	Carattere	È la località di riferimento per ogni lotto

COD_TIPO	Carattere	Tipologia d'intervento codificata secondo la tabella riportata precedentemente, per i poligoni i codici da utilizzare sono: A1, A2, B2\ , C1
SUP_MQ	Numerico	Superficie di intervento (viene calcolata in mq nel GIS, nel software AGREA viene richiesta in ettari e può risultare dalla somma di più aree appartenenti allo stesso lotto e alla stessa tipologia d'intervento)
NOTE	Carattere	Campo note da compilare facoltativamente

file "8_3_01 LINEE"

Nome Campo	Tipo	Descrizione
ID_DOMANDA	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA
COD_LOTTO	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA
LOCALITA	Carattere	E' la località di riferimento per ogni lotto
COD_TIPO	Carattere	Tipologia d'intervento codificata secondo la tabella riportata precedentemente; per le linee l'unico codice da utilizzare è: A4
METRI	Numerico	Misura in metri del tracciato oggetto d'intervento
NOTE	Carattere	Campo note da compilare facoltativamente

file "8_3_01 PUNTI"

Nome Campo	Tipo	Descrizione
ID_DOMANDA	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA
COD_LOTTO	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA
LOCALITA	Carattere	E' la località di riferimento per ogni lotto
COD_TIPO	Carattere	Tipologia d'intervento codificata secondo la tabella riportata precedentemente; per le segnalazioni puntuali i codici possono essere: A3, A5, A6, B1, C2.
NOTE	Carattere	Campo note da compilare facoltativamente

file "8_3_01 LINEE ESBOSCO"

file separato da interventi su viabilità/sentieristica

Ciascuna geometria deve riferirsi ad un unico lotto e tipologia di esbosco.

Replicare la geometria nel caso in cui il tratto di pista sia comune a lotti differenti.

Nome Campo	Tipo	Descrizione
ID_DOMANDA	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA Indicare il codice della domanda cui si riferisce la pista di esbosco
COD_LOTTO	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA Indicare il lotto che si avvale della pista di esbosco
TIPO_ESB	Carattere	Tipologia di esbosco: i codici da utilizzare sono E1 (A,B,C), E2 (A,B,C), E3 (A,B,C), E4, E5 come da <u>Allegato A7</u>
NOTE	Carattere	Campo note da compilare facoltativamente

file "8_3_01 PUNTI ESBOSCO"

file separato da interventi tipo puntuale

Ciascuna geometria deve riferirsi ad un unico lotto.

Replicare la geometria nel caso in cui il luogo di primo accatastamento e imposto sia comune a lotti differenti

Nome Campo	Tipo	Descrizione
ID_DOMANDA	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA. Indicare il codice della domanda cui si riferisce il luogo di primo accatastamento e imposto
COD_LOTTO	Carattere	Deve corrispondere con codice software AGREA Indicare il lotto che si avvale del luogo di primo accatastamento e imposto
DISTANZA	Numerico	Indicare la distanza del lotto che si avvale dal luogo di primo accatastamento e imposto
LOCALITA	Carattere	È la località del luogo di accatastamento (imposto)
NOTE	Carattere	Campo note da compilare facoltativamente

Allegato A3)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI**ELENCO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA SUDDIVISI IN FUNZIONE DELLE 4 CLASSI DI RISCHIO DI INCENDIO: MARCATO, MODERATO, DEBOLE E TRASCURABILE**

Elenco Comuni dichiarati a medio e alto rischio di incendio dalla Decisione (CEE) n° C(93) 1619 del 24.06.1993 integrati con i Comuni classificati a rischio marcato, moderato e debole nell'Allegato 1 del "APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI EX L. N. 353/00. PERIODO 2017-2021. AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2020." di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1928 del 21/12/2020.

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Rischio "MARCATO" (ammissibili)							
Sogliano al Rubicone	7,4032	9343	1,947	20,897	74	920,89	16
Tornolo	6,6036	6931	1,414	8,562	75	897,04	16
Cervia-Est	3,8282	2011	0,688	14,307	29	25,11	9
Poggio Torriana	3,3526	3488	1,637	6,485	12	100,48	10
Ravenna-Est	3,3404	18471	0,902	9,670	152	145,33	16
Borghi	3,2628	3019	1,521	1,808	10	156,39	6
Ferriere	3,2106	17936	1,393	3,992	94	492,90	16
Vergato	3,0451	5995	1,546	6,066	25	101,26	12
Borgo Val di Taro	3,0297	15216	1,416	5,986	86	188,29	15
Rischio "MODERATO" (ammissibili)							
Dovadola	2,9383	3878	1,867	6,233	13	17,93	7
Montescudo - Monte Colombo	2,8942	3188	1,506	4,552	14	63,71	9
Monterenzio	2,8864	10539	1,969	3,041	23	127,03	13
Gemmano	2,8659	1923	1,644	6,255	8	15,90	4
Monzuno	2,8417	6501	1,629	3,904	42	30,92	12
Bettola	2,6420	12287	1,688	3,119	34	101,55	15

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Casalfiumanese	2,6130	8203	1,698	2,716	29	86,91	10
Castel d'Aiano	2,6112	4525	1,301	4,369	24	52,31	12
Roncofreddo	2,5804	5182	1,408	4,194	23	60,09	10
Borgo Tossignano	2,5706	2915	1,214	3,436	11	77,76	7
Bedonia	2,5223	16769	1,306	2,414	50	358,26	15
Castel del Rio	2,4847	5254	1,833	2,766	13	24,74	8
Marzabotto	2,4365	7453	1,706	2,289	24	44,24	10
Sarsina	2,4038	10092	1,852	1,809	19	30,73	13
Fontanelice	2,3774	3656	1,470	3,129	15	22,95	10
Rocca San Casciano	2,3582	5025	1,851	2,645	7	22,51	4
Castel di Casio	2,3369	4737	1,355	2,868	26	15,68	12
Pianoro	2,2967	10714	1,629	1,989	20	77,54	13
Galeata	2,2964	6306	2,098	1,265	4	2,02	4
Grizzana Morandi	2,2743	7741	1,789	1,973	15	20,79	9
Monghidoro	2,2562	4831	1,293	2,802	27	11,66	12
Valmozzola	2,2444	6784	1,661	1,709	13	57,55	8
Montefiore Conca	2,2279	2245	1,707	2,220	3	16,06	3
Albareto	2,2267	10384	1,292	2,708	36	81,05	14
Mondaino	2,2205	1981	1,719	1,207	5	11,60	3
Casola Valsenio	2,2164	8446	1,682	2,023	18	20,29	11
Brisighella	2,1715	19440	1,414	2,208	42	53,44	16
Civitella di Romagna	2,1567	11789	1,699	1,942	14	65,51	7
Modigliana	2,1538	10135	1,785	1,680	14	12,75	9
Ottone	2,1339	9825	1,280	1,278	12	240,27	8
Riolo Terme	2,1267	4457	1,010	4,936	20	26,49	10
Castellarano	2,1174	5748	1,486	3,807	8	25,82	6
Polinago	2,1034	5380	1,237	2,688	19	42,81	11
Sant'Agata Feltria	2,1020	7938	1,883	0,200	4	50,24	2
Gaggio Montano	2,0848	5869	1,214	2,674	27	23,10	11
Tredozio	2,0818	6236	1,621	1,825	6	45,97	6
Pavullo nel Frignano	2,0601	14405	1,150	2,137	55	67,25	16
Coli	2,0552	7208	1,633	1,949	10	23,26	7
Mercato Saraceno	2,0462	9986	1,720	1,260	13	15,38	9
Farini	2,0423	11217	1,413	2,518	23	60,62	10
Marano sul Panaro	2,0362	4515	1,462	2,287	5	44,79	4

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Solignano	2,0228	7355	1,541	2,002	10	38,48	8
San Leo	2,0154	5348	1,722	1,436	3	21,68	1
Monte San Pietro	2,0043	7468	1,554	1,508	13	19,40	11
Morciano di Romagna	2,0021	541	0,738	2,625	3	10,74	3
Rischio "DEBOLE" (ammissibili)							
Loiano	1,9979	5240	1,424	1,922	17	7,44	9
Sasso Marconi	1,9891	9649	1,537	1,666	19	28,71	8
Bobbio	1,9883	10629	1,520	1,578	17	53,21	9
Berceto	1,9722	13151	1,502	2,042	17	27,55	12
Alto Reno Terme	1,9575	7349	1,212	1,940	31	9,58	13
Prignano sulla Secchia	1,9514	8016	1,453	1,419	22	22,66	8
Terenzo	1,9417	7228	1,578	1,918	10	8,49	6
Pellegrino Parmense	1,9230	8233	1,513	1,262	11	40,35	9
Varano de' Melegari	1,9214	6437	1,500	1,920	7	32,97	4
Monchio delle Corti	1,9190	6928	1,060	2,482	24	70,20	9
Travo	1,9096	8033	1,511	1,586	10	27,80	9
Zocca	1,9088	6914	1,184	2,394	19	53,51	9
Morfasso	1,9082	8373	1,500	1,520	13	28,38	8
Predappio	1,8908	9171	1,630	0,680	11	19,66	8
Novafeltria	1,8865	4184	1,775	0,850	1	0,73	1
Talamello	1,8863	1056	1,886	0,000	0	0,00	0
Portico e San Benedetto	1,8832	6061	1,531	1,111	8	26,37	6
Piozzano	1,8826	4355	1,298	2,426	11	15,10	7
Premilcuore	1,8692	9880	1,508	1,097	16	10,72	11
San Benedetto Val di Sambro	1,8656	6649	1,320	1,370	22	18,33	8
Bardi	1,8607	18941	1,395	1,585	27	41,97	13
Corte Brugnatella	1,8520	4625	1,420	1,603	9	13,11	7
Compiano	1,8515	3710	1,398	1,747	7	15,34	2
Varsi	1,8391	7972	1,419	1,583	13	29,44	7
Lama Mocogno	1,8368	6373	1,060	2,194	27	16,30	12
Zerba	1,7851	2508	1,293	1,018	6	16,40	5

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Canossa	1,7512	5318	1,332	1,483	10	17,91	6
Baiso	1,7507	7524	1,485	1,431	7	7,10	6
Bore	1,7438	4315	1,599	0,838	2	2,99	2
Guiglia	1,7214	4898	1,426	0,888	9	2,64	7
Gropparello	1,7205	5625	1,377	1,201	9	10,22	8
Maiolo	1,7205	2442	1,613	0,000	2	3,00	2
Vezzano sul Crostolo	1,7021	3766	1,566	0,835	2	0,21	2
Montefiorino	1,6992	4538	1,145	0,999	18	9,34	8
Vernasca	1,6945	7264	1,450	1,197	5	17,09	4
Camugnano	1,6922	9657	1,316	1,196	16	24,30	9
Serramazzoni	1,6786	9333	1,256	1,431	20	18,54	8
Pecorara (Comune di Alta Val Tidone dal 01/01/2018)	1,6746	5362	1,526	1,059	2	1,48	2
Santa Sofia	1,6688	14877	1,501	0,657	10	6,41	8
Fornovo di Taro	1,6659	5764	1,265	1,389	12	12,51	6
Bagno di Romagna	1,6533	23342	1,462	0,507	17	16,56	10
Carpineti	1,5983	8945	1,213	1,422	15	16,70	9
Calestano	1,5939	5707	1,494	0,607	2	1,27	2
Vetto	1,5873	5324	1,274	1,453	7	6,88	6
Verghereto	1,5553	11770	1,282	0,915	12	15,44	10
Villa Minozzo	1,5488	16780	1,099	1,436	23	40,45	13
Toano	1,5410	6728	1,024	1,692	18	18,55	8
Montese	1,5303	8074	1,184	1,170	12	11,64	10
Castiglione dei Pepoli	1,5292	6588	1,349	0,583	7	2,52	6
Cerignale	1,5208	3148	1,448	0,405	1	0,26	1
Lugagnano Val d'Arda	1,5163	5434	1,355	1,134	2	2,87	2
Saludecio	1,5061	3408	1,251	1,017	5	0,96	5
Riolunato	1,4993	4515	1,082	0,377	6	46,78	5
Viano	1,4854	4520	1,363	0,370	3	4,00	3
Neviano degli Arduini	1,4666	10581	1,120	1,013	12	48,62	8
Lizzano in Belvedere	1,4638	8553	1,143	1,308	11	19,89	6
Montecreto	1,4600	3115	1,097	0,910	8	2,66	5
Ventasso	1,4570	25725	1,121	1,242	30	66,12	9
Palanzano	1,4514	7015	1,155	1,199	9	10,44	7
Meldola	1,4401	7892	1,136	1,173	7	30,06	6
Casteldelci	1,4371	4925	1,384	0,088	2	1,00	2

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Pievepelago	1,4245	7637	1,090	0,586	12	34,59	7
Sestola	1,3861	5244	1,139	0,956	6	7,90	5
Valsamoggia	1,3807	17808	0,868	1,115	30	44,16	15
Fanano	1,3684	8985	1,102	1,109	11	4,37	8
Frassinoro	1,3654	9595	1,078	0,803	17	7,88	7
Palagano	1,3477	6040	1,046	0,849	11	4,02	8
Casina	1,3225	6378	1,220	0,394	3	4,54	3
Nibbiano (Comune di Alta Val Tidone dal 01/01/2018)	1,3175	4404	1,088	0,788	5	7,23	4
Castelnovo ne' Monti	1,2977	9661	1,099	0,736	8	7,49	8
Ponte dell'Olio	1,2921	4389	0,999	1,100	6	9,07	4
Tizzano Val Parma	1,2786	7817	1,078	1,009	5	12,12	3
Pennabilli	1,2761	6973	1,186	0,046	5	4,01	4
Pianello Val Tidone	1,2675	3637	1,173	0,369	2	0,66	2
Corniglio	1,2486	16605	1,115	0,540	11	6,86	5
Fiumalbo	1,2107	3930	1,083	0,500	2	4,77	1
Montegridolfo	1,2003	681	1,200	0,000	0	0,00	0
Castel San Pietro Terme	1,1674	14842	0,743	1,213	12	123,66	8
Medesano	1,1664	8856	1,009	0,655	5	11,75	5
Caminata (Comune di Alta Val Tidone dal 01/01/2018)	1,1534	316	1,153	0,000	0	0,00	0
Ozzano dell'Emilia	1,1358	6495	0,777	1,151	8	31,25	6
Castrocaro Terme e Terra del Sole	1,1097	3887	0,993	0,559	2	1,94	2
Salsomaggiore Terme	1,0600	8161	0,962	0,517	3	3,51	3
Langhirano	1,0440	7085	0,945	0,341	4	2,77	3
Lesignano de' Bagni	1,0367	4746	0,942	0,421	2	2,46	2
San Polo d'Enza	1,0358	3273	1,031	0,049	0	0,00	0
Sala Baganza	1,0095	3084	1,009	0,000	0	0,00	0
San Lazzaro di Savena	1,0042	4471	0,600	1,211	10	7,90	8
Rischio "TRASCURABILE" (ammissibili per Decisione CEE n. C93 1619 del 24/06/1993)							
Comacchio-Est	0,9623	6638	0,357	3,05	15	3,7	11
San Clemente	0,93	2079	0,755	0,673	1	5,4	1
Vigolzone	0,9282	4232	0,709	0,743	4	9,18	4
Traversetolo	0,9134	5453	0,856	0,573	0	0	0
Fiorano Modenese	0,8947	2639	0,706	0,665	2	5,5	2
Verucchio	0,8658	2711	0,764	0,258	2	0,61	2
Sassuolo	0,8282	3872	0,711	0,483	2	3,16	2

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Albinea	0,7964	4398	0,745	0,252	1	0,8	1
Casalgrande	0,796	3742	0,307	1,314	6	31,62	4
Scandiano	0,7882	4985	0,546	1,195	3	13,63	2
Mesola	0,7673	8414	0,425	1,153	10	30,6	8
Maranello	0,7666	3272	0,749	0,179	0	0	0
Savignano sul Panaro	0,7297	2544	0,665	0,167	1	1,1	1
Zola Predosa	0,6756	3775	0,359	0,788	2	29,63	2
Quattro Castella	0,6507	4606	0,621	0,039	1	1,05	1
Gazzola	0,6206	4413	0,563	0,291	1	1,25	1
Cesena	0,6178	24944	0,473	0,119	13	12,15	11
Casalecchio di Reno	0,5943	1736	0,493	0,287	1	1,29	1
Bertinoro	0,5667	5699	0,467	0,331	3	3,65	3
Castell'Arquato	0,5632	5217	0,435	0,578	3	3	3
Castelvetro di Modena	0,5623	4972	0,479	0,303	2	3,08	2
Gragnano Trebbiense	0,5436	3456	0,086	0,605	3	45,47	3
Misano Adriatico	0,5392	2239	0,519	0,199	0	0	0
Rivergaro	0,4543	4373	0,439	0,15	0	0	0
Goro	0,368	3045	0,336	0,002	1	0,02	1
Vignola	0,3502	2282	0,238	0,172	2	1,04	2
Agazzano	0,3447	3586	0,301	0,068	1	1,51	1
Codigoro-Est	0,2659	3691	0,162	0,163	3	1,28	3
Ziano Piacentino	0,2632	3289	0,263	0	0	0	0
Carpaneto Piacentino	0,225	6323	0,194	0,075	1	2,1	1
Dozza	0,218	2423	0,218	0	0	0	0
Monticelli d'Ongina	0,1667	4647	0,167	0	0	0	0
Calendasco	0,1665	3727	0,134	0,042	1	0,41	1
San Cesario sul Panaro	0,1567	2735	0,157	0	0	0	0
Castelvetro Piacentino	0,1541	3526	0,154	0	0	0	0
Gossolengo	0,1532	3143	0,105	0,098	1	1,12	1
Rottofreno	0,1509	3448	0,099	0,174	1	1,05	1
Piacenza	0,145	11846	0,132	0,032	1	1	1
Spilamberto	0,1422	2966	0,142	0	0	0	0
Caorso	0,1367	4094	0,137	0	0	0	0
Alseno	0,1298	5550	0,105	0,075	1	0,13	1
Borgonovo Val Tidone	0,117	5166	0,117	0	0	0	0
Sarmato	0,1008	2691	0,101	0	0	0	0
San Giorgio Piacentino	0,1007	4876	0,101	0	0	0	0
Formigine	0,1005	4703	0,076	0,045	1	0,01	1

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Ravenna-Ovest	0,0747	46837	0,071	0,035	0	0	0
Terre del Reno	0,0727	5132	0,072	0,01	0	0	0
Castelfranco Emilia	0,0699	10246	0,037	0,086	2	2,16	2
Castelnuovo Rangone	0,0688	2237	0,069	0	0	0	0
Villanova sull'Arda	0,068	3641	0,068	0	0	0	0
Codigoro-Ovest	0,0523	13338	0,052	0	0	0	0
Castel San Giovanni	0,0468	4465	0,047	0	0	0	0
Comacchio-Ovest	0,0408	21840	0,041	0	0	0	0
Podenzano	0,0366	4452	0,037	0	0	0	0
Cervia-Ovest	0,0361	6222	0,036	0	0	0	0
Pontenure	0,0324	3403	0,032	0	0	0	0
Fiorenzuola d'Arda	0,0315	5972	0,032	0	0	0	0
Cortemaggiore	0,0296	3674	0,03	0	0	0	0
Cadeo	0,0229	3854	0,023	0	0	0	0
San Pietro in Cerro	0,0194	2744	0,019	0	0	0	0
Besenzone	0,0137	2388	0,014	0	0	0	0
Rischio "TRASCURABILE" (NON ammissibili eccetto i casi indicati al paragrafo 4.A del presente bando: fasce di interfaccia e perimetrali da definizione del vigente Piano AIB)							
Coriano	0,9597	4690	0,866	0,629	1	2,07	1
San Giovanni in Marignano	0,8483	2124	0,406	0,648	2	25,64	2
Bologna	0,5157	14073	0,449	0,222	3	13,65	3
Felino	0,459	3833	0,455	0,045	0	0	0
Montiano	0,4587	930	0,459	0	0	0	0
Santarcangelo di Romagna	0,4127	4513	0,355	0	1	7	1
Mezzani (Comune di Sorbolo Mezzani dal 01/01/2019)	0,4025	2870	0,271	0,055	3	2,95	3
Collecchio	0,3708	5892	0,211	0,407	2	21,3	2
Rimini	0,3441	13541	0,344	0	0	0	0
Noceto	0,3419	7961	0,198	0,213	4	24	4
Brescello	0,3209	2453	0,242	0,793	0	0	0
Longiano	0,3155	2365	0,274	0	1	0,1	1
Imola	0,2923	20503	0,214	0,205	2	41,1	2
Boretto	0,2691	1867	0,269	0	0	0	0
Riccione	0,2124	1746	0,212	0	0	0	0
Colorno	0,1767	4861	0,177	0	0	0	0
Calderara di Reno	0,1759	4073	0,058	0,379	3	1,59	1
Fidenza	0,1758	9510	0,15	0,15	1	0,5	1
Montecchio Emilia	0,1696	2464	0,102	0	1	3	1

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Bellaria-Igea Marina	0,1624	1812	0,162	0	0	0	0
Polesine Zibello	0,1588	4847	0,159	0	0	0	0
Savignano sul Rubicone	0,1505	2319	0,15	0	0	0	0
Ostellato	0,1497	17386	0,021	0,409	2	56,08	1
Gualtieri	0,1496	3551	0,15	0	0	0	0
Gambettola	0,1455	778	0,103	0,425	0	0	0
Luzzara	0,1403	3874	0,14	0	0	0	0
Roccabianca	0,1341	4016	0,134	0	0	0	0
Pieve di Cento	0,132	1588	0,132	0	0	0	0
Cattolica	0,1282	607	0,128	0	0	0	0
Forlì	0,1268	22836	0,122	0,002	1	0,01	1
Ro (Comune di Riva del Po dal 01/01/2019)	0,1255	4306	0,1	0,033	1	0,05	1
Sissa Trecasali	0,117	7189	0,117	0	0	0	0
Modena	0,1164	18345	0,104	0,015	2	0,61	1
Guastalla	0,1112	5248	0,111	0	0	0	0
Cesenatico	0,107	4528	0,107	0	0	0	0
Montechiarugolo	0,1023	4797	0,078	0	1	0,8	1
Galliera	0,1017	3716	0,102	0	0	0	0
Baricella	0,0927	4561	0,093	0	0	0	0
Molinella	0,0911	12787	0,091	0	0	0	0
Berra (Comune di Riva del Po dal 01/01/2019)	0,0897	6858	0,09	0	0	0	0
Lagosanto	0,0884	3435	0,088	0	0	0	0
Forlimpopoli	0,088	2440	0,088	0	0	0	0
Rubiera	0,0834	2518	0,082	0,016	0	0	0
Reggiolo	0,0817	4302	0,082	0	0	0	0
Bagnolo in Piano	0,0806	2672	0,034	0,042	1	0,77	1
Torriale	0,0803	3731	0,048	0	1	1	1
Castel Bolognese	0,0802	3228	0,08	0	0	0	0
Cavriago	0,0787	1701	0,079	0	0	0	0
Faenza	0,0787	21587	0,075	0,034	0	0	0
Castel Maggiore	0,0774	3092	0,077	0	0	0	0
Cavezzo	0,0772	2683	0,077	0	0	0	0
Parma	0,076	26059	0,065	0,002	2	3,1	2
San Possidonio	0,075	1704	0,075	0	0	0	0
San Mauro Pascoli	0,0697	1732	0,07	0	0	0	0
Camposanto	0,0683	2265	0,068	0	0	0	0
Sala Bolognese	0,0676	4567	0,068	0	0	0	0

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Fontevivo	0,0658	2591	0,066	0	0	0	0
Argelato	0,0654	3512	0,065	0	0	0	0
Reggio nell'Emilia	0,0639	23157	0,047	0,018	3	1,94	2
Fusignano	0,0632	2462	0,063	0	0	0	0
San Prospero	0,0628	3448	0,063	0	0	0	0
Sorbolo (Comune di Sorbolo Mezzani dal 01/01/2019)	0,0606	3953	0,061	0	0	0	0
Gatteo	0,0592	1416	0,059	0	0	0	0
Malalbergo	0,0588	5384	0,059	0	0	0	0
Ferrara	0,0578	40454	0,058	0	0	0	0
Sant'Ilario d'Enza	0,0557	2026	0,056	0	0	0	0
Novellara	0,0552	5815	0,055	0	0	0	0
Castello d'Argile	0,0546	2905	0,055	0	0	0	0
Medolla	0,0536	2680	0,054	0	0	0	0
Campogalliano	0,0536	3514	0,054	0	0	0	0
Carpi	0,0532	13147	0,053	0	0	0	0
Soliera	0,0525	5139	0,053	0	0	0	0
Nonantola	0,0479	5536	0,048	0	0	0	0
Lugo	0,0473	11697	0,047	0	0	0	0
Castenaso	0,0473	3575	0,047	0	0	0	0
Bentivoglio	0,0467	5111	0,047	0	0	0	0
Alfonsine	0,0464	10673	0,046	0	0	0	0
Mirandola	0,0462	13706	0,046	0	0	0	0
Campegine	0,0461	2211	0,046	0	0	0	0
Concordia sulla Secchia	0,0452	4119	0,045	0	0	0	0
Cento	0,0451	6477	0,045	0	0	0	0
Argenta	0,0446	31107	0,045	0	0	0	0
Sant'Agata Bolognese	0,0441	3477	0,044	0	0	0	0
Anzola dell'Emilia	0,0435	3659	0,044	0	0	0	0
Bastiglia	0,0435	1052	0,043	0	0	0	0
Budrio	0,0413	12016	0,041	0	0	0	0
Fontanellato	0,0409	5386	0,041	0	0	0	0
Gattatico	0,0407	4237	0,041	0	0	0	0
Russi	0,0404	4607	0,04	0	0	0	0
Medicina	0,0403	15911	0,04	0	0	0	0
Bomporto	0,0403	3912	0,04	0	0	0	0
San Giovanni in Persiceto	0,0401	11440	0,034	0,06	0	0	0
Castelnuovo di Sotto	0,0389	3461	0,039	0	0	0	0

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Correggio	0,0375	7776	0,038	0	0	0	0
Sant'Agata sul Santerno	0,0375	949	0,038	0	0	0	0
Novi di Modena	0,0375	5186	0,037	0	0	0	0
Bondeno	0,0373	17521	0,037	0	0	0	0
Soragna	0,0373	4538	0,037	0	0	0	0
Cadelbosco di Sopra	0,0371	4415	0,037	0	0	0	0
Finale Emilia	0,0369	10474	0,037	0	0	0	0
San Martino in Rio	0,0362	2264	0,036	0	0	0	0
Bagnacavallo	0,036	7957	0,036	0	0	0	0
Ravarino	0,0353	2849	0,035	0	0	0	0
Conselice	0,0348	6032	0,035	0	0	0	0
Granarolo dell'Emilia	0,0344	3440	0,034	0	0	0	0
Crevalcore	0,0338	10268	0,013	0,001	2	0,6	2
Cotignola	0,0331	3496	0,033	0	0	0	0
Tresigallo (Comune di Tresignana dal 01/01/2019)	0,0329	2073	0,033	0	0	0	0
San Secondo Parmense	0,0323	3820	0,032	0	0	0	0
San Pietro in Casale	0,032	6585	0,032	0	0	0	0
Minerbio	0,0315	4305	0,032	0	0	0	0
Bagnara di Romagna	0,0308	1001	0,031	0	0	0	0
Bibbiano	0,0291	2806	0,029	0	0	0	0
Rolo	0,0284	1403	0,028	0	0	0	0
Solarolo	0,0281	2624	0,028	0	0	0	0
Massa Lombarda	0,0277	3723	0,028	0	0	0	0
Mordano	0,027	2148	0,027	0	0	0	0
Poggio Renatico	0,0265	7979	0,027	0	0	0	0
San Felice sul Panaro	0,0242	5158	0,024	0	0	0	0
Poviglio	0,0227	4367	0,023	0	0	0	0
Vigarano Mainarda	0,0219	4228	0,022	0	0	0	0
Fabbrico	0,0216	2309	0,022	0	0	0	0
Fiscaglia	0,0216	11581	0,022	0	0	0	0
Busseto	0,0204	7638	0,02	0	0	0	0
San Giorgio di Piano	0,0176	3043	0,018	0	0	0	0
Campagnola Emilia	0,0173	2474	0,017	0	0	0	0
Formignana (Comune di Tresignana dal 01/01/2019)	0,0168	2236	0,017	0	0	0	0
Portomaggiore	0,0165	12649	0,017	0	0	0	0
Rio Saliceto	0,0159	2256	0,016	0	0	0	0
Castel Guelfo di Bologna	0,0145	2862	0,015	0	0	0	0

Comune/Ambito territoriale	Indice di rischio	Superficie territoriale (ha)	Valutazione pericolosità potenziale per gli incendi calcolata sulla base delle caratteristiche territoriali di uso del suolo e fitoclimatiche	Valutazione dell'attitudine all'espandersi del fuoco nell'intorno delle superfici già incendiate e dei punti di innesco del passato	Numero incendi nel periodo di osservazione	Superfici (ha) percorse da incendio nel periodo di osservazione	N° annate con eventi nel periodo di osservazione
Masi Torello	0,0135	2294	0,013	0	0	0	0
Voghiera	0,0132	4056	0,013	0	0	0	0
Copparo	0,0119	15711	0,012	0	0	0	0
Jolanda di Savoia	0,0117	10819	0,012	0	0	0	0
Comuni non ancora classificati dal vigente Piano AIB della Regione Emilia-Romagna , in quanto aggregati al territorio regionale per effetto della Legge 28 maggio 2021, n. 84: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione:							
Montecopiolo	AMMISSIBILI – Zone a medio rischio da Decisione C.E. n. C(93) 1619 del 24 giugno 1993						
Sassofeltrio							

Allegato A4)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI
CATASTROFICI**SCHEMA DI PIANO DI COLTURA, CONSERVAZIONE
E MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI****PREMESSA**

Il presente schema di Piano di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi previsto dalla scheda di MISURA 8 - Tipo di operazione 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014-2020 riguarda tutti gli interventi effettuati con i finanziamenti di cui al suddetto P.S.R. e fissa le buone pratiche cui il beneficiario (almeno durante il periodo di vincolo di destinazione) e il proprietario e/o il possessore (nel periodo successivo alla scadenza del vincolo di destinazione) devono attenersi affinché con gli interventi realizzati siano conseguiti gli obiettivi previsti dal Reg. (CE) n. 1305/2013 dagli atti di concessione del finanziamento e dalla normativa vigente.

Il beneficiario, attraverso un tecnico qualificato, avrà cura di redigere e presentare lo schema di "Piano di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi", sottoscritto dal/i proprietari e dal/dai possessore/i dei terreni, contestualmente al progetto di cui costituisce parte integrante.

Il "Piano di coltura e conservazione e manutenzione degli interventi", con le eventuali variazioni e prescrizioni integrative conseguenti a modifiche del progetto, sottoscritto dal beneficiario, dal proprietario e possessore, deve essere approvato prima della presentazione della domanda di pagamento finale dall'Ente competente in materia forestale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti.

Il Piano impegna il beneficiario alla gestione dei boschi e/o conservazione delle opere oggetto di sostegno per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto, e, per gli interventi selvicolturali, impegna altresì il proprietario/possessore fino a "fine turno" della specie forestale prevalente e/o secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.

Dovrà esser garantita la coerenza anche con quanto riportato nel cap. 3 "La prevenzione" del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – anni 2017-2021" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1172 del 02.08.2017 e ss.mm.ii, nonché al Piano forestale regionale 2014-2020 adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 389 del 15 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni.

I riferimenti normativi sono:

- art. 54 e 91 R.D.L. 30 Dicembre 1923 n. 3267;
 - art. 10 Legge 27 Dicembre 1977 n. 984;
 - art. 10 L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
 - art. 11 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018;
-

Possessore e titolo di possesso:

Indirizzo:

Proprietario (se diverso dal possessore):

Beneficiario contributo:

Tipo di operazione 8.3.01 PSR 2014-2020 - n. domanda di sostegno:

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Comune:

Località:

Foglio:

Mappale:

Superficie di intervento (ha):

Tipo di intervento:

Composizione specifica:

Natura dei terreni:

Inquadramento fitoclimatico:

Descrizione e obiettivi dell'intervento

Caratteristiche del soprassuolo dopo l'intervento

In questo capitolo occorre fare una descrizione sintetica del soprassuolo dell'area dopo l'intervento, eventualmente corredata da immagini fotografiche.

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL BUON ESITO E IL MANTENIMENTO DELL'INTERVENTO

- Il proprietario e/o possessore è a conoscenza del fatto che le superfici in oggetto sono assoggettate alle norme in materia forestale e in particolare al Regolamento forestale regionale vigente (R.R. n. 03/2018): pertanto riconosce il divieto di destinare la superficie a bosco ad altra copertura o uso del suolo incompatibile con la conservazione dello stesso.
- Il proprietario e/o possessore è tenuto alla custodia e alla corretta gestione delle superfici interessate dagli interventi al fine di assicurare la conservazione e il buono stato colturale dei soprassuoli, contrastando tempestivamente ogni causa avversa ed in particolare qualsiasi azione che possa provocare pericolo di incendio o altri danni al bosco ripristinando le condizioni da ogni danno occasionale eventualmente subito quando questa possa compromettere lo sviluppo e/o la rinnovazione del bosco o la funzionalità delle opere realizzate o ripristinate.
- Nelle aree oggetto di piantumazione/rinfoltimento non può essere autorizzato il pascolo; sono consentite le misure di contenimento dei danni al novellame e alle specie vegetali accessorie causate dalla fauna selvatica purché previste dal Piano faunistico-venatorio e, in caso di presenza di Area naturale protetta, autorizzate dal relativo Ente di gestione. In caso di manifestazione di gravi problemi fitosanitari sono ammessi tagli con sgombero della vegetazione tagliata. Per quanto riguarda altri interventi ammessi a seconda della tipologia di soprassuolo si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento forestale vigente.
- I boschi oggetto di intervento e le infrastrutture realizzate o ripristinate non possono essere trasformati in altra copertura o uso del suolo, né essere destinati ad usi incompatibili con la normativa di settore e con gli impegni assunti all'atto di presentazione della domanda di contributo.
- Per quanto non contemplato nel presente piano di coltura e conservazione, dovranno essere osservate le norme specifiche previste dal Regolamento forestale regionale.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Riportare un cronoprogramma di massima delle operazioni colturali volte al conseguimento a lungo termine degli obiettivi previsti (eventuali cure colturali, risarcimento delle fallanze, tagli intercalari e/o di fine turno, etc.).

ATTO DI ACCETTAZIONE IMPEGNI ED ASSENSO AD ESEGUIRE L'INTERVENTO

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. _____ in data _____,
 residente a _____ Prov. _____, **beneficiario/proprietario/possessore** dell'area oggetto
 degli interventi di cui al Progetto _____, n. di Domanda _____,
 redatto e realizzato da (*nome beneficiario*) _____

DICHIARA

- A) Come **beneficiario /possessore /proprietario** di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi a quanto dettato nel presente "Schema di Piano di Coltura e Conservazione", formulato in n. ___ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- B) Come **proprietario/comproprietario/possessore** di concedere l'assenso al beneficiario per eseguire a spese del beneficiario gli interventi in progetto;
- C) Come **beneficiario** di impegnarsi durante il vincolo di destinazione a mantenere la destinazione d'uso e gli impegni manutentivi previsti e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone, o a beni pubblici o privati;
- D) Come **proprietario**, nel caso l'attuale titolo di possesso dei terreni non copra il periodo di durata del vincolo di destinazione previsto dalle normative, di impegnarsi a prolungare idoneamente la validità del contratto in essere col beneficiario per coprire almeno la durata di tale vincolo di destinazione (il titolo di possesso aggiornato dovrà essere caricato nel fascicolo aziendale anagrafico prima della presentazione della domanda di pagamento);
- E) Come **proprietario/possessore**, di impegnarsi a mantenere gli impegni manutentivi dettati dal presente Piano oltre il periodo di vincolo quinquennale di destinazione e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone, o a beni pubblici o privati.

Data e luogo: _____

Firma

Il beneficiario _____

Il proprietario/i proprietari _____

Il possessore _____

Allegare tutti i documenti d'identità validi dei firmatari

Allegato A5)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

Motivazioni tecniche a supporto della richiesta di attribuzione dei punteggi di priorità

Fac - simile di schema da inserire nella Relazione generale.

Codice lotto	Parametri di priorità per i quali si chiede punteggio	Motivazione della richiesta di attribuzione del punteggio
Es. 5011040.2016.42622	Es. aree forestali e naturali comprese nelle aree protette adiacenti la costa adriatica soggette ad elevata pressione turistica e con presenza di un considerevole numero di infrastrutture	Indicare strumento di pianificazione, atto normativa secondo cui il Beneficiario ritiene che quel lotto ricada in quell'area preferenziale o possieda quell'attributo o le eventuali motivazioni tecniche
Es. 5011040.2016.42622	Es. Gestione associata dei boschi	Indicare strumento di pianificazione, atto normativa secondo cui il Beneficiario ritiene che quel lotto ricada in quell'area preferenziale o possieda quell'attributo o le eventuali motivazioni tecniche
Es. 5011040.2016.50341	Es. Zona di tutela delle risorse idriche	Indicare strumento di pianificazione, atto normativa secondo cui il Beneficiario ritiene che quel lotto ricada in quell'area preferenziale o possieda quell'attributo o le eventuali motivazioni tecniche

Elenco parametri di priorità (tutti eccetto priorità tecniche) per i quali indicare la motivazione della richiesta di attribuzione del punteggio per **ciascun lotto:**

- Superfici forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).
- Aree forestali e naturali comprese nelle aree protette adiacenti la costa adriatica soggette ad elevata pressione turistica e con presenza di un considerevole numero di infrastrutture.
- Complessi forestali costituiti prevalentemente da boschi di conifere adiacenti le aree urbane o con presenza diffusa di costruzioni ad uso abitativo o produttivo.
- Aree forestali e naturali che ospitano habitat di interesse comunitario e altre aree di rilevante importanza ecologica ed ambientale come le zone A "di protezione integrale" dei parchi
- Aree forestali il cui accesso risulti precluso ai mezzi terrestri A.I.B
- Altre aree ad alto e medio rischio
- Boschi monospecifici di conifere sensibili ad attacchi da *Ips typographus* individuati dal servizio fitosanitario
- Altri boschi a rischio di degrado a seguito di eventi meteorologici

- Zone di tutela delle risorse idriche (Zone vulnerabili ai nitrati - Direttiva 91/676/CEE L.R. n. 50/1995, Piano di Tutela delle Acque; Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali; Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR) Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP) Piano di Tutela delle Acque, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP) Piano di Tutela delle Acque, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali; Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque).
- Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
- Parchi, riserve naturali (statali e regionali), siti rete Natura 2000 (SIC e ZPS), paesaggi naturali e seminaturali protetti e aree di riequilibrio ecologico
- Foreste con piani di gestione vigenti
- Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione: aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17, 19 e 25), aree di cui all'art. 136 del Dlgs. 42/2004 e s.m.i.) e dal sito UNESCO "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po".
- Habitat dei SIC e delle ZPS, foreste HNV in particolare
- Gestione associata dei boschi
- Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio (FEASR e FESR)
- Appartenenza alle aree interne - Delibera n. 473/2016
- Territori dei comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%) - Allegato 2 Delibera n. 1287/2012
- Boschi ubicati nei comuni a basso indice di boscosità (inferiore al 10%) - Allegato 2 Delibera n. 1287/2012
- Interventi integrati di sistemazione idraulico-forestale di versante (suolo e soprassuolo)
- Interventi conservativi di infrastrutture pubbliche a servizio delle aree forestali
- Interventi conservativi di altre infrastrutture

Allegato A6)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI**PREZZI MINIMI UNITARI
PER LA STIMA DEI VALORI DEI PRODOTTI LEGNOSI**

ottenuti dall'intervento finanziato

(valori all'imposto e pronti per carico su autocarro)

ASSORTIMENTI E SPECIE	Legna da ardere e biomasse energetiche Euro/q.le*	Legname per uso industriale e paleria Euro/m³*
Latifoglie a legno duro (Faggio, specie quercine, carpino, etc.)	4,50	50,00
Latifoglie a legno tenero (Pioppi, Salici, Ontani, etc.) e conifere	2,50	35,00
Castagno	2,50	50,00
Cimali e ramaglie, prodotti di scarto	1,00	

*Per piante morte o danneggiate, a seguito di eventi meteorologici, incendio boschivo e comprovati attacchi da organismi nocivi, si può applicare una riduzione del 50%.

Per modesti quantitativi fino a 100 q.li per progetto è ammesso applicare una riduzione dei prezzi unitari fino al 50%.

Resta inteso che il progettista potrà, in fase di perizia estimativa, utilizzare prezzi unitari di importo maggiore, motivando adeguatamente la scelta in base alle condizioni specifiche del mercato nell'area di intervento e fornendo idonea documentazione a supporto (tre preventivi, listini prezzi specifici, aste analoghe in zona, etc.).

Allegato A7)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

ELENCO PREZZI INTEGRATIVO ALLA DELIBERAZIONE N. 367 DEL 15/04/2015

valido per taluni interventi selvicolturali e per le operazioni di esbosco

Per il presente bando sostitutivo, altresì, delle voci dell'Elenco dei prezzi n. 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53.

Si specifica, inoltre, che la voce n. 45 "Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia transitoria di latifoglie miste (...)" potrà essere applicata, alle medesime condizioni di intervento, anche ai popolamenti di conifere. Le voci di diradamento a pianta potranno essere utilizzate in casi del tutto eccezionali, come interventi particolarmente localizzati o non omogenei, ovvero per tagli con densità minima inferiore al 20%, come stabilita nei seguenti nuovi prezzi.

DIRADAMENTI		U.M.	Costo unitario
D1*	Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati da avversità atmosferiche, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo dal 20% al 50% degli individui morti o danneggiati.	ha	2.900,00
D2*	Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati da avversità atmosferiche, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo di oltre il 50% degli individui morti o danneggiati.	ha	4.100,00

D3*	Interventi di prevenzione in boschi adiacenti o perimetrali a infrastrutture, edifici e aree urbane a elevato rischio di incendio, come le aree di interfaccia, aree esterne alle fasce di rispetto delle reti tecnologiche, etc. Consistenti in diradamenti anche irregolari a carico di tutte le forme strutturali del bosco, nell'eliminazione parziale del sottobosco e delle piante instabili, l'eventuale eliminazione totale della vegetazione nei limiti previsti dall'art. 18 del Reg. Forestale e dal Piano AIB, nella pulizia della necromassa a terra, in sramatura, depezzamento e idonea sistemazione/allontanamento/cippatura, ogni altro onere compreso.	ha	4.500,00
------------	--	----	----------

I costi di **esbosco** sono riconoscibili attraverso l'utilizzo, anche integrato, delle seguenti voci valide per il trasporto del legname ottenuto dagli interventi finanziati, dal letto di caduta e luogo di primo allestimento, fino al più vicino sito di imposto, che è da intendersi come la più vicina area, presente sulla viabilità principale camionabile, disponibile e adatta all'accatastamento in sicurezza del materiale.

ESBOSCO		U.M.	Costo unitario
E1*	Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.		
A	<i>Su pista a strascico fino a 200 m di distanza</i>	m ³	25,00 €
B	<i>Su pista a strascico da 200 m a 700 m di distanza</i>	m ³	40,00 €
C	<i>Su pista a strascico oltre i 700 m di distanza</i>	m ³	50,00 €
E2*	Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.		
A	<i>Su pista con rimorchio o gabbie fino a 800 m di distanza</i>	m ³	10,00 €
B	<i>Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di distanza</i>	m ³	15,00 €
C	<i>Su pista con rimorchio oltre i 3000 m di distanza</i>	m ³	20,00 €
E3*	Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.		
A	<i>Ad argano di tipo tradizionale</i>	m ³	50,00 €

B	<i>A stazione motrice mobile medio/leggera con potenza inferiore ai 30 Kw</i>	m ³	55,00 €
C	<i>A stazione motrice mobile medio/pesante con potenza superiore a 30 kW</i>	m ³	60,00 €
E4*	Esbosco di legname mediante l'utilizzo di canalette in polietilene. Il costo comprende il montaggio e lo smontaggio delle stesse canalette e ogni altro onere.	m ³	35,00 €
E5*	Esbosco di legname mediante l'utilizzo di animali da soma. Il costo comprende ogni altro onere.	m ³	60,00 €
* Possibile incremento del 15% del prezzo per lavorazioni effettuate in terreni con pendenze medie superiori al 30%.			

Allegato A8)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI**DICHIARAZIONE SULLA RECUPERABILITÀ DELL'IVA**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto (nome)..... (cognome) nato a..... il in qualità di Legale Rappresentante/RUP del, in relazione all'art. 69, par. 3, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2013 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

che l'**IVA** collegata agli investimenti proposti nel progetto, relativo alla domanda di sostegno n. presentata sul Tipo di Operazione 8.3.01 - annualità 2021-2022:

(selezionare una delle seguenti alternative)

- non è recuperabile, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 37, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della normativa nazionale in materia;
- è recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale in materia e pertanto non ammissibile a contributo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per mezzo PEC al Servizio competente (segrprn@regione@postacert.regione.emilia-romagna.it) qualsiasi variazione che possa avere effetto sulla presente dichiarazione, dalla data di sottoscrizione/presentazione della stessa, fino all'eventuale pagamento a saldo del contributo di cui al presente bando.

(il Legale Rappresentante – il RUP)

Firmato digitalmente

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI VINCOLI NELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO**

ed elenco di pareri, concessioni, nulla osta, segnalazioni, atti di assenso ed ogni eventuale ulteriore procedimento autorizzativo necessario, richiesto e/o acquisito per la realizzazione degli interventi.

Vincoli presenti nell'area/relativo procedimento autorizzativo	Sì/No	Tipologia procedimento	Motivazione ev. esenzione	Ente competente	Estremi della richiesta (data, protocollo)	Estremi del rilascio (data, protocollo)
Area soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923)						
Procedure del Regolamento forestale regionale (R.R. n. 3/2018)		Autorizzazione/comunicazione				
Paesaggio: Bene di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 146 – D.Lgs. n. 42/2004)		Semplificata/normale				
Paesaggio: Area tutelata per legge (artt. 142 e 146 – D.Lgs. n. 42/2004)		Semplificata/normale				
Sito della Rete Natura 2000 – VINCA (D.P.R. n. 357/1997 – L.R. n. 4/2021)						
Area protetta – Nulla Osta (art. 13 L. n. 394/1991 - art. 40 L.R. n. 6/2005)						
Opere idrauliche (artt. 93 e seguenti R.D. n. 523/1904)						
Area percorsa dal fuoco (art. 10 L. n. 353/2000)						
Edilizia (SCIA, Permesso di costruire, CILA etc.)		Scia, permesso di costruire...				
Altro, specificare:						

Il progettista incaricato

Il RUP
(solo Enti pubblici)

Allegato A10)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI DOPPI FINANZIAMENTI**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto (nome) (cognome) nato a

il in qualità di Legale Rappresentante (e/o RUP per gli Enti pubblici) del

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

(selezionare solo una delle seguenti alternative)

ai fini della **concessione** / **liquidazione** del contributo, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014:

(selezionare solo una delle seguenti alternative)

di NON avere chiesto e/o ottenuto altri contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali o di qualsiasi altra fonte per le spese e gli interventi previsti dal progetto allegato alla presente domanda;

di avere chiesto e/o ottenuto altri contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali o di qualsiasi altra fonte per le spese e gli interventi previsti dal progetto allegato alla presente domanda;

(selezionare solo una delle seguenti alternative)

di NON avere chiesto e/o ricevuto altri contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali o di qualsiasi altra fonte (es. ATERSIR) per interventi ricadenti nella medesima area di intervento nei sette anni precedenti alla presentazione della presente domanda;

avere chiesto e/o ricevuto altri contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali o di qualsiasi altra fonte (es. ATERSIR) **per interventi ricadenti nelle medesime aree di intervento nei 7 anni precedenti alla presentazione della presente domanda**, che riguardano i costi e i relativi importi, come da elenco seguente, e di cui è in grado di produrre la documentazione tecnico-amministrativa e i relativi giustificativi di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione, ed eventuale liquidazione, del sostegno di cui al presente bando.

Ente concedente: _____

Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione: _____

Importo dell'agevolazione: _____

Data di concessione: _____

Nome del progetto finanziato: _____

Sintesi degli interventi/opere/beni/servizi finanziati: _____

Data di chiusura del progetto (presunta, se non ancora concluso): _____

*(in caso di più contributi, riprodurre una scheda come la seguente per ciascuno)**(il Legale Rappresentante/il RUP)*

Firmato digitalmente

Allegato A11)

Tipo di operazione 8.3.01

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI**DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(selezionare tra le seguenti alternative)

Il sottoscritto (nome) (cognome) nato a il in qualità di Legale Rappresentante (e/o RUP per gli Enti pubblici) del ai fini della **concessione** / **liquidazione** del contributo, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA**(selezionare solo una delle seguenti alternative)** **di essere** **di non essere**

destinatario di un ordine di recupero pendente, per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

(Se positivo, specificare: _____)

(SOLO PER BENEFICIARI PRIVATI - selezionare solo una delle seguenti alternative) **di trovarsi** **di non trovarsi**

nella condizione di "impresa in difficoltà" come definita dal capitolo 2 degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01).

(il Legale Rappresentante – il RUP)

Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2021, N. 2256

Regolamento generale Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera

1) di approvare le modifiche al Regolamento generale Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale inviato con note acquisite agli atti ns. prot. n. 755325.E del 20/12/2018 e 201024 del 9/3/2021;

2) di approvare il Regolamento generale Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, secondo il testo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibe-

razione, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

3) di pubblicare il Regolamento di cui all'allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32 comma 4 della LR 6/2005;

4) di pubblicare il Regolamento sul sito web della Regione al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg_parchi/regolamentiparchi-emiliaorientale

5) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente completo di cartografia del Parco interattiva, al fine di facilitarne la consultazione e di darne adeguata evidenza pubblica;

6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA ORIENTALE

REGOLAMENTO

DEL PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL'ABBADESSA

Ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000"

Sommario

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	7
CAPO I – COMPITI DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL PARCO	7
Art. 1 - Contenuti, efficacia, validità	7
Art. 2 - Regolamenti specifici di settore	7
TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO.....	8
CAPO I – CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'AREA PROTETTA.....	8
Art. 3 - Parere di conformità	8
Art. 4 - Nulla osta	8
Art. 5 - Autorizzazione.....	8
CAPO II – PROCEDURE RELATIVE AL SITO NATURA 2000 IT4050001 “GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA”	9
Art. 6 - Valutazione d'incidenza.....	9
TITOLO 3 - TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E SEMINATURALE	10
CAPO I – TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO	10
Art. 7 - Generalità	10
Art. 8 - Sito IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa”	10
Art. 9 - Tutela degli habitat di interesse comunitario.....	11
Art. 10 - Tutela delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico	11
Art. 11 - Presenza e cartografia di habitat.....	12
CAPO II – TUTELA FAUNA.....	13
Art. 12 - Tutela della fauna selvatica - Norme generali.....	13
Art. 13 - Ulteriori divieti a tutela della fauna.....	13
Art. 14 - Prevenzione all'introduzione di specie animali esotiche invasive e contrasto alla loro diffusione o presenza	14
Art. 15 - Criteri per il ripopolamento e la reintroduzione di specie animali autoctone e per l'immissione di specie non autoctone	14
Art. 16 - Ricerca e monitoraggio sul patrimonio naturale.....	14
Art. 17 - Osservazione di flora e fauna e realizzazione di riprese video-fotografiche.....	15
CAPO III – GESTIONE DELLA FAUNA E ATTIVITA' CONNESSE	15
Art. 18 - Attività venatoria, cinegetica e di ripopolamento faunistico	15
Art. 19 - Attività di controllo della fauna omeoterma	17
Art. 20 - Munizioni per l'attività venatoria e il controllo faunistico	18
Art. 21 - Norme relative alla fauna alloctona	18
Art. 22 - Gestione della fauna ittica e dell'attività di pesca.....	18

Art. 23 - Cani e altri animali d'affezione.....	19
CAPO IV - TUTELA DI FLORA E VEGETAZIONE	19
Art. 24 - Ambito di applicazione, generalità	19
Art. 25 - Tutela della flora.....	19
Art. 26 - Flora particolarmente protetta	20
Art. 27 - Raccolta di vegetali per la ricerca scientifica, la divulgazione scientifica e per attività vivaistica o officinale	21
Art. 28 - Elementi vegetali di particolare pregio	21
Art. 29 - Alberi cavitati, vecchi o destinati all'invecchiamento	22
Art. 30 - Piante ornamentali e sistemazione del verde	22
Art. 31 - Comunicazione dei tagli della vegetazione nell'ambito della pertinenza stradale..	22
CAPO V – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.....	23
Art. 32 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei	23
Art. 33 - Limiti alla raccolta dei funghi epigei	23
Art. 34 - Modalità di raccolta dei funghi epigei.....	23
Art. 35 - Agevolazioni alla raccolta dei funghi epigei per i proprietari e conduttori di fondi situati all'interno della zona C	24
Art. 36 - Raccolta riservata di funghi epigei in area contigua.....	24
Art. 37 - Raccolta dei tartufi	24
Art. 38 - Specie di tartufi di cui è ammessa la raccolta, periodi e limiti della stessa	25
Art. 39 - Modalità e periodi di raccolta dei tartufi	25
Art. 40 - Agevolazioni alla raccolta dei tartufi per i proprietari e conduttori di fondi situati all'interno della zona C.....	25
Art. 41 - Raccolta dei tartufi riservata in area contigua.....	26
Art. 42 - Tartufaie coltivate.....	26
Art. 43 - Raccolta di frutti e altri prodotti del sottobosco ad uso personale	26
Art. 44 - Sospensione dell'attività di raccolta.....	26
Art. 45 - Aree osservatorio	27
CAPO VI – TUTELA E GESTIONE DEI BOSCHI E DEGLI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE.....	27
Art. 46 - Riferimenti generali	27
Art. 47 - Tutela e gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate.....	27
Art. 48 - Norme di tutela per arbusteti e cespuglieti.....	29
Art. 49 - Carta della naturalità e della gestione degli ambiti forestali	29
CAPO VII – TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI – INDICAZIONI PER LE ATTIVITA' AGRICOLA E ZOOTECNICA	30
Art. 50 - Riferimenti generali	30
Art. 51 - Tutela degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio rurale.....	30
Art. 52 - Bacini a fini irrigui	31

Art. 53 -	Divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM).....	31
Art. 54 -	Chiusura dei fondi	31
Art. 55 -	Prescrizioni per lavorazioni agricole e colture protette.....	32
Art. 56 -	Utilizzo di fitofarmaci, diserbanti e altri prodotti di sintesi.....	32
Art. 57 -	Concimazioni e spandimenti.....	32
Art. 58 -	Divieto di bruciare stoppie e residui colturali.....	33
Art. 59 -	Messa a coltura di terreni saldi.....	33
Art. 60 -	Attività zootecniche	33
Art. 61 -	Attività di pascolo	33
CAPO VIII –	AMBIENTI ACQUATICI E RISORSA IDRICA.....	34
Art. 62 -	Tutela dei corpi idrici, specchi d'acqua e sorgenti.....	34
Art. 63 -	Prelievi idrici e tutela della risorsa	35
CAPO IX –	TUTELA DELLE GROTT E ATTIVITA' SPELEOLOGICA	35
Art. 64 -	Tutela delle cavità naturali e artificiali	35
Art. 65 -	Attività di ricerca speleologica	36
Art. 66 -	Interventi in ambiente carsico (aree esterne agli ingressi e aree ipogee).....	37
TITOLO 4 -	ACCESSO, FRUIZIONE, SENTIERISTICA.....	38
CAPO I –	ACCESSIBILITA' E CIRCOLAZIONE	38
Art. 67 -	Accessibilità pedonale.....	38
Art. 68 -	Accesso e fruizione con mountain bike o biciclette.....	38
Art. 69 -	Accessibilità e transito con mezzi motorizzati.....	38
Art. 70 -	Transito nella rete stradale.....	39
Art. 71 -	Sorvolo di velivoli	40
Art. 72 -	Convenzioni con proprietà private	41
CAPO II –	FRUIZIONE DEL TERRITORIO	41
Art. 73 -	Campeggio e bivacco.....	41
Art. 74 -	Uso del fuoco	41
Art. 75 -	Abbandono rifiuti, dispersioni, emissioni.....	42
Art. 76 -	Attività, eventi o manifestazioni sportive, ricreative e culturali.....	42
CAPO III –	RETE SENTIERISTICA.....	44
Art. 77 -	Riconoscibilità e classificazione dei sentieri	44
Art. 78 -	Cura e manutenzione dei sentieri.....	44
Art. 79 -	Disposizioni generali per l'utilizzo dei sentieri.....	45
TITOLO 5 -	ATTIVITÀ EDILIZIE, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE	46
CAPO I –	PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI.....	46
Art. 80 -	Principi generali.....	46
Art. 81 -	Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia	46
Art. 82 -	Area di pertinenza	46

Art. 83 - Interventi edilizi e su altri manufatti in relazione alla tutela di habitat e specie	46
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE.....	47
Art. 84 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente	47
Art. 85 - Indicazioni generali per gli interventi su edifici di interesse storico.....	48
Art. 86 - Interventi non soggetti a richiesta di nulla-osta.....	48
CAPO III – INTERVENTI E OPERE PERTINENZIALI, ELEMENTI DI ARREDO	49
Art. 87 - Manufatti pertinenziali a servizio di edifici esistenti – Generalità.....	49
Art. 88 - Gazebo	50
Art. 89 - Pergolati.....	50
Art. 90 - Tettoie per ricovero autovetture.....	51
Art. 91 - Strutture precarie di ricovero attrezzi	51
Art. 92 - Piscine	52
CAPO IV – RIPARI PER ANIMALI DETENUTI PER FINALITA' DI TEMPO LIBERO.....	53
Art. 93 - Manufatti per ricovero cavalli	53
Art. 94 - Manufatti per ricovero di animali da cortile.....	54
CAPO V – RECINZIONI	55
Art. 95 - Recinzione di aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo	55
Art. 96 - Recinzione di fondi rustici	55
CAPO VI – STRUTTURE TEMPORANEE.....	56
Art. 97 - Piscine smontabili temporanee.....	56
Art. 98 - Altri manufatti temporanei.....	56
CAPO VII – IMPIANTI TECNOLOGICI, ATTIVITA' ESTRATTIVE	58
Art. 99 - Impianti eolici e idroelettrici	58
Art. 100 - Impianti per la produzione di energia solare	58
Art. 101 - Reti tecnologiche e di distribuzione dell'energia (elettrica e gas), acquedotti e fognature	58
Art. 102 - Discariche, impianti di trattamento.....	58
Art. 103 - Cave, attività estrattive	59
CAPO VIII – OPERE STRADALI	59
Art. 104 - Principi generali in relazione alla tutela di habitat e specie	59
Art. 105 - Manutenzione delle strade	59
TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI	61
CAPO I – SORVEGLIANZA, SANZIONI.....	61
Art. 106 - Sorveglianza territoriale.....	61
Art. 107 - Sanzioni	61
CAPO II – AGGIORNAMENTI, INTEGRAZIONI	63
Art. 108 - Aggiornamento degli allegati	63
Art. 109 - Recepimento delle normative sovraordinate.....	63

Art. 110 - Adeguamento definizioni e riferimenti normativi	63
ALLEGATI.....	65
ALLEGATO 1: Carta della classificazione dei sentieri.....	65
ALLEGATO 2: Elenco delle piante utilizzabili per gli interventi di sistemazione del verde	65

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – COMPITI DEL REGOLAMENTO GENERALE DEL PARCO

Art. 1 - Contenuti, efficacia, validità

1. Ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n. 6, il presente Regolamento generale (di seguito Regolamento) disciplina le attività consentite nel territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (di seguito Parco) e nell'area contigua, nonché le modalità attuative per la loro esecuzione, in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano Territoriale del Parco (di seguito PTP).

2. Il Regolamento attua le disposizioni del PTP e ne assume i riferimenti di zonizzazione ed articolazione territoriale; in sede di applicazione, si fa riferimento alle zone e alle articolazioni del PTP.

3. Nei casi specificamente indicati, il Regolamento stabilisce le modalità di agevolazione e incentivazione di attività, iniziative e interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi all'interno del Parco e dell'area contigua.

4. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il presente Regolamento acquista efficacia nei confronti di ogni soggetto pubblico o privato. Gli Organi competenti, di cui al Capo I del Titolo 6, esercitano la sorveglianza territoriale per assicurare il rispetto del presente Regolamento nonché dei regolamenti specifici di settore; le violazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalla LR 6/2005, come recepite dal presente Regolamento, salvo restando in ogni caso le disposizioni in materia di danno ambientale in base alle norme vigenti.

5. Poiché, ai sensi di legge, il PTP prevale sugli strumenti di pianificazione comunali, nei limiti in cui fa applicazione del PTP il Regolamento stesso – per il suo ambito di validità – prevale sulle corrispondenti norme regolamentari comunali riferibili al medesimo oggetto.

6. In caso di eventuale contraddizione, le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del PTP prevalgono su quelle del Regolamento.

7. Il presente Regolamento si coordina inoltre con le normative relative a Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 8.

Art. 2 - Regolamenti specifici di settore

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della LR 6/2005, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente di gestione) può procedere alla formazione di regolamenti specifici di settore riguardanti oggetti di particolare interesse, da sottoporre a regolamentazione dettagliata; in tal caso detti regolamenti, per le materie di cui trattasi, assumono la forma e il valore di regolamenti integrativi del presente Regolamento.

2. I regolamenti specifici di settore di cui al precedente comma 1, sono approvati con le stesse modalità previste per il Regolamento generale.

3. I regolamenti di settore già emanati dall'Ente di gestione all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se non in contrasto con questo, assumono la forma e il valore di regolamenti specifici di settore ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della LR 6/2005. Lo stesso dicasi del Regolamento per l'attività venatoria nell'area contigua, se e in quanto vigente.

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO

CAPO I – CONFORMITA' AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'AREA PROTETTA

Art. 3 - Parere di conformità

1. I Piani e i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi a interventi, impianti e opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree a esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento.
2. Il parere di conformità è richiesto, all'Ente di gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competano i piani, i regolamenti e i programmi di cui al comma precedente.
3. Ai sensi dell'art. 39 della LR 6/2005, l'Ente di gestione si pronuncia entro un termine massimo di 60 gg dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende rilasciato positivamente.
4. Il termine per il rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione.
5. Il parere di conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione degli strumenti di cui al comma 1.
6. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta.
7. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

Art. 4 - Nulla osta

1. I progetti relativi ad attività, impianti, interventi, opere, che ricadono all'interno del perimetro delle zone A, B, C del Parco e dell'area contigua (ex pre-parco), con esclusione delle aree ricadenti nelle zone D, e che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico, sono sottoposti, preventivamente alla loro realizzazione, a nulla osta dell'Ente di gestione che ne attesti la conformità alle disposizioni del PTP e del presente Regolamento.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 dell'art. 6 bis delle Norme di Attuazione del PTP sono integrate e sostituite dal "*Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta*" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1989 del 13/12/2017 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 10 gennaio 2018, reperibile nel sito web dell'Ente di gestione (<http://enteparchi.bo.it>).

Art. 5 - Autorizzazione

1. Lo svolgimento di particolari attività quali la ricerca scientifica e il monitoraggio ambientale, l'accesso e la fruizione dell'area protetta e l'installazione di manufatti temporanei, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione, salvo quanto specificamente disposto dal PTP o dal presente Regolamento.

2. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione.
3. I termini possono essere interrotti per richiesta da parte dell'Ente di integrazioni della documentazione presentata.
4. L'autorizzazione rilasciata può eventualmente contenere prescrizioni e indicazioni relative all'oggetto dell'autorizzazione stessa.

CAPO II – PROCEDURE RELATIVE AL SITO NATURA 2000 IT4050001 “GESSI BOLOGNESI, CALANCHI DELL'ABBADESSA”

Art. 6 - Valutazione d'incidenza

1. I piani, i progetti, gli interventi, le attività che possono incidere negativamente sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario del sito ZSC/ZPS IT4050001 “Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa” (di seguito sito), sono sottoposti a valutazione di incidenza, secondo la procedura e le linee guida previste dalla normativa regionale vigente.
2. Ai fini della valutazione d'incidenza, gli strumenti di gestione del sito (le Misure di Conservazione e il Piano di Gestione), nonché il Formulario, sono disponibili all'indirizzo web della Regione Emilia-Romagna (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4050001>) e su quello dell'Ente di gestione (<https://enteparchi.bo.it/>).

TITOLO 3 - TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E SEMINATURALE

CAPO I – TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

Art. 7 - Generalità

1. La finalità generale dell'Area protetta è quella di garantire e promuovere in forma unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale e del patrimonio storico per scopi culturali, scientifici, didattici e sociali.

2. Per quanto riguarda il patrimonio naturale tale azione si realizza mediante tutela, risanamento, restauro e valorizzazione degli ecosistemi, dei siti e dei paesaggi, di specie e associazioni vegetali, di comunità biologiche e dei loro habitat, di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di habitat e di luoghi di sosta e di rifugio della fauna selvatica.

3. Come previsto dal PTP le specificità dell'area protetta comportano, tra le altre, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio, nonché il mantenimento dell'alto valore di biodiversità in esso presente.

4. Tale tutela viene perseguita in particolare attraverso la rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti:

- gli habitat degli affioramenti gessosi messiniani denominati Gessi Bolognesi, con i relativi sistemi carsici, fenomeni e manifestazioni carsiche, sia ipogee che epigee, ivi compresi habitat di rilevanza comunitaria di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE associati agli ambienti gessosi tra cui in particolare le grotte;
- le specie animali e vegetali e relativi habitat di vita associati ai suddetti affioramenti gessosi messiniani e le relative manifestazioni carsiche, sia ipogee che epigee;
- gli habitat delle formazioni calanchive, in particolare quelle denominate Calanchi dell'Abbadessa, così come tutte le specie animali e vegetali e relativi habitat di vita in essi presenti;
- le specie animali e vegetali di interesse comunitario, nazionale o regionale presenti nel territorio protetto;
- la conoscenza e la divulgazione degli ambienti sopra descritti;
- la tutela del paesaggio agrario e delle testimonianze storiche dell'insediamento umano e della biodiversità associata agli agroecosistemi;
- la riqualificazione della presenza antropica nel contesto dell'area protetta al fine dello svolgimento delle diverse attività, compresa la fruizione turistica.

Art. 8 - Sito IT4050001 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa"

1. Parte del territorio del Parco è stata riconosciuta, in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, come sito Rete Natura 2000 con codice IT4050001 "Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa" ed è attualmente classificata sia come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) che come ZPS (Zona di Protezione Speciale). Tale sito contribuisce alla strategia europea di conservazione della biodiversità e appartiene alla rete ecologica dell'Unione Europea definita "Rete Natura 2000".

2. Ai sensi della normativa vigente l'Ente di gestione esercita anche la gestione del sito.

3. Per tale ambito, oltre che le NTA e quanto previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti Misure Specifiche di Conservazione, che integrano le Misure Generali di Conservazione valide per tutti i siti Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna, in ottemperanza di quanto previsto nel

DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.)".

4. Tutti gli interventi e attività consentite dal Regolamento del Parco sono subordinate alla verifica di compatibilità rispetto alle Misure di cui al comma precedente attraverso la procedura di Valutazione di incidenza di cui al precedente art. 6.

5. Il presente Regolamento quando possibile fa diretto riferimento ai concetti ed alle definizioni di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Art. 1, e alla Direttiva 2009/147/CE, in particolare alle definizioni di habitat e specie di interesse comunitario, habitat e specie prioritari, habitat di specie, stato di conservazione di habitat e specie.

6. Su indicazioni dirette e indirette dell'Unione Europea le informazioni su habitat e specie di interesse comunitario vengono periodicamente aggiornate.

Art. 9 - Tutela degli habitat di interesse comunitario

1. Nell'ambito del sito sono presenti habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE, Allegato I, elencati nel Formulario standard del sito (di seguito Formulario) e la cui estensione nota è riportata nella cartografia degli habitat vigente reperibile all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva> o nella documentazione tecnica riferita al sito elaborata dai soggetti competenti e in particolare dall'Ente.

2. L'Ente di gestione del sito è tenuto a garantire, per tutti gli habitat, uno stato di conservazione "soddisfacente" così come definito ai sensi della richiamata Direttiva.

3. È pertanto severamente vietata la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Art. 10 - Tutela delle specie animali e vegetali di interesse conservazionistico

1. Nell'ambito del sito sono presenti numerose specie animali e vegetali di cui alla Direttiva 92/43/CEE Allegati II, IV e V, e specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, specie che vengono elencate nel Formulario, che riporta inoltre informazioni relative alla consistenza delle popolazioni e sullo stato di conservazione.

2. L'Ente di gestione è tenuto a garantire, per tutte le specie animali e vegetali elencate dal Formulario, uno stato di conservazione della specie "soddisfacente" e per questo deve assicurare il mantenimento e, se necessario, il ripristino delle loro popolazioni e del loro habitat di vita presenti nel sito; con "habitat di una specie" si intende l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; è pertanto vietata la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di vita delle specie animali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle e specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE. Sono inoltre oggetto di tutela le specie di interesse conservazionistico regionale di cui all'"Elenco delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico regionale da tutelare nei siti Natura 2000" vigente.

3. La tutela delle specie animali e delle relative popolazioni del sito viene esercitata in particolare con il divieto di:

- a) catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale;

- b) disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario.

4. La tutela delle specie vegetali e delle relative popolazioni del sito viene esercitata in particolare con il divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e comunque nel rispetto della normativa sul loro possesso.

5. Le attività di ricerca e monitoraggio sulle specie animali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita sono soggette all'autorizzazione da parte dell'Ente di gestione, oltre a quanto di competenza di altri soggetti preposti.

Art. 11 - Presenza e cartografia di habitat

1. Fermo restando che la presenza di un habitat e di un habitat di specie necessita di verifiche sul campo e che le definizioni degli stessi fanno riferimento a concetti di tipo ecologico che presuppongono una complessa serie di dinamiche (evoluzioni, trasformazioni, comparsa/scomparsa per disparati fattori o eventi, ...), l'Ente di gestione utilizza, la cartografia tematica disponibile.

2. La cartografia di riferimento è costituita da:

- Carta degli habitat di interesse comunitario vigente, approvata dalla Regione Emilia-Romagna, che riporta l'estensione degli habitat di interesse comunitario (e altri habitat di interesse regionale);
- Carta degli habitat di specie di interesse comunitario elaborata dall'Ente di gestione e riferite in particolare a idoneità, distribuzione e presenza;
- Carta degli habitat o della distribuzione di specie animali o vegetali di interesse conservazionistico elaborate dall'Ente di gestione.

3. Considerata la natura degli habitat (sia in senso stretto che di habitat di specie) sottoposti a complesse dinamiche evolutive legate a fattori spontanei e antropici, tali strumenti richiedono da un lato una corretta e specialistica interpretazione per assicurarne una corretta gestione e dall'altro un processo revisionale e di verifica sul campo che tenga conto della comparsa, trasformazione e sostituzione degli habitat stessi.

4. L'utilizzo di questi strumenti - e i conseguenti effetti derivanti dall'applicazione regolamentare - presuppongono specifiche competenze in ambito ecologico riferite espressamente ad habitat e specie di cui al PTP o al Formulario, come pure un'adeguata "interpretazione" di quanto in esse riportato; a tal fine l'Ente di gestione svolge, quando ritenuto necessario, istruttorie e valutazioni avvalendosi anche di competenze esterne.

CAPO II – TUTELA FAUNA

Art. 12 - Tutela della fauna selvatica - Norme generali

1. La fauna selvatica del Parco (intendendo la fauna stanziale, svernante o in migrazione/spostamento) è soggetta a tutela ed è pertanto sottoposta a un generale regime di protezione.

2. La gestione della fauna selvatica, di competenza dell'Ente di gestione del sito, è finalizzata alla tutela degli equilibri ecologici e al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e degli habitat delle specie animali di interesse conservazionistico.

3. La tutela delle specie e popolazioni animali del Parco (compreso l'Area contigua) e del sito viene esercitata in particolare con il divieto di:

- a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

4. Sono sottoposti a un regime di particolare protezione, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1:

- a) le specie di cui all'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- b) le specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15;
- c) le specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 6 della LR 15/2006;
- d) eventuali elenchi faunistici predisposti e approvati dall'Ente di gestione in cui venga dichiarata la particolare importanza per la conservazione.

Art. 13 - Ulteriori divieti a tutela della fauna

1. È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente di gestione, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di *birdgardening* amatoriale: in ogni caso questa attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente di gestione.

2. È vietata la realizzazione di colture a perdere o depositi che direttamente o indirettamente possano favorire la presenza del Cinghiale (*Sus scrofa*).

3. È vietato distribuire sostanze di cui risulta dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (ad es. esche rodenticide, ...) al di fuori dell'ambito domestico.

4. È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione nell'ambito di attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative.

5. È vietato liberare o immettere esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica autorizzazione dell'Ente di gestione, fermo restando le competenze di altri Enti derivanti dalle normative vigenti; nel caso di rilascio di animali recuperati o riabilitati da Centri di recupero, gli stessi o l'Ente di gestione provvederanno a redigere apposito verbale di rilascio.

Art. 14 - Prevenzione all'introduzione di specie animali esotiche invasive e contrasto alla loro diffusione o presenza

1. È vietata la liberazione in natura di esemplari appartenenti a specie alloctone, in particolare di quelle che risultano invasive nei confronti delle comunità autoctone.

2. L'Ente di gestione organizza o partecipa alle iniziative di contenimento o eradicazione di specie esotiche invasive con modalità da valutare caso per caso, seguendo piani o programmi.

Art. 15 - Criteri per il ripopolamento e la reintroduzione di specie animali autoctone e per l'immissione di specie non autoctone

1. Fermo restando le competenze di altri Enti derivanti dalle normative vigenti e dalla pianificazione faunistica, il ripopolamento e la reintroduzione di specie autoctone è soggetta a specifica autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Lo stesso principio di cui al precedente comma 1 si utilizza per l'eventuale immissione di specie non autoctone: in ogni caso l'Ente di gestione si ispirerà al principio di precauzione ammettendolo solo nel caso in cui se ne dimostri l'importanza o la necessità, e richiederà l'autorizzazione al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone".

Art. 16 - Ricerca e monitoraggio sul patrimonio naturale

1. L'Ente di gestione promuove l'attività di ricerca e monitoraggio sul patrimonio naturale dell'Area protetta.

2. Tali attività devono svolgersi sulla base di un progetto o programma di ricerca (anche di scala territoriale più vasta dell'Area protetta) che, quando possibile, faccia riferimento tecnico a linee guida, piani di gestione o indicazioni tecniche vigenti predisposti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) o da altri istituti di ricerca, come università, associazioni o società scientifiche, sia nazionali che internazionali.

3. Ferme restando le competenze ed autorizzazioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, l'attività ricerca e monitoraggio su habitat, specie animali e vegetali selvatiche, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione. Tale provvedimento verrà assunto a partire da una richiesta circostanziata che illustri finalità e modalità della stessa.

4. Nel caso l'autorizzazione contenesse dati sensibili, l'Ente di gestione potrà dare prescrizioni relativamente alla loro divulgazione.

5. Sono comunque vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali.

Art. 17 - Osservazione di flora e fauna e realizzazione di riprese video-fotografiche

1. La conoscenza diretta e la fruizione del patrimonio naturalistico dell'Area protetta rappresenta un obiettivo strategico ed è pertanto promossa dall'Ente di gestione.

2. L'osservazione della flora e della fauna, così come la realizzazione di riprese video-fotografiche, è liberamente consentita presso i punti appositamente predisposti (altane, punti panoramici, ...) e lungo la sentieristica, le aree di sosta o le loro immediate vicinanze. Tali attività non devono in ogni caso determinare:

- a. il danneggiamento di habitat e specie;
- b. qualsivoglia trasformazione del territorio;
- c. il disturbo della fauna, ad esempio provocandone la fuga, e/o interferendo sul loro comportamento (alimentazione, abbeverata, riposo, ...).

Tale problematica deve essere valutata attentamente durante le attività di caccia fotografica, registrazioni o riprese, l'impiego di fototrappole, l'uso di droni o di altre attrezzature. Il mancato rispetto di tale disciplina può configurare il disturbo o la perturbazione.

3. Considerata la vulnerabilità di particolari specie e habitat, stazioni o biotopi, è vietato, in assenza di apposita autorizzazione dell'Ente di gestione a seguito di motivata richiesta, di:

- a) realizzare foto e riprese in contesti non contemplati dal comma precedente ed in particolare presso siti riproduttivi, *roost*, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione;
- b) collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni;
- c) predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo;
- d) utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi;
- e) posizionare senza autorizzazione rifugi artificiali o altri manufatti.

4. In ogni caso, le informazioni derivanti da queste attività di rilevamento qualora autorizzate dovranno essere condivise con l'Ente di gestione e divulgate solo previa autorizzazione scritta dello stesso al fine di salvaguardare eventuali dati sensibili di presenza di specie vulnerabili.

5. È comunque consentito ai proprietari di terreni o immobili l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o di controllo delle colture o degli allevamenti o degli immobili, fermo restando l'obbligo di segnalare la presenza con idonea tabellazione che avvisi della presenza di sistemi di ripresa automatici.

6. L'Ente di gestione provvederà al sequestro amministrativo di attrezzature (video-fotografiche, rifugi, ecc.) posizionate nel Parco senza la propria autorizzazione.

CAPO III – GESTIONE DELLA FAUNA E ATTIVITA' CONNESSE**Art. 18 - Attività venatoria, cinegetica e di ripopolamento faunistico**

1. La gestione della fauna selvatica, di competenza dell'Ente di gestione, è finalizzata alla tutela degli equilibri ecologici e al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie animali.

2. L'attività venatoria è vietata all'interno del Parco ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Nelle aree contigue del Parco l'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 della LR 6/2005 può essere disciplinato attraverso uno specifico Regolamento di settore.

4. Sono in ogni caso vietati:

a) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 2009/147/CE;

b) la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3^a domenica di settembre;

c) l'abbattimento di esemplari appartenenti a specie tutelate dalle Misure Generali di Conservazione dell'Emilia-Romagna;

d) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*);

e) la caccia all'allodola (*Alauda arvensis*) in qualunque forma;

f) l'attività di caccia con i rapaci, compreso anche l'addestramento;

g) il rilascio di esemplari di animali di qualunque specie, al di fuori di programmi di immissione, preventivamente valutati e successivamente approvati dall'Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dal D.M. del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"; sono pertanto vietati i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

h) l'allevamento e l'introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide, anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in merito all'influenza aviaria, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici;

i) gli allevamenti di fauna selvatica nel territorio dell'Area protetta con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica *ex situ* ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato;

j) la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 metri dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario;

k) la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento delle zone esistenti;

l) il rilascio di animali (es. quaglie, ...) al fine di addestramento cani;

m) l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. 157/1992, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della normativa vigente in materia;

n) fare vagare i cani al di fuori di sentieri e aree appositamente attrezzate e segnalate, in assenza di specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza e soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia;

o) il recupero, all'interno dell'area protetta, di animali feriti o abbattuti in operazioni di caccia o controllo effettuate nelle zone esterne all'Area protetta stessa, fermo restando la possibilità per l'Ente di gestione di procedere, se necessario, all'eventuale eutanasia;

p) il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario;

q) la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria.

5. All'Ente di gestione compete l'approvazione di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati; è pertanto vietato procedere in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 19 - Attività di controllo della fauna omeoterma

1. Il controllo della fauna selvatica, di competenza dell'Ente di gestione, è finalizzato alla ricomposizione degli equilibri ecologici e al contenimento dei danni alle aziende agricole e ad altre attività antropiche, fermo restando l'obiettivo prioritario di mantenere habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. L'attività di controllo viene esercitata attraverso "Piani di controllo" che sono sottoposti a valutazione di incidenza e che devono essere valutati positivamente dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

3. Tali piani si baseranno sui cosiddetti "metodi ecologici" previsti all'art. 19 della L. 157/1992 e, qualora se ne verificasse l'inefficacia, si passerà, pur nel rispetto della normativa sul benessere animale, anche all'abbattimento.

4. Sono in ogni caso vietati:

a) l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;

b) il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie;

c) il controllo demografico delle popolazioni di corvidi in qualunque forma nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

d) il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane;

e) il controllo di predatori (volpe, tasso, ...) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e comunque con metodi e tecniche selettive; tali attività dovranno essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/1992;

f) le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie.

Art. 20 - Munizioni per l'attività venatoria e il controllo faunistico

1. È vietato l'utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali e artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne.
2. Tale divieto si applica inoltre a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ...) e alle operazioni di controllo faunistico.
3. È obbligatorio utilizzare munizioni atossiche (prive di piombo) nell'attuazione dei Piani di controllo.

Art. 21 - Norme relative alla fauna alloctona

1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 LR 6/2005). Il proprietario di esemplari appartenenti alla fauna alloctona, anche regolarmente denunciati, è tenuto ad impedire fughe accidentali e a denunciarne tempestivamente, e in ogni caso, lo smarrimento all'interno del Parco.
2. La presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente.
3. Occorrerà in particolare verificare le problematiche connesse all'eventuale presenza significativa di esemplari / popolazioni di gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*), siluro (*Silurus glanis*), tartaruga dalle orecchie rosse (*Trachemys scripta*), nutria (*Myocastor coypus*) o altre specie impattanti sulle biocenosi.

Art. 22 - Gestione della fauna ittica e dell'attività di pesca

1. Nell'ambito della gestione del patrimonio ittico sono vietati:
 - a) il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza dell'autorizzazione dell'Ente di gestione;
 - b) le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone;
 - c) la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."
2. Un eventuale Regolamento di settore per l'attività alieutica nell'Area protetta sarà predisposto dall'Ente sulla base dei seguenti principi e prescrizioni:
 - a) tecnica con rilascio obbligatorio (no kill);
 - b) divieto di praticare la pesca no kill per le specie esotiche e, più in generale, la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, in ottemperanza alla LR 11/2012 art. 4, comma 1, lett. b), ferma restando la tutela del benessere animale;

- c) divieto di istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla LR 11/2012 art. 20, salvo deroga dell'Ente di gestione;
- d) divieto di istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti;
- e) divieto di abbandono di lenze o altro materiale utilizzato nell'esercizio della pesca e l'impiego di piombini atossici e privi di piombo;
- f) divieto di pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.

Art. 23 - Cani e altri animali d'affezione

1. All'interno dell'Area protetta i cani devono essere condotti mantenendoli al guinzaglio; potranno essere liberati solo in aree appositamente attrezzate e segnalate per tale scopo.
2. Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.
3. Nel territorio del Parco e dell'area contigua è vietato addestrare cani a scopo venatorio.
4. I proprietari, su richiesta, devono consentire il controllo dei loro cani al personale preposto alla sorveglianza del Parco.
5. È vietato fornire cibo agli animali randagi e inselvatichiti. La cattura e il trasferimento di cani e gatti randagi nell'Area protetta dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO IV - TUTELA DI FLORA E VEGETAZIONE

Art. 24 - Ambito di applicazione, generalità

1. Le norme del presente Capo IV sono redatte nel rispetto delle finalità e delle indicazioni del PTP, stabilendo misure di salvaguardia della flora spontanea e della vegetazione e disciplinando la raccolta dei prodotti del sottobosco.
2. Ai sensi dell'art. 11 "Tutela della flora e della vegetazione" delle NTA, il Regolamento si ispira al principio di conservazione della flora, della componente vegetale degli habitat, dell'ambiente boschivo nel suo complesso e della riproducibilità delle risorse eventualmente prelevate.
3. Quanto stabilito nel presente Regolamento, se non diversamente specificato, si applica sia nella zona di Parco che nell'area contigua.
4. L'attività di raccolta dei funghi epigei, dei tartufi e dei prodotti del sottobosco è consentita esclusivamente secondo le modalità previste e negli ambiti considerati dal presente Regolamento.
5. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'art. 62 della LR 6/2005 e quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 25 - Tutela della flora

1. È vietata la raccolta o la distruzione di piante appartenenti alla flora spontanea o di loro parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici salvo per quanto espressamente consentito dal presente Regolamento.

2. Il divieto di cui al comma precedente si applica nei boschi, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno e nei pioppeti, come definiti dal vigente Regolamento forestale regionale e dal PTP, nonché nei prati stabili e nei pascoli ad eccezione delle ordinarie operazioni colturali.

3. Il divieto di cui al presente articolo non si applica nel caso dei campi coltivati, carrarecce e giardini privati e parchi urbani limitatamente alle attività di transito di mezzi e persone, alle pratiche agricole e alle operazioni gestionali del verde.

Art. 26 - Flora particolarmente protetta

1. Ai sensi del presente Regolamento, oltre alle specie protette dalla Direttiva 92/43/CEE, alle specie indicate dalla Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", e alle specie di interesse conservazionistico individuate dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11 delle NTA del PTP richiamato al precedente art. 24, nonché ai sensi delle Misure Generali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alla DGR n. 1147 del 16 luglio 2018, Allegato 2, le seguenti entità floristiche sono particolarmente protette:

- 1) Leccio (*Quercus ilex* L.)
- 2) Isopiro (*Isopyrum thalictroides* L.)
- 3) Speronella lacerata (*Delphinium fissum* W. e K.)
- 4) Rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens* L.)
- 5) Cotognastro bianco (*Cotoneaster nebrodensis* (Guss) COMMA Koch)
- 6) Tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos* Scop.)
- 7) Cisto a foglie di salvia (*Cistus salvifolius* L.)
- 8) Erica arborea (*Erica arborea* L.)
- 9) Fillirea (*Phillyrea latifolia* L.)
- 10) Scilla autunnale (*Scilla autumnalis* L.)
- 11) Aglio orsino (*Allium ursinum* L.)
- 12) Aglio maggiore (*Allium nigrum* L.)
- 13) Giglio puzzolente (*Iris fetidissima* L.)
- 14) Dragontea (*Dracunculus vulgaris* Schott)
- 15) Acero minore (*Acer monspessulanum* L.)
- 16) Pero corvino (*Amelanchier ovalis* Medik.)
- 17) Scotano (*Cotinus coggygria* Scop.)
- 18) Muschio dei Gessi *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Roth e tutti i muschi e licheni gipsicoli

2. Ai sensi del presente Regolamento si considera particolarmente protetto anche il Pungitopo (*Ruscus aculeatus*) presente nel Parco e nell'area contigua.

3. È vietato l'abbattimento, il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie di cui al precedente comma 1.
4. Eventuali deroghe al divieto previsto dal presente articolo potranno essere concesse dall'Ente di gestione esclusivamente per finalità di ricerca scientifica o per interventi di semina o riproduzione ai fini della conservazione della specie.
5. Per le specie vegetali protette dalla Direttiva 92/43/CEE, in tutte le fasi del ciclo biologico, è vietato:
 - a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
 - b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente detenuti ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 27 - Raccolta di vegetali per la ricerca scientifica, la divulgazione scientifica e per attività vivaistica o officinale

1. L'Ente di gestione può autorizzare la raccolta dell'intera pianta o di sue parti nell'ambito di ricerche scientifiche e di monitoraggi.
2. Chiunque intenda raccogliere frutti, semi o talee per la riproduzione di piante appartenente alla flora locale dovrà essere autorizzato dietro richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, vendita, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui la raccolta si svolge.
3. Chiunque intenda raccogliere piante o loro parti, frutti o semi appartenenti alla flora locale da utilizzare nell'ambito di iniziative divulgative e di conoscenza botanica o per un loro impiego come piante medicinali/officinali dovrà essere autorizzato dietro richiesta; la domanda di raccolta dovrà indicare le finalità della stessa (utilizzo personale, ecc.), le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui si intende svolgere la raccolta.

Art. 28 - Elementi vegetali di particolare pregio

1. Per il particolare pregio di carattere biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure per il valore paesaggistico e scenico, per il significato storico e culturale, gli elementi individuati dall'elaborato T.3.1 del PTP sono tutelati ai sensi dell'art. 11 delle NTA.
2. Per tali esemplari o formazioni vegetali gli unici interventi ammessi sono quelli mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, di ripristino di elementi complessi, oppure interventi determinati da motivi di eccezionale gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose. In questi casi, su preventiva autorizzazione dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi straordinari, anche non strettamente legati alla buona salute della pianta, compresa la potatura. Tali interventi, di competenza del proprietario, andranno realizzati con criteri e tecniche tali da non compromettere lo stato di salute della pianta e da non alterarne eccessivamente la morfologia naturale e il pregio complessivo.
3. Gli interventi di maggiore complessità sugli elementi di cui alle lettere F, G, P, S, Mg di cui all'Elaborato T3.1 del PTP potranno essere realizzati anche dall'Ente di gestione a suo carico previo assenso dei proprietari e stipula di una convenzione con cui questi ne assumano la cura e conservazione.

4. L'Ente di gestione può proporre alla particolare tutela prevista ai sensi dell'art. 6 della LR 2/1977 gli elementi arboreo-arbustivi del paesaggio e dell'agroecosistema ritenuti particolarmente di pregio per l'area protetta e significativi su scala regionale per via di un documentato interesse naturalistico, culturale e paesaggistico. La Regione potrà affidare all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale la tutela di elementi individuati ai sensi della LR 2/1977 con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna. Nell'ambito del provvedimento di tutela della Regione Emilia-Romagna, vengono stabilite le specifiche misure di tutela ritenute necessarie, quali le modalità di intervento, l'area di rispetto e le indicazioni circa l'eventuale vigilanza sulle norme di tutela.

5. A seguito del provvedimento regionale, l'Ente approva una determinazione in cui recepisce la tutela decretata a livello regionale.

6. Per gli elementi individuati con provvedimento regionale di cui al precedente comma 4, si applicano anche le tutele ai sensi dell'art. 11 delle NTA, già ricordate al comma 1 del presente articolo.

Art. 29 - Alberi cavitati, vecchi o destinati all'invecchiamento

1. Nell'ambito delle normali operazioni di ceduazione è vietato abbattere ed asportare piante vetuste, cariate e cavitate (del diametro di oltre 30 cm misurato a un metro e trenta da terra) ad esclusione dei casi in cui sussistano ragioni di particolare gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose; in tal caso l'abbattimento verrà valutato dall'Ente di gestione. Quando possibile la tutela dovrà essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra.

2. Tale divieto vale anche per le piante (vive o morte) destinate all'invecchiamento individuate ai sensi delle Misure di conservazione e del Piano di gestione del sito.

Art. 30 - Piante ornamentali e sistemazione del verde

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 delle NTA, nonché dai vigenti Regolamenti comunali di settore, per gli interventi di arredo e sistemazione del verde di nuovo impianto sia nelle pertinenze delle abitazioni che nei campi, dovranno essere impiegate le specie di cui all'Allegato 2.

2. Sono ammessi e incentivati interventi di miglioramento, che prevedano l'abbattimento di esemplari arborei e arbustivi incongrui con la vegetazione spontanea della collina e degli agro-ecosistemi tradizionali e la loro sostituzione con esemplari appartenenti alle specie autoctone e a quelle di cui all'Allegato 2.

Art. 31 - Comunicazione dei tagli della vegetazione nell'ambito della pertinenza stradale

1. Interventi sulla vegetazione arboreo-arbustiva presente nelle pertinenze stradali che risultino conformi a quanto previsto dal "*Disciplinare tecnico per gli interventi di manutenzione ordinaria di alberi e arbusti presenti nella fascia di rispetto (Allegato N)*", approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 20 del 2015, possono essere eseguiti previa comunicazione redatta sulla base del fac-simile di cui all'Allegato N della deliberazione stessa.

CAPO V – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 32 - Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei

1. La raccolta dei funghi epigei è ammessa secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993” e successive modificazioni, esclusivamente nelle aree contigue ad eccezione dei casi stabiliti dal successivo art. 35.

2. La raccolta dei funghi può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

3. L'autorizzazione consiste nel rilascio di un tesserino-permesso previsto dalla LR 6/1996 valido per le aree contigue e per tutto il territorio previsto dalle eventuali convenzioni vigenti con altri enti delegati in materia di raccolta di funghi; il numero e il costo del tesserino verranno stabilite secondo le modalità di cui all'art. 4 della LR 6/1996.

4. Il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 10 della LR 6/1996 riservato ai coltivatori diretti, ai soci di cooperative agricolo-forestali, ai proprietari e soggetti che a qualunque titolo risultino gestori dei boschi, verrà rilasciato dall'Ente di gestione a richiesta e gratuitamente e consentirà la raccolta nei terreni di proprietà o in godimento.

5. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 33 - Limiti alla raccolta dei funghi epigei

1. Per i funghi epigei la quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in kg 3, di cui non più di 1 kg delle specie *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo).

2. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.

3. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso. È vietata altresì la raccolta di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm 2.

4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

5. Il limite di 3 kg stabilito dal precedente comma 1 potrà essere aumentato fino a 5 kg giornalieri nel caso dei residenti o proprietari di fondi di cui al successivo art. 35.

Art. 34 - Modalità di raccolta dei funghi epigei

1. La raccolta può essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti, da chiunque sia in possesso del tesserino-permesso.

2. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, nelle ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

3. È vietata la raccolta mediante rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno o l'apparato radicale delle piante.
4. È vietato il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
5. È vietato accedere alle aree rimboschite per la raccolta dei funghi prima che siano trascorsi 5 anni dalla messa a dimora delle piantine.
6. La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo alla sommaria pulizia degli stessi.
7. È vietata la raccolta di funghi decomposti, anche parzialmente.
8. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi e areati.

Art. 35 - Agevolazioni alla raccolta dei funghi epigei per i proprietari e conduttori di fondi situati all'interno della zona C

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, autorizzare alla ricerca e raccolta di funghi epigei i proprietari o conduttori dei fondi (nonché i relativi familiari o dipendenti) siti all'interno della zona C del Parco.
2. I proprietari o conduttori dei fondi verranno dotati di tesserino di riconoscimento e autorizzati con apposito atto.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

Art. 36 - Raccolta riservata di funghi epigei in area contigua

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, consentire ai proprietari o conduttori dei fondi siti all'interno dell'area contigua di riservarsi la raccolta di funghi epigei.
2. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.
3. I fondi riservati verranno resi identificabili a cura del richiedente mediante apposita segnaletica.

Art. 37 - Raccolta dei tartufi

1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è ammessa secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale del 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modificazioni esclusivamente nell'area contigua.
2. La raccolta dei tartufi può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 8 della LR 24/1991.

Art. 38 - Specie di tartufi di cui è ammessa la raccolta, periodi e limiti della stessa

1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi potrà essere svolta unicamente nei confronti delle specie¹ indicate dalla LR 24/1991, nei periodi da questa stabiliti all'art. 13.
2. Il quantitativo massimo giornaliero che ogni cercatore potrà raccogliere è fissato in kg 1 come previsto all'art. 12, comma 4 della LR 24/1991.

Art. 39 - Modalità e periodi di raccolta dei tartufi

1. Ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dalla normativa regionale, la ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, può essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di un solo cane per ciascun cercatore e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a 6 cm; lo scavo dovrà essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.
2. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.
3. La ricerca e la raccolta del tartufo sono vietate durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
4. La raccolta dovrà essere eseguita nei periodi precisati all'art. 13 della LR 24/1991 ovvero nei periodi stabiliti dal calendario regionale vigente.
5. È vietata la lavorazione andante del terreno tartufigeno nel periodo di raccolta dei tartufi.
6. Sono vietati la raccolta dei tartufi immaturi, così come il danneggiamento o la distruzione volontaria dei tartufi non oggetto della raccolta.
7. È vietato accedere alle aree rimboschite per la raccolta dei tartufi prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 40 - Agevolazioni alla raccolta dei tartufi per i proprietari e conduttori di fondi situati all'interno della zona C

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, autorizzare, per quanto di competenza, i proprietari o conduttori dei fondi (nonché i relativi familiari o dipendenti) siti all'interno della zona C del Parco alla ricerca e raccolta dei tartufi.
2. I proprietari o conduttori dei fondi verranno dotati di tesserino di riconoscimento e autorizzati con apposito atto.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

¹ Elenco delle specie previste dalla LR 24/1991

Tuber magnatum
Tuber melanosporum
Tuber aestivum
Tuber brumale
Tuber uncinatum
Tuber albidum
Tuber macrosporum
Tuber mesentericum

Art. 41 - Raccolta dei tartufi riservata in area contigua

1. L'Ente di gestione potrà, su richiesta, consentire ai proprietari o conduttori dei fondi siti all'interno dell'area contigua di riservarsi la raccolta dei tartufi.
2. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi, zone di raccolta e zone interdette nonché modalità di raccolta; nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.
3. I fondi riservati verranno resi identificabili a cura del richiedente mediante apposita segnaletica.

Art. 42 - Tartufaie coltivate

1. Fermo restando l'eventuale autorizzazione da parte di altri enti competenti, la realizzazione delle tartufaie coltivate di cui all'art. 3 della LR 24/1991 e successive modificazioni è consentita nelle zone C del Parco e nell'area contigua.
2. Preventivamente alla presentazione agli enti competenti, l'istanza di autorizzazione corredata di "Piano colturale e di coltivazione della tartufaia" sarà subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di gestione; l'impianto dovrà essere realizzato con piante autoctone di ecotipo locale; la realizzazione dell'impianto comporterà il vincolo di mantenimento a bosco dell'area.
3. L'autorizzazione, della durata massima di cinque anni, prescriverà tempi, quantitativi e modalità di raccolta anche in deroga dal presente Regolamento (pur nel rispetto delle norme vigenti); nell'autorizzazione verranno inseriti i nominativi degli eventuali familiari o dipendenti coinvolti nelle operazioni di raccolta.

Art. 43 - Raccolta di frutti e altri prodotti del sottobosco ad uso personale

1. La raccolta dei frutti e altri prodotti del sottobosco è consentita nella sola area contigua nei quantitativi e secondo le modalità di seguito stabiliti.
2. La raccolta giornaliera individuale è consentita per le piante di seguito elencate e nei quantitativi massimi specificati:
 - a) prugnolo, biancospino, rosa selvatica, sambuco, fragole: 1 kg;
 - b) bacche di ginepro: 200 g;
 - c) muschi: 300 g;
 - d) asparago: n. 50 germogli.
3. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dall'alba al tramonto.

Art. 44 - Sospensione dell'attività di raccolta

1. Il Direttore del Parco può procedere alla sospensione totale o parziale dell'attività di raccolta di funghi, tartufi o degli altri prodotti del sottobosco qualora si verificano condizioni ambientali o fenomeni tali da poter pregiudicare la conservazione del patrimonio floro-faunistico o da far temere per l'integrità dell'ambiente naturale; di tale provvedimento viene data notizia mediante

pubblicazione presso l'albo pretorio dell'Ente di gestione e presso gli albi dei Comuni territorialmente interessati.

2. I titolari di autorizzazioni verranno tempestivamente avvisati dell'avvenuta sospensione dell'attività di raccolta.

Art. 45 - Aree osservatorio

1. Il Comitato Esecutivo potrà individuare aree osservatorio di cui alla LR 6/1996, art. 9, comma 2 ovvero aree in cui è vietata la raccolta dei tartufi e degli altri prodotti del sottobosco, per finalità di ricerca scientifica e per la conservazione di particolari ecosistemi e presenze floro-faunistiche.

CAPO VI – TUTELA E GESTIONE DEI BOSCHI E DEGLI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE

Art. 46 - Riferimenti generali

1. Per aree forestali di cui all'art. 12 delle NTA si intendono quelle definite dalla vigente normativa forestale e in particolare:

- a) bosco, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" art. 3, commi 3 e 4 e aree assimilate a bosco di cui all'art. 4, comma 1;
- b) siepe, formazione vegetale lineare, di cui al RR 3/2018, art. 2, comma 1 lett. d);
- c) boschetto, di cui al RR 3/2018, art. 2, comma 1 lett. e);
- d) castagneto da frutto, di cui al RR 3/2018, art. 2, comma 1 lett. h);

2. Gli ambiti forestali, in particolare nelle zone A e B del Parco, devono assumere il ruolo di esprimere le potenzialità naturali della vegetazione locale. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di stazione.

Art. 47 - Tutela e gestione dei boschi e delle aree ad essi assimilate

1. Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree ad essi assimilate di cui al precedente art. 46, comma 1, lett. a) o comunque delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva spontanea, si potranno svolgere nel periodo 1° ottobre - 15 marzo; qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente di gestione potrà prevedere, anche a richiesta del richiedente e comunque nel rispetto del vigente Regolamento forestale regionale, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti.

2. In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ...), l'Ente di gestione potrà stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.

Sono pertanto vietati:

- a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione;

b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico di cui ai precedenti artt. 25, 26 e 28, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica;

c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.

3. La componente arbustiva del bosco/sottobosco dovrà essere rispettata, in particolare per le specie indicate dal PTP, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica; in corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 metri è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate) – ad eccezione di vitalba o rovo - purché non pregiudichino il normale deflusso idrico.

4. È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore ai 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (ad es. di corvide, rapace, scoiattolo) in quanto spesso riadattati e riutilizzati per più anni da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ...). Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (ad es. nidi artificiali e bat box) e comunque con il rilascio in zona della necromassa derivante. La tutela dovrà essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra.

5. È vietato distruggere e/o danneggiare intenzionalmente nidi/rifugi e ricoveri di uccelli, chiroteri o di altri animali di interesse comunitario la cui presenza risulti in qualche modo evidente.

6. È vietato in ogni caso bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (patate, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) dovrà essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli dovranno essere posti a 10 metri da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persone. In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.

7. Nella realizzazione di interventi forestali, e attività affini, nell'ambito dei lavori e servizi indetti dall'Ente di gestione o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.

8. Nel caso di utilizzo forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, ...), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.

9. Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone – in particolare robinia e ailanto - il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) dovrà avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente di gestione. Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) dovrà avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.

10. Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento dovrà mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).

11. È obbligatorio il rilascio di un numero minimo di matricine previsto dal vigente Regolamento forestale regionale; le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordine da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate dovranno essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.

12. Il turno minimo per gli utilizzi forestali è quello previsto dal vigente Regolamento forestale regionale quando non in contrasto con le indicazioni del Piano territoriale del Parco.

13. Nei boschi cedui semplici che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal vigente Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.

14. È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto in altra formazione: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.

15. Non è ammessa la pioppicoltura e arboricoltura da legno/biomasse nelle zone Cf.

16. Sono altresì vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.

17. È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo autorizzazione dell'Ente di gestione.

Art. 48 - Norme di tutela per arbusteti e cespuglieti

1. Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, ai sensi del PTP sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Art. 49 - Carta della naturalità e della gestione degli ambiti forestali

1. Considerata la dinamica evolutiva degli ambiti forestali e la presenza di specie e formazioni esotiche invasive, per una migliore gestione del patrimonio forestale in senso naturalistico l'Ente di gestione potrà dotarsi di uno strumento tecnico cartografico di riferimento.

CAPO VII – TUTELA DEGLI AGROECOSISTEMI – INDICAZIONI PER LE ATTIVITA' AGRICOLA E ZOOTECNICA

Art. 50 - Riferimenti generali

1. Nello svolgimento delle attività agricole e delle lavorazioni agronomiche, si applicano in generale le norme del vigente Regolamento forestale regionale, comprese le relative definizioni, salvo quanto più precisamente specificato dal presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del Regolamento, alle attività agricole (attività agricole e agronomiche vere e proprie) sono assimilate anche le attività di:

- a) allevamento zootecnico estensivo complementare all'azienda agricola;
- b) ricovero di animali e di foraggi;
- c) arboricoltura;
- d) prima lavorazione, conservazione e vendita diretta di prodotti aziendali;
- e) agriturismo;
- f) fattoria didattica.

3. Sono consentite come attività agricole le normali pratiche per l'eliminazione di rami, arbusti e rovi al limite dei campi, periodicamente effettuate allo scopo di agevolare le lavorazioni manuali e meccaniche e favorire l'insolazione delle colture agrarie.

4. Il normale svolgimento delle attività agricole, purché non in contrasto con quanto previsto dal PTP e dal Regolamento, non necessita di particolari autorizzazioni, salvo nei casi indicati ai successivi articoli da 51 a 61.

Art. 51 - Tutela degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio rurale

1. La diversità biologica che caratterizza gli agroecosistemi e il paesaggio rurale, risultante dalla compresenza di coltivi ed elementi seminaturali (praterie, pascoli, boschi, arbusteti, siepi, filari, piantate, alberi isolati, specchi d'acqua, pozze d'abbeverata, ...) è tutelata attraverso la conservazione, riqualificazione e ricostituzione di tali elementi. Sono altresì tutelati gli elementi costituenti il sistema agricolo tradizionale quali capezzagne, fossi, scoli, terrazzamenti, muretti a secco.

2. Sono pertanto vietati:

- a) l'eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, risorgive, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati e piantate;
- b) il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale o altre modifiche del sistema di fossi e scoli quali l'impermeabilizzazione (anche temporanea);
- c) l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

3. La manutenzione ricorrente (ad esempio sfrondata) di siepi, filari, piantate, bordure arboreo-arbustive, ecc. dovrà mantenerne la struttura e funzionalità ecologica; tali operazioni dovranno avvenire secondo le buone pratiche agronomiche (ad esempio con tagli netti, senza capitozzatura,

nel periodo di riposo vegetativo, ...) ed evitando comunque i periodi riproduttivi della fauna (marzo-giugno).

4. Eventuali interventi straordinari funzionali alla gestione o motivati da emergenze legate all'incolumità o sicurezza pubblica (ad esempio a bordo strada) dovranno essere sottoposti a preventiva valutazione e autorizzazione (nulla osta) da parte dell'Ente di gestione.

Art. 52 - Bacini a fini irrigui

1. Eventuali nuovi bacini a fini irrigui, purché non in contrasto con le norme del PTP, devono avere caratteristiche di compatibilità ecologico-ambientale e paesaggistica per collocazione, forma, dimensione e profondità, nonché per tecniche e materiali di esecuzione.

2. La loro realizzazione deve essere autorizzata dagli enti competenti, e ottenere il nulla osta dell'Ente di gestione. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dal progetto dell'opera contenente fra l'altro:

- a) condizioni e particolarità geomorfologiche e idrogeologiche;
- b) caratteristiche e peculiarità ecologiche dell'ambito;
- c) inserimento paesaggistico dell'intervento;
- d) individuazione della fonte di approvvigionamento;
- e) quantificazione del fabbisogno idrico aziendale;
- f) impatto dell'impermeabilizzazione;
- g) tipologia, utilizzo e destinazione dei materiali di scavo;
- h) modalità di applicazione di tecniche e materiali di ingegneria naturalistica;

Art. 53 - Divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)

1. È vietata la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM); tale divieto vale anche nel caso di nuovi OGM ottenuti con NBT (New Breeding Techniques).

Art. 54 - Chiusura dei fondi

1. Ferme restando le disposizioni determinate dal PTP, che la subordinano al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche, degli aspetti paesaggistici come pure alla compatibilità con le norme sull'accessibilità e la fruizione, la chiusura dei fondi agricoli dovrà essere oggetto di nulla osta e con l'obiettivo di limitare la frammentazione degli habitat e di mantenere il continuum ecologico.

2. L'Ente di gestione si riserva pertanto di analizzare accuratamente i possibili impatti del progetto proposto nei confronti di habitat e specie, stabilendo, se necessario, particolari prescrizioni (tipo di recinzione, localizzazione, permeabilità alla fauna, ...) diverse e ulteriori rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 55 - Prescrizioni per lavorazioni agricole e colture protette

1. È vietata l'esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei.
2. È obbligatorio mantenere efficiente il reticolo idrografico superficiale esistente, costituito da scoline, capifossi e fossi.
3. È vietato eseguire sfalci e trinciature previste annualmente per le superfici agricole soggette a "condizionalità" nel periodo 1° marzo - 31 luglio. Tale divieto si applica anche alla vegetazione spontanea presente sulle sponde dei corpi idrici e invasi.
4. Negli ambienti a prato stabile-prateria occorre limitare le pratiche della trasemina e dell'arricchimento specifico a scopo produttivo secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
5. Facendo riferimento alla cartografia specifica per le aree carsiche, è vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.
6. È vietata la realizzazione e/o l'ampliamento di serre permanenti.
7. Fatte salve le colture protette già esistenti, la presenza di serre mobili o tunnel non deve avere carattere permanente e, temporalmente, non può superare in modo continuativo l'intero anno; la superficie adibita a coltura protetta (tunnel temporaneo) di nuova realizzazione può interessare al massimo il 10% della SAU (Superficie agricola utile) aziendale.

Art. 56 - Utilizzo di fitofarmaci, diserbanti e altri prodotti di sintesi

1. È vietato l'uso di diserbanti, fitofarmaci, insetticidi, nonché il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline. È altresì vietato l'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione spontanea presente sulle sponde dei corsi d'acqua o stagni, bacini, pozze, laghi, per una fascia di almeno 5 metri dal limite ordinario raggiunto dall'acqua.
2. Negli ambienti a prateria in attualità di coltivazione occorre limitare l'uso di fitofarmaci e diserbanti secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
3. A rispetto dei corsi d'acqua ed impluvi è vietato lavorare e trattare con fitofarmaci, diserbanti e altri prodotti di sintesi una fascia di rispetto circostante le sponde estesa per almeno 5 metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea e arbustiva; in tale fascia la vegetazione erbacea può essere controllata manualmente o meccanicamente soltanto nel periodo tra agosto e febbraio.
4. L'utilizzo di fitofarmaci, insetticidi e diserbanti è ammesso unicamente sulle superfici agricole in attualità di coltivazione. In presenza di particolari problematiche fitosanitarie, l'impiego di tali sostanze in aree forestali o prati-pascoli dovrà essere oggetto di nulla osta.

Art. 57 - Concimazioni e spandimenti

1. Sono vietati lo spandimento e l'utilizzo di concimi e ammendanti al di fuori delle superfici agricole in attualità di coltivazione e in prossimità delle sponde dei corsi d'acqua o stagni, bacini, pozze, invasi, per una fascia di almeno 5 metri dal limite ordinario raggiunto dall'acqua.

2. Negli ambienti a prateria in attualità di coltivazione occorre limitare l'uso di ammendanti e concimi chimici o naturali secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

3. A rispetto dei corsi d'acqua e impluvi è vietato concimare e lavorare una fascia di rispetto circostante le sponde estesa per almeno 5 metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea e arbustiva; in tale fascia è vietato l'uso di concimi.

4. L'impiego dei fertilizzanti e la pratica dello spandimento in agricoltura dovranno rispettare i limiti e le modalità previsti per le aree vulnerabili ai nitrati dalla Direttiva Nitrati 91/676/CEE, dovuta all'elevata vulnerabilità del sito data la presenza di aree carsiche.

Art. 58 - Divieto di bruciare stoppie e residui colturali

1. È vietato bruciare stoppie, paglie, residui colturali, potature, sfalci, rifiuti di lavorazione o di qualunque natura, nonché appiccare il fuoco alla vegetazione di prati (seminaturali o seminati), capezzagne, scoline e tare e ad altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

Art. 59 - Messa a coltura di terreni saldi

1. La messa a coltura di terreni saldi dovrà essere oggetto di apposita richiesta di nulla osta dimostrando che l'effetto sul patrimonio naturale è limitato o compensato adeguatamente.

2. È vietata la conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/2009.

3. Sono in ogni caso fatte salve le norme più restrittive previste per ragioni di sicurezza idrogeologica e previste dal vigente Regolamento forestale regionale.

Art. 60 - Attività zootecniche

1. Sono vietate attività zootecniche di tipo intensivo e l'allevamento di animali da pelliccia di qualunque specie.

2. Le attività di allevamento di carattere estensivo devono essere condotte senza determinare perturbazioni significative ad habitat e habitat di specie; l'allevatore è tenuto a evitare con la massima attenzione eventuali fenomeni di predazione, fuga e contatto tra il patrimonio zootecnico e la fauna selvatica.

Art. 61 - Attività di pascolo

1. Il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica, ...) con il limite massimo di 1 UBA (Unità Bovino Adulto) ad ettaro e del rispetto degli obblighi previsti dal vigente Regolamento forestale regionale (rotazioni, protezione del suolo, ...). Al fine di tutelare gli habitat e le specie animali e vegetali di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE, l'eventuale esercizio del pascolo, limitatamente ai soli bovini, equini e ovini, nelle praterie seminaturali, su habitat di interesse comunitario e in aree forestali, cespugliate o arbustate come da Regolamento forestale regionale o da cartografie degli habitat, nonché l'utilizzo di siti di abbeverata presso pozze, stagni, rii e corsi d'acqua da parte del bestiame. L'Ente di gestione si

riserva pertanto di analizzare i possibili impatti della pratica zootecnica proposta nei confronti di habitat e specie, stabilendo, se necessario, particolari prescrizioni (periodi, modalità, rotazione, n° di capi, tipo di recinzione, ...).

2. Considerata la costante e diffusa presenza del lupo e la possibilità di danni al patrimonio zootecnico, le attività di allevamento dovranno in ogni caso prevedere modalità e strumenti gestionali volti a prevenire la possibile predazione (es. pascolo controllato, recinti anti-lupo, dissuasori, cani da pastore, ...).

3. È vietato il pascolo nel bosco.

CAPO VIII – AMBIENTI ACQUATICI E RISORSA IDRICA

Art. 62 - Tutela dei corpi idrici, specchi d'acqua e sorgenti

1. Considerata la grande importanza degli ambienti acquatici per le specie animali e vegetali oltre che per gli habitat di interesse comunitario o conservazionistico, il presente Regolamento intende garantire e assicurare:

- a) il mantenimento e il ripristino del continuum fluviale prevedendo, se necessario, adeguati deflussi minimi vitali e opere di riqualificazione (scale di rimonta, eliminazione di difese trasversali o longitudinali, utilizzo dell'ingegneria naturalistica, ...);
- b) una gestione idrogeologica dei corsi d'acqua coerente con la contestuale funzione di corridoio ecologico, rimarcandone la funzione di "nodo" della più complessa Rete Ecologica europea;
- c) un'utilizzazione della risorsa idrica e della potenzialità idroelettrica tale da non determinare la perturbazione significativa in particolare di habitat e habitat di specie di interesse comunitario;
- d) la conservazione, riqualificazione e creazione di raccolte d'acqua e invasi;
- e) una rigorosa tutela degli ambienti rocciosi umidi;

2. Sono pertanto vietate:

- a) le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- b) le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica;
- c) l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui;
- d) l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente di gestione;
- e) la bonifica idraulica delle zone umide naturali.

3. L'accesso ai mezzi e gli interventi e negli alvei sabbiosi e ghiaiosi dei corsi d'acqua non sono consentiti nel periodo riproduttivo tra il 1° marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la

pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.

4. Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei.

5. Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat.

6. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche. È vietata la pioppicoltura nelle Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (NHV).

7. È vietato il tombamento o parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, patate, sfalci, ...).

Art. 63 - Prelievi idrici e tutela della risorsa

1. Tutte le captazioni, sia in acque superficiali che in acque sotterranee, devono essere dotate di apposito contatore misuratore che consenta anche la possibilità di scansione periodica (mensile/annuale); i dati degli attingimenti dovranno essere comunicati all'Ente di gestione secondo modalità stabilite nell'autorizzazione stessa.

2. Nell'ambito dell'area protetta (Parco e Area Contigua), non dovranno essere autorizzati attingimenti alle acque sotterranee o in sub-alveo nelle seguenti zone previste dal Piano del Parco: zona A; zona B e zona Cf (di protezione e valorizzazione degli ambienti fluviali); dovranno inoltre essere escluse le realizzazioni di pozzi e prelievi da acque sotterranee negli ambiti individuati dalla cartografia del vigente Piano di Tutela delle Acque come aree di ricarica diretta e/o indiretta della falda, ovvero come meglio definito dalla Pianificazione come Aree dei terrazzi e dei conoidi ad alta o elevata vulnerabilità dell'acquifero o zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

CAPO IX – TUTELA DELLE GROTTI E ATTIVITA' SPELEOLOGICA

Art. 64 - Tutela delle cavità naturali e artificiali

1. Il patrimonio carsico e speleologico del Parco e del sito è sottoposto ad una rigorosa protezione e tutela che riguarda gli affioramenti gessosi nel loro complesso così come le valli carsiche che recapitano nei sistemi idrogeologici carsici stessi. La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le numerose grotte e le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (cave di gesso, rifugi bellici, ...), in cui spesso si rinvengono specie animali vulnerabili; è pertanto vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Le NTA, all'art. 10 "Tutela degli ambienti ipogei", distinguono grotte a diversa destinazione (di ricerca, turistica, di particolare interesse speleologico), riservandosi la possibilità di elaborare un apposito disciplinare tecnico con cui si potranno determinare specifici limiti circa periodi, modalità, numero di fruitori ammessi nel periodo (annuale/mensile/giornaliero). Tale regolamentazione dovrà inoltre coordinarsi con l'attività in capo alla Regione Emilia-Romagna di cui all'Allegato 3 della DGR n. 1419/2013. In attesa di tali indicazioni e salvo quanto di seguito previsto, si farà riferimento ai limiti già contemplati da accordi in essere con gruppi speleologi aderenti alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (di seguito F.S.R.E.R.).

3. L'accesso e la fruizione di tali ambienti sono consentiti unicamente nell'ambito di attività organizzate o autorizzate dall'Ente di gestione (divulgazione, ricerca, ...) o di attività speleologiche propriamente dette (riservate ai soli speleologi afferenti a gruppi della F.S.R.E.R., della Società Speleologica Italiana (S.S.I.) e dell'Unione Internazionale di Speleologia (U.I.S.).

4. L'azione di protezione e valorizzazione dell'Ente di gestione nei confronti del patrimonio carsico-speleologico fa inoltre esplicito riferimento, quando possibile, alla Legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate".

Art. 65 - Attività di ricerca speleologica

1. Le attività speleologiche di esplorazione e ricerca all'esterno delle aree carsiche e all'interno delle cavità naturali del Parco sono condotte da speleologi appartenenti alle Associazioni aderenti alla F.S.R.E.R. e individualmente associati alla Società Speleologica Italiana o al Club Alpino Italiano (CAI), o da ricercatori specificamente autorizzati dall'Ente di gestione in base a progetti approvati, udito anche il parere in merito della FSRER.

2. Gli speleologi appartenenti ad altre Associazioni, comunque aderenti alla Società Speleologica Italiana o all'Unione Internazionale di Speleologia (Union Internationale de Spéléologie) avranno accesso alle cavità del Parco tramite accompagnamenti condotti da Gruppi Speleologici con i quali l'Ente di gestione ha stipulato apposite convenzioni.

3. Le attività svolte nelle aree carsiche e all'interno delle grotte debbono essere conformi alle buone prassi della speleologia ufficiale in termini di sicurezza, tutela ambientale ed etica speleologica, come spesso previsto dalle norme statutarie delle singole Associazioni; gli speleologi ad esse associati debbono inoltre disporre della copertura di adeguate e specifiche polizze assicurative.

4. L'accesso alle grotte soggette a particolare regime di tutela (grotte ad accesso regolamentato, grotte turistiche e grotte di interesse scientifico) per finalità di esplorazione, ricerca scientifica e addestramento, al di là delle campagne di ricerca programmate e notificate all'Ente di gestione, avviene attraverso l'accompagnamento e la sorveglianza di personale dell'Ente, Guide del Parco o di speleologi appartenenti a Gruppi Speleologici della F.S.R.E.R. con i quali l'Ente di gestione abbia stipulato apposite convenzioni o accordi in cui vengano definiti anche il numero massimo consentito di accessi contemporanei. La frequentazione delle grotte turistiche da parte degli speleologi deve essere di volta in volta concordata con l'Ente di gestione, in relazione alla gestione degli afflussi contemporanei. L'accesso al Laboratorio Sotterraneo della Grotta Novella è riservato unicamente per la realizzazione di progetti di ricerca autorizzati dall'Ente di gestione.

5. L'Ente di gestione si riserva la possibilità di interdire, attraverso un disciplinare tecnico, l'accesso degli speleologi alle zone A di massima protezione o a determinati settori dei sistemi carsici profondi in relazione alla presenza di colonie di chiroteri svernanti o in riproduzione o alle necessità di salvaguardia di altri elementi faunistici o floristici presenti nelle zone prossime agli accessi in particolari contesti carsici.

6. Gli speleologi sono tenuti a mettere in atto ogni cautela necessaria ad assicurare il massimo rispetto per l'integrità dell'ambiente, delle acque sotterranee e della fauna cavernicola. Sono espressamente vietati il prelievo e l'asportazione di campioni di roccia, di mineralizzazioni, di organismi viventi, reperti ossei, fittili o litici, qualora non inseriti nel quadro di specifiche ricerche autorizzate dall'Ente di gestione o dagli altri Enti competenti (es. Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio)

7. I Gruppi Speleologici potranno presentare all'Ente di gestione proposte per iniziative e progetti per la realizzazione di eventuali opere di protezione e consolidamento degli ingressi.

Art. 66 - Interventi in ambiente carsico (aree esterne agli ingressi e aree ipogee)

1. Considerato che la ricerca speleologica prevede la realizzazione di saggi di scavo, modesti interventi manuali volti alla disostruzione di porzioni di cavità o la protezione degli ingressi dal naturale smottamento di terreno, di seguito si riportano le seguenti disposizioni.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende come "saggio di scavo" la disostruzione di qualsiasi tipologia di cavità che dia luogo all'estrazione e al deposito all'esterno di un volume di materiali non superiore ad un metro cubo; ove si renda necessario superare tale quantitativo, la prosecuzione della disostruzione dovrà essere autorizzata dall'Ente di gestione sulla base della presentazione formale di un progetto di ricerca; in tal caso dovranno essere precisate anche le date d'inizio e termine dei lavori; le aree d'intervento dovranno essere delimitate, segnalate e protette; l'entità dei lavori dovrà essere ridotta al minimo necessario; dovrà essere prestata la massima attenzione per garantire la massima sicurezza oltre che il minore disturbo all'habitat; i materiali di risulta dello scavo dovranno essere accuratamente depositi nell'area circostante l'ingresso, evitandone l'accumulo; l'intervento potrà essere realizzato previo consenso della proprietà del soprassuolo.

3. Al termine dell'intervento, salve diverse disposizioni dell'Ente di gestione e della proprietà, dovranno essere ripristinate le preesistenti condizioni meteorologiche degli ambienti interni, assicurando il sezionamento totale degli ingressi precedentemente occlusi ed il transito degli stessi volumi d'aria in quelli parzialmente aperti verso l'esterno, favorendo comunque l'accesso dei chiroterri.

4. Durante le attività dovrà essere adottata ogni cautela atta a salvaguardare la fauna ipogea e troglodila e la vegetazione esterna. Non è consentito in ogni caso l'uso di fiamme libere in zone a rischio d'incendio come le aree forestali.

5. Per gli interventi in ambiente ipogeo dovrà essere verificata preventivamente la presenza di chiroterri e limitati al minimo indispensabile l'area di intervento, i mezzi di disostruzione impiegati e la loro rumorosità. Le disostruzioni saranno sospese nel caso in cui si verifichi la presenza di speleotemi di particolare interesse e pregio. Ogni cura dovrà essere posta per il ripristino dell'equilibrio meteorologico della cavità.

6. Gli interventi e le ricerche speleologiche dovranno essere immediatamente sospesi nel caso in cui vengano rinvenuti materiali paleontologici, paleontologici o archeologici, di cui dovrà essere segnalata la presenza all'Ente di gestione.

TITOLO 4 - ACCESSO, FRUIZIONE, SENTIERISTICA

CAPO I – ACCESSIBILITA' E CIRCOLAZIONE

Art. 67 - Accessibilità pedonale

1. Ai pedoni è consentito l'accesso sulle strade ad uso pubblico e lungo la rete sentieristica del Parco per motivi di svago e tempo libero, ovvero per escursionismo. L'accesso è altresì ammesso nei luoghi pubblici o di proprietà pubblica, ad esclusione delle aree in cui l'accesso o la fruizione sono espressamente vietati dalle Autorità competenti. È inoltre ammesso l'accesso e la fruizione di altre aree all'interno del Parco, nel rispetto del diritto di proprietà.

2. Per particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, ovvero nei casi in cui la presenza antropica può rappresentare una fonte di disturbo alla fauna selvatica, l'Ente di gestione può regolamentare l'accesso a piedi lungo i sentieri con appositi provvedimenti.

3. Ai sensi dell'art. 2 della LR 26 luglio 2013, n.14 "Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche", per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.

4. I sentieri del Parco riflettono le caratteristiche dei luoghi che attraversano; ciò comporta, da parte del fruitore, l'implicita accettazione del rischio potenziale insito nelle caratteristiche di ogni percorso.

Art. 68 - Accesso e fruizione con mountain bike o biciclette

1. Nel territorio del Parco e dell'area contigua è consentito l'uso della bicicletta o della mountain-bike per motivi di svago e tempo libero, ovvero per escursionismo, esclusivamente lungo le strade di libero accesso e lungo i sentieri appositamente individuati e segnalati dall'Ente di gestione. È altresì ammesso l'accesso e la fruizione di altre aree all'interno del Parco purché i soggetti proprietari, previamente informati, ne abbiano dato formale assenso.

2. È vietata la pratica del downhill.

3. I sentieri del Parco riflettono le caratteristiche dei luoghi che attraversano; ciò comporta, da parte del fruitore, l'implicita accettazione del rischio potenziale insito nelle caratteristiche di ogni percorso.

4. L'Ente di gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può:

- a) regolamentare, con appositi provvedimenti, la percorribilità dei sentieri o di tratti di essi;
- b) definire norme o raccomandazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività escursionistica effettuata con mountain bike o con altro velocipede.

5. Resta ferma la possibilità dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi di interdire temporaneamente il passaggio alle mountain bike o ad altri velocipedi, qualora lo svolgimento di talune attività agricole (es. mietitrebbiatura, ecc.), costituisca un rischio potenziale per l'utenza.

Art. 69 - Accessibilità e transito con mezzi motorizzati

1. L'accesso e il transito con qualsiasi mezzo a motore sono consentiti unicamente nelle strade destinate alla libera circolazione.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, in tutto il territorio del Parco la sosta e la circolazione motorizzata fuoristrada, nelle aree di sosta e lungo piste o percorsi secondari, quali carrarecce, sentieri, piste forestali, nonché su altri ambienti (es.: praterie) è consentito esclusivamente:

- a) ai mezzi utilizzati nelle attività di soccorso, controllo, sorveglianza, protezione civile (es. antincendio boschivo), e di salvaguardia della pubblica incolumità;
- b) agli aventi diritto per l'accesso ai fondi;
- c) ai mezzi impiegati negli interventi di difesa del suolo;
- d) ai mezzi utilizzati per gli interventi di manutenzione della rete sentieristica del Parco, delle aree di sosta;
- e) ai mezzi di servizio dell'Ente di gestione, degli Enti Locali e della Regione Emilia-Romagna, comunque ed esclusivamente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. L'Ente di gestione può comunque autorizzare, per motivi di studio e ricerca scientifica, l'accesso, il transito e la sosta con mezzi meccanici a motore negli ambienti naturali, nonché nei sentieri o piste esistenti, previo assenso dei soggetti proprietari e nel rispetto del Regolamento forestale.

4. L'Ente di gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di protezione e conservazione, può richiedere all'Ente competente di variare le modalità di accesso e di transito lungo le strade insistenti all'interno del territorio del Parco.

5. Qualora consentito dalle Autorità competenti in materia, nel territorio del Parco, tenuto conto della ridotta disponibilità di aree a parcheggio, è ammessa, previo assenso del soggetto proprietario, la sosta temporanea di mezzi motorizzati in aree di proprietà pubblica o privata, per lo svolgimento di iniziative di carattere turistico, culturale, ricreativo o di valorizzazione ambientale, organizzate da soggetti pubblici o privati. È in ogni caso vietato individuare aree da destinare a parcheggio temporaneo all'interno della zona A del Piano del Parco.

Art. 70 - Transito nella rete stradale

1. Nelle strade "ad accesso regolamentato", individuate nell'elaborato T2 del PTP, è compito del Comune regolamentarne l'accesso vietando il transito con mezzi motorizzati, ad eccezione dei mezzi agricoli, dei residenti e dei veicoli accedenti alle abitazioni degli stessi, dei mezzi di soccorso o di Pubblica Assistenza e dei mezzi dell'Ente di gestione e del Comune.

2. La viabilità interdetta al transito sarà indicata da appositi segnali di divieto.

3. Potranno essere chiusi con sistemi a sbarra o catena che permettano il passaggio di biciclette e cavalli, oltre che dei pedoni, sentito il Comune, i seguenti tratti:

- via Gaibola dall'inizio dello sterrato, dopo l'incrocio con via dell'Eremo, fino al "Casone di Gaibola";
- via Benassi dall'incrocio con via della Croara fino alla località La Palazza;
- via Madonna dei Boschi dalla "Palestrina" all'incrocio con Via della Croara.

4. L'Ente di gestione potrà rilasciare autorizzazioni al transito, in deroga ai commi precedenti, sulla base di richieste motivate per esigenze di ricerca scientifica, di studio, di manutenzione, o per consentire l'accesso ai disabili.

Art. 71 - Sorvolo di velivoli

1. L'avvicinamento e il sorvolo del sito con mezzi aerei, elicotteri, ultraleggeri, aeromodelli (c.d. droni), deltaplano e parapendio, fatti salvi i motivi di vigilanza, soccorso, protezione civile ed antincendio, sul territorio dell'Area protetta sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente di gestione nei seguenti casi:

- esecuzione di lavori in parete, trasporto e installazione di attrezzature in aree inaccessibili;
- esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, rilevamenti od osservazioni eseguiti nell'interesse del Parco o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici o nell'interesse generale e collettivo;
- attività di ricerca scientifica, studi e monitoraggio in ambito naturalistico o ambientale, vigilanza e controllo del territorio, in cui sia dimostrata l'impossibilità o la difficoltà di soluzioni alternative;
- la realizzazione di esercitazioni di protezione civile e soccorso.

2. L'avvicinamento e il sorvolo del sito con mezzi aerei, elicotteri, ultraleggeri, droni, deltaplano e parapendio, fatti salvi i motivi di vigilanza, soccorso, protezione civile ed antincendio, è consentito unicamente nel rispetto delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione e secondo le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna.

3. Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico o evitare interferenze negative con le altre componenti ambientali e sociali (ad esempio i gruppi in visita guidata, ...), per le attività di sorvolo l'Ente di gestione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di negare il rilascio dell'autorizzazione o limitarne lo svolgimento per zone (ad es. Zona A e B, aree di sosta, ...) e periodi (ad es. periodo riproduttivo, ...) al fine di assicurare una adeguata tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale nel suo complesso.

4. Nel caso dell'impiego dei soli aeromodelli (c.d. droni), oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo e fermo restando quanto stabilito dalle normative specifiche sul volo (in particolare dall'ENAC - Ente nazionale aviazione civile) e sulla privacy, può essere ammesso – previo nulla osta dell'Ente Parco - anche un utilizzo di tipo ludico-ricreativo subordinato comunque al rispetto dei principi di tutela sanciti nel PTP, nelle Misure di conservazione e nel presente Regolamento ed in particolare i seguenti:

- il richiedente dovrà autonomamente e preventivamente acquisire l'assenso delle proprietà coinvolte e dichiarare il rispetto della normativa sulla privacy;
- le riprese non potranno essere effettuate nel periodo 15 febbraio - 30 giugno, salvo casi particolari, circoscritti e specifici;
- nel sorvolo si dovrà in ogni caso evitare di avvicinare o inseguire fauna selvatica (ad es. grandi mammiferi o uccelli) o di approssimarsi volontariamente su zone umide o pareti rocciose in cui sia nota o evidente la presenza di rapaci o altri uccelli; nel caso in cui il drone venga fatto oggetto di mobbing, occorrerà allontanarsi dalla zona di ripresa per evitare il contatto con i volatili;
- in ogni caso l'operatore nel corso delle riprese eviterà azioni che possano arrecare disturbo alla fauna rimanendo a debita distanza da eventuali animali presenti.

5. Fermo restando le normative specifiche sull'impiego degli aeromodelli, al fine di semplificare l'utilizzo ludico-ricreativo dei droni non professionali con modalità compatibili con l'Area protetta, l'Ente di gestione si riserva di predisporre ed approvare un Disciplina per impieghi che possono ritenersi liberi o soggetti a semplici meccanismi di comunicazione preventiva (anche informatizzata) nei casi ritenuti compatibili con la tutela naturalistica e le finalità dell'Area protetta se rispettosi di una serie di condizioni (quali il sorvolo realizzato in particolari periodi, con modalità circoscritte, in particolari zone).

Art. 72 - Convenzioni con proprietà private

1. Qualora un itinerario pedonale, ciclabile od equestre attraversi una proprietà privata, è possibile stipulare con il proprietario una convenzione che regoli le modalità di accesso, le eventuali opere di delimitazione del percorso da realizzarsi e che preveda un indennizzo per il vincolo derivante dal passaggio.

CAPO II – FRUIZIONE DEL TERRITORIO**Art. 73 - Campeggio e bivacco**

1. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali in materia di attività agrituristiche, all'interno del territorio del Parco il campeggio è vietato salvo nelle aree appositamente attrezzate o autorizzate.

2. In tutto il territorio del Parco e dell'area contigua, e ad esclusione delle aree appositamente attrezzate, sono vietati la sosta costituente il campeggio, l'attendamento e simili delle auto-caravan e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone.

3. Ad esclusione delle Zone A e delle Zone B del PTP, possono essere autorizzati campeggi fissi all'aperto nel rispetto della vigente normativa, organizzati per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari.

4. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio di cui al precedente comma, è rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Sono comunque vietati:

- a) il taglio e il danneggiamento della vegetazione arborea e arbustiva salvo in caso di comprovata necessità;
- b) qualsiasi movimentazione del terreno, salvo la realizzazione del solco per la raccolta delle acque meteoriche intorno alle tende. Al termine del campeggio è obbligatorio ripristinare lo stato iniziale dei luoghi;
- c) l'utilizzo di generatori elettrici a motore.

5. Non necessita di autorizzazione l'installazione di tende da campeggio per le attività di studio, ricerca o monitoraggio già autorizzate per tali scopi dall'Ente di gestione o effettuate per suo conto.

6. Con specifico Regolamento di settore potranno essere individuate ulteriori disposizioni. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia e in particolare dalla Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 74 - Uso del fuoco

1. È vietato accendere fuochi all'interno del Parco, bruciare residui colturali, di potatura o di materiale di risulta di interventi forestali di qualunque natura e di svolgere attività che possano aumentare il rischio di incendio (barbecue, fuochi d'artificio, ...) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate.

2. Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate.

3. L'accensione dei fuochi di cui al comma precedente mediante forni a legna, barbecue, fornelli da campo o mezzi simili, deve essere effettuato sotto il costante controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione.

Art. 75 - Abbandono rifiuti, dispersioni, emissioni

1. Su tutto il territorio del Parco e dell'area contigua è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e/o di materiali di scarto di qualsiasi origine. Qualora l'abbandono riguardi rifiuti considerati "pericolosi" ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 184, comma 4, si tratta di reato penalmente perseguibile.

2. Per conseguire il rispetto dei valori di qualità ambientale nelle immissioni acustiche, è vietato l'uso di apparecchi sonori che possano arrecare disturbo.

3. Al fine di limitare l'inquinamento luminoso tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere conformi a quanto indicato all'art. 5 della LR 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico".

Art. 76 - Attività, eventi o manifestazioni sportive, ricreative e culturali

1. Le attività ricreative, sportive e di fruizione, anche se a carattere amatoriale, all'interno dell'Area protetta devono essere compatibili con gli obiettivi di conservazione di Rete Natura 2000.

2. In particolare, sono vietate le seguenti attività:

- a) uscire dai sentieri e dai percorsi appositamente segnalati, utilizzare i percorsi con modalità difformi dal consentito o in assenza di specifiche autorizzazioni dell'Ente di gestione;
- b) lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata;
- c) l'uso di mezzi motorizzati fuoristrada al di fuori della viabilità ordinaria e di specifica autorizzazione;
- d) la realizzazione di spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati;
- e) la realizzazione di esposizioni di animali selvatici, se non realizzati o patrocinati dall'Ente di gestione;
- f) l'addestramento di rapaci e la realizzazione di spettacoli di falconeria salvo la sola esposizione senza involo.

3. Ai fini della tutela di habitat e specie, l'Ente di gestione, mediante appositi atti, disciplina periodi, modalità, mezzi consentiti e regole di accesso a particolari ambienti e percorsi; tale regolamentazione verrà opportunamente divulgata. Il mancato rispetto di tali regole e della segnaletica comporta le sanzioni di legge.

4. L'organizzazione di escursioni ovvero eventi o iniziative con più di 50 persone/partecipanti richiede la preventiva comunicazione all'Ente di gestione; tale comunicazione informa su: località, tracciato, data e orario dell'escursione o iniziativa, numero massimo previsto di partecipanti, modalità/obiettivo. L'Ente di gestione può, se necessario, vietare o limitare l'attività proposta in considerazione del possibile impatto su habitat e specie. Tale modalità non si applica nel caso di

utilizzo di centri visita, aree attrezzate, percorsi didattici, circuiti vita/sportivi/ricreativi, fattorie didattiche, agriturismi, aree monumentali o museali.

5. Al fine di ottenere la suddetta autorizzazione il soggetto organizzatore deve presentare apposita richiesta almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, specificando: data, orario e attività previste, luogo interessato, numero di partecipanti previsto. Dovrà essere precisato, nel caso di circuiti da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, l'esatto percorso individuandolo su stralcio cartografico del PTP in scala 1:10.000.

6. Al momento del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuato dal soggetto organizzatore un deposito cauzionale pari a € 250 (duecentocinquanta) fermo restando che si richiederà il risarcimento di tutti gli eventuali danni procurati.

7. Per iniziative che si svolgono su sentieri che ricadono anche solo parzialmente in zona B, il numero massimo di partecipanti non dovrà comunque superare le 500 (cinquecento) persone (adulti e/o bambini).

8. I tratti di sentiero in zona B dovranno essere percorsi da gruppi non superiori alle 50 (cinquanta) persone per volta e dovrà essere cura del soggetto organizzatore controllare che siano rispettate le norme del PTP e del presente Regolamento.

9. Per le altre iniziative il numero massimo di partecipanti non dovrà superare le 1.000 (mille) persone (adulti e/o bambini).

10. È ammesso, ad esclusione della zona A, sottoposta a tutela integrale, lo svolgimento di feste popolari che rappresentano una tradizione locale meritevole di essere conservata.

11. L'Ente di gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, può comunque disciplinare lo svolgimento di tali feste popolari.

12. È altresì consentito alle processioni di fedeli seguire, in occasioni di feste religiose tradizionalmente riconosciute, i percorsi tradizionali anche se, eventualmente, non coincidenti con la rete sentieristica ufficiale del Parco.

13. È vietato organizzare nel Parco manifestazioni che prevedano l'uso di mezzi motorizzati o l'utilizzo di armi da fuoco.

14. L'Ente di gestione può interrompere o rinviare le manifestazioni o gli eventi organizzati, al verificarsi di condizioni suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e agli habitat. In relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, l'Ente di gestione può vietare o limitare ulteriormente lo svolgimento delle manifestazioni all'interno del Parco.

15. Al termine della manifestazione, il soggetto responsabile è tenuto, entro 48 ore dall'evento, a rimuovere la segnaletica di riferimento posta lungo la viabilità, nonché i rifiuti e ogni altro materiale legato allo svolgimento della manifestazione. Qualora il soggetto organizzatore non ottemperi a tale obbligo nel termine prescritto, l'Ente di gestione, previa diffida, esegue d'ufficio i lavori di ripulitura, addebitando a tale soggetto le relative spese. In tal caso l'Ente di gestione, fatte salve le eventuali sanzioni di Legge, non accorderà lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione per il biennio successivo.

16. L'Ente di gestione non è in alcun caso tenuto a indennizzare eventuali danni a beni e persone, arrecati dalla fauna selvatica che si verifichino in connessione con lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative o culturali. Con il rilascio dell'autorizzazione l'Ente di gestione non fa alcuna valutazione in ordine alle condizioni di sicurezza con cui si svolgono le predette manifestazioni. L'autorizzazione viene rilasciata unicamente ai fini della tutela ambientale.

17. Alla violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo è applicabile una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00 ai sensi dell'art. 60, comma 1 della LR 6/2005.

18. Stante la particolare gravità, alla violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo è applicabile una sanzione pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00.

CAPO III – RETE SENTIERISTICA

Art. 77 - Riconoscibilità e classificazione dei sentieri

1. I sentieri facenti parte della rete sentieristica del Parco sono resi riconoscibili sul territorio dell'Area Protetta da apposita cartellonistica o segnaletica a cura dell'Ente di gestione, realizzata secondo le direttive del Manuale d'immagine coordinata per la segnaletica delle Aree protette dell'Emilia-Romagna e dei Siti Rete Natura 2000, nonché dall'apposita cartografia tematica del Parco.

2. I sentieri sono classificati secondo due livelli di importanza in base al grado di manutenzione e di effettiva percorrenza. I livelli sono i seguenti:

a) Sentieri di primo livello: rete di percorsi che verranno mantenuti transitabili e percorribili con gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria gestiti direttamente dall'Ente di gestione. Tali percorsi sono caratterizzati da una segnatura mista, Ente di gestione e Club Alpino Italiano (CAI); la segnatura propria dell'Ente sarà in carico all'Ente, mentre quella del CAI rimarrà in carico al CAI.

b) Sentieri di secondo livello: costituito dalla restante parte della rete. In caso di necessità, e una volta espletate le manutenzioni della rete principale, l'Ente di gestione può comunque effettuare interventi straordinari compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie.

3. Al presente Regolamento è allegata la Carta della classificazione dei sentieri (Allegato 1).

Art. 78 - Cura e manutenzione dei sentieri

1. L'Ente di gestione, per quanto riguarda la rete sentieristica di cui al precedente art. 44 comma 2 lettera a), provvede, ove non diversamente stabilito:

- al monitoraggio periodico dei sentieri, al fine di accertare le condizioni di percorribilità degli stessi;
- all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica informativa;
- alla riapertura dei sentieri chiusi, ai fini di un loro inserimento nella rete sentieristica del Parco, qualora ciò sia compatibile con le disposizioni dell'art. 27 "Sistema delle Infrastrutture per l'accesso al Parco" delle NTA.

2. La manutenzione dei sentieri del Parco avviene previa intesa con il Comune territorialmente competente. Di norma, all'Ente di gestione compete la manutenzione dei sentieri che, inseriti nella rete sentieristica del Parco, sono destinati alla sola circolazione di pedoni o velocipedisti.

3. Fermo restando quanto stabilito dal soprarichiamato art. 27 delle NTA, le modifiche plano-altimetriche ai percorsi sono consentite, previo rilascio dell'autorizzazione dell'Ente di gestione, se finalizzate a:

- migliorare la sicurezza dei fruitori;

- ripristinare la percorribilità di tratti compromessi da eventi calamitosi, frane, smottamenti;
- ridurre o a eliminare l'interferenza dei sentieri con le emergenze di interesse conservazionistico, in particolare con le specie tutelate dalle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CEE e con le specie vegetali rare, interessanti o di particolare interesse fitogeografico sottoposte a particolare tutela.

4. Gli interventi previsti dall'art. 27 delle NTA, gli interventi di manutenzione e le modifiche di cui al precedente comma, se realizzate su iniziativa dell'Ente di gestione non necessitano di autorizzazioni.

Art. 79 - Disposizioni generali per l'utilizzo dei sentieri

1. Lungo la rete sentieristica del Parco si osservano le seguenti disposizioni generali:

- a) i sentieri destinati ad essere percorsi a piedi, con biciclette (o mountain bike) o cavalcando equini, sono espressamente segnalati da apposita cartellonistica o segnaletica a cura dell'Ente di gestione;
- b) tutti i sentieri possono essere utilizzati, di norma, per escursioni pedonali. Per i sentieri prossimi al bordo di pareti rocciose l'escursione pedonale deve avvenire percorrendo il tracciato mantenendosi sul lato interno, senza sporgersi nei dirupi, anche se protetti, o arrampicarsi nelle scarpate;
- c) la percorribilità con velocipedi (bicicletta o mountain bike) e a dorso equini può, in caso di necessità, essere totalmente o parzialmente inibita da parte dell'Ente di gestione; i percorsi interessati saranno appositamente individuati e segnalati dall'Ente di gestione;
- d) i fruitori sono comunque tenuti a prestare la massima attenzione nel percorrere i sentieri, dando in ogni caso sempre la precedenza ai pedoni.

2. Sono sempre fatte salve le disposizioni in materia di tutela degli habitat.

TITOLO 5 - ATTIVITÀ EDILIZIE, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 80 - Principi generali

1. Per le definizioni degli interventi edilizi si fa rinvio alla normativa di settore vigente, attualmente costituita dal DPR del 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dalla LR 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia” con le successive modifiche e integrazioni.
2. Laddove le NTA impongano prescrizioni in merito a interventi edilizi, che per effetto delle nuove definizioni risulterebbero ammissibili, prevalgono comunque, in quanto le restrizioni derivanti dalla LR 6/2005 sussistono indipendentemente dalle definizioni che vengono attribuite alle tipologie di intervento e che possono variare col tempo in funzione di esigenze non correlate alla tutela delle aree naturali protette.
3. Laddove invece le NTA si riferiscano genericamente alle tipologie di interventi edilizi senza dettare specifiche prescrizioni, si assumeranno quale riferimento le definizioni di cui al precedente comma 1.
4. Sono sempre fatte salve eventuali norme più restrittive di altri Enti competenti in materia e in particolare quelle derivanti dagli strumenti urbanistici comunali e relativi regolamenti.
5. Nelle zone B non sono ammessi ampliamenti. Nelle zone C le possibilità di ampliamento sono specificate nell'art. 20 comma 5 delle NTA. Come precisato al precedente comma 2, non sono pertanto ammessi ampliamenti al di fuori dei casi e dei limiti specificamente indicati nelle Norme di attuazione, indipendentemente dalla definizione di intervento edilizio ad essi attribuita dalle vigenti normative in materia edilizia o dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 81 - Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia

1. Si assumono le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia emanate dalla Regione Emilia-Romagna in recepimento dell'articolo 57, comma 4, della LR 15/2013, e in adeguamento alle definizioni uniformi di cui all'Allegato 1.A dell'intesa di Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 20 ottobre 2016.

Art. 82 - Area di pertinenza

1. Si definisce area di pertinenza, ove non diversamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, l'area risultante dalle mappe catastali, fermo restando il ricorrere dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 817 del Codice civile.

Art. 83 - Interventi edilizi e su altri manufatti in relazione alla tutela di habitat e specie

1. Molte specie di interesse comunitario frequentano e utilizzano edifici, manufatti, ruderi. Occorre pertanto che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero o di ristrutturazione edilizia di qualunque genere evitino il possibile disturbo o la perturbazione del sito (periodo riproduttivo, di svernamento, rifugio, ...) e, nel caso, prevedano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

2. Al fine di disciplinare gli interventi, si farà riferimento, quando possibile, a specifiche Linee Guida.
3. Il territorio dell'Area protetta ricade interamente in zone di protezione dall'inquinamento luminoso sottoposte a particolare tutela ai sensi della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e delle Direttive di attuazione vigenti.
4. È vietata l'illuminazione diretta delle zone di rifugio idonee ai Chiroterri; pertanto, dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:
 - a) l'illuminazione decorativa degli edificati deve essere esclusa o realizzata in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chiroterri;
 - b) se l'illuminazione è motivata da esigenze di sicurezza connesse alla presenza di cantieri, si può ricorrere ad alternative, quali ponteggi con sistema di allarme o circuiti di videosorveglianza con telecamere associate a illuminatori a infrarossi;
 - c) nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati, fermo restando l'obbligo di escludere l'illuminazione diretta di vie di accesso e rifugi dei Chiroterri, usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra e installate ad altezza non superiore a 3,5 metri, salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità;
 - d) ove possibile si raccomanda, in luogo dell'illuminazione diffusa, l'impiego di fotocellule attivate dal passaggio di mezzi o persone.
5. Non è consentito effettuare interventi edilizi in periodi o con modalità in contrasto con la conservazione dei roost.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE

Art. 84 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dalle NTA del PTP in conformità a quanto previsto dall'art. 25 della LR 6/2005.
2. Nelle zone B gli interventi consentiti sono disciplinati dall'art. 19 delle NTA del PTP;
3. Nelle zone C gli interventi consentiti sono disciplinati dall'art. 20 delle NTA del PTP;
4. Nell'area contigua, per quanto non esplicitamente previsto dall'art. 22 delle NTA del PTP, gli interventi consentiti sono disciplinati dagli strumenti urbanistici ed edilizi dei Comuni territorialmente competenti, nel rispetto delle direttive stabilite dal medesimo art. 22, fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento.
5. Nelle zone C è ammesso il frazionamento di unità abitative, con possibilità di realizzare al massimo due alloggi per edificio, esclusivamente per i fabbricati rurali che presentano i requisiti di ruralità secondo la legislazione vigente.²

² Si veda in proposito l'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

6. Il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalle NTA del PTP. Gli edifici con tipologia "stalla" e/o "fienile", di cui all'appendice 1) delle NTA del PTP e individuati con la sigla B6 negli articoli 19 e 20 delle norme medesime, sono quei fabbricati costruiti in muratura secondo il modello di architettura rurale prevalente nelle prime colline bolognesi in epoca passata, utilizzati come ricovero animali e foraggi. La finalità della norma, infatti, è la tutela del paesaggio agrario e delle testimonianze storiche dell'insediamento umano.

7. Sono esclusi dalla possibilità di cambio d'uso i manufatti che, ancorché utilizzati come ricovero animali e foraggi non presentano quelle caratteristiche costruttive tipiche che si intendono tutelare. A titolo esemplificativo non sono ammessi i cambi di destinazione d'uso per funzioni abitative di manufatti in lamiera, legno, materiali misti, prefabbricati di qualsiasi genere, anche se oggetto di condono edilizio o sanatoria.

Art. 85 - Indicazioni generali per gli interventi su edifici di interesse storico

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 delle NTA di PTP, i nuclei, gli insediamenti isolati e i percorsi di interesse storico-paesistico nel territorio del Parco sono tutelati. In particolare, lo sono quelli già individuati nell'elaborato cartografico T3.2 del PTP.

2. Ai fini dell'analisi e dell'approfondimento del patrimonio edilizio esistente, i Comuni adottano criteri compatibili con quanto contenuto agli artt. 17 e 17 bis delle NTA del PTP.

Art. 86 - Interventi non soggetti a richiesta di nulla-osta

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 bis delle Norme di Attuazione del PTP, i progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio del Parco, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta:

1. interventi a cura dell'Ente di gestione, per l'attuazione delle finalità dell'Area protetta nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalle LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18;
2. interventi a cura dell'Ente di gestione, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione del sito e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nel piano di gestione;
3. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 art. 39, comma 1;
4. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nel PTP e riportate nel presente regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta" di cui all'art. 4, il nulla osta non è richiesto per gli interventi di cui al seguente comma 4, su fabbricati esistenti e loro pertinenze, a condizione che non comportino:

- 1) aumento di superficie calpestabile e/o aumento di volume;
- 2) modifiche della sagoma planivolumetrica;
- 3) cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante;

- 4) movimenti terra diversi da quelli indicati all'art. 7 comma 1 lett. e) della LR 15/2013;³
- 5) impermeabilizzazione del suolo;
- 6) interferenze con la vegetazione;
- 7) interferenze con la fauna selvatica o habitat in generale, tra i quali, a titolo esemplificativo il rifacimento di manti di copertura o il ripristino di edifici in stato di abbandono.

3. Gli interventi di attività edilizia libera di cui all'art. 7 comma 1 della LR 15/2013, con le eccezioni di cui ai commi seguenti del presente articolo, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma 3, non sono sottoposti alla procedura di rilascio del nulla osta.

4. Le opere di cui alla lettera g) del citato art. 7 comma 1 della LR 15/2013, nella fattispecie *le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture*, sono soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

5. Le opere di cui alla lettera l) del citato art. 7 comma 1 della LR 15/2013, nella fattispecie *gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria*, disciplinati al Capo III del presente Regolamento, sono soggetti a nulla osta.

CAPO III – INTERVENTI E OPERE PERTINENZIALI, ELEMENTI DI ARREDO

Art. 87 - Manufatti pertinenziali a servizio di edifici esistenti – Generalità

1. I manufatti pertinenziali o elementi di arredo sono caratterizzati da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabili autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

2. L'installazione di tali manufatti a servizio di edifici esistenti, cui sono legati con un nesso di funzionalità, è consentita soltanto se non si determini alcuna modificazione della morfologia dei luoghi. È comunque vietata la realizzazione di tali manufatti quando la relativa sagoma planivolumetrica si evidenzia sul profilo dei crinali.

3. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti di cui al presente capitolo si considerano interventi pertinenziali o attività edilizia libera, quindi non assimilabili agli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera g) dell'Allegato 1 alla LR 15/2013, qualora non siano qualificati come tali dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree.

4. Detti interventi, ancorché qualificati come attività edilizia libera e pertanto non soggetti ai titoli abilitativi di cui all'art. 9, comma 2 della LR 15/2013, sono comunque da sottoporre a procedura di rilascio del nulla osta di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 19 comma 4 e dell'art. 20 comma 4 delle Norme di Attuazione del PTP nelle zone B e C del Parco è vietato costruire nuove opere edilizie, pertanto, al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, non è consentito realizzare o installare manufatti, ancorché classificati come pertinenziali, in quanto di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale, anche qualora non considerati interventi di "nuova costruzione" secondo le definizioni degli interventi edilizi contenute nelle norme vigenti in materia o negli strumenti urbanistici comunali.

³ *movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;*

Art. 88 - Gazebo

1. Nelle zone B, C e nell'area contigua è consentita l'installazione di gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto delle norme del Codice civile, di quelle igienico-sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e di eventuali normative più restrittive presenti nei RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) dei singoli Comuni, tali manufatti in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) e privi di platea di fondazione, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m 3.00;
- superficie coperta max = mq 16,00;
- non dovranno avere grondaie e pluviali, non potranno essere tamponate; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli, stuoie;
- non potranno avere funzione di ricovero attrezzi o autovetture.

Art. 89 - Pergolati

1. In conformità a quanto stabilito nell'allegato A della deliberazione di Assemblea Legislativa n. 279/2010 "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi", per pergolato si intende una struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

2. Nelle zone B, C e nell'area contigua è consentita l'installazione di pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali, la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere).

3. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici e a eventuali norme più restrittive presenti nei RUE dei singoli Comuni, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m 3.00;
- superficie coperta massima = inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza, con un massimo di mq 16,00;
- la struttura, priva di platea di fondazione, deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti sui cui vengono appoggiati); può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli, stuoie;
- la struttura non può avere funzione di ricovero attrezzi o autovetture.

Art. 90 - Tettoie per ricovero autovetture

1. Nelle zone Bp, nelle zone C e nell'area contigua, all'interno delle aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo, nel caso in cui l'abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l'autorimessa esistente risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima (un posto auto per unità immobiliare) o alle esigenze del nucleo familiare, è consentita l'installazione di tettoie aperte in legno per il riparo delle auto, nei limiti di superficie massima consentita dai RUE dei singoli comuni e in ogni caso dimensionate per ospitare un solo posto auto.

2. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici e a eventuali norme più restrittive presenti nei RUE dei singoli Comuni, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m 3.00;
- dimensioni massime = mq 18, salvo prescrizioni più restrittive contenute nei RUE comunali;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame.

3. Non sono ammesse platee di fondazione. Un eventuale miglioramento del piano carrabile sottostante la tettoia potrà essere effettuato a condizione che sia garantita la permeabilità del terreno.

4. In presenza di più unità immobiliari nel medesimo edificio si potrà valutare l'opportunità di accorpare le tettoie, fino a un massimo di 3, in un unico manufatto al fine di migliorare l'inserimento nel contesto paesaggistico.

5. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo si considerano interventi pertinenziali, quindi non assimilabili agli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera g) dell'Allegato 9 alla LR 15/2013, qualora non siano qualificati come tali dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree. A tal fine, il volume del manufatto non deve superare il 20% del volume del fabbricato principale di cui costituisce pertinenza, fermo restando il limite di superficie di cui al comma 2.

Art. 91 - Strutture precarie di ricovero attrezzi

1. Nelle zone B e C del Parco è consentita l'installazione di un ricovero per piccoli attrezzi, alle condizioni di cui all'appendice 2 delle Norme di Attuazione del PTP, nell'area di pertinenza di nuclei o edifici esistenti.

2. Nelle zone C l'installazione di ricoveri attrezzi è altresì consentita nelle proprietà superiori ai 5.000 mq di estensione per la cura di orti, giardini e piccoli appezzamenti di terreno, alle medesime condizioni di cui all'Appendice 2 delle NTA del PTP.

3. Nell'area contigua l'installazione di ricoveri attrezzi è consentita con le stesse modalità con una dimensione massima di 12 mq.

4. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive da parte di altri enti con particolare riguardo agli edifici classificati come beni di valore storico di cui all'art. 17 bis, punto 4 delle NTA del PTP.

5. Le strutture di cui al presente articolo non possono avere allacciamenti alle reti tecnologiche, ivi compresa quella elettrica.

6. La realizzazione delle piccole strutture precarie di ricovero attrezzi è subordinata al rilascio di nulla osta dell'Ente di gestione.

Art. 92 - Piscine

1. La realizzazione di piscine è ammessa unicamente nell'area contigua a pertinenza e nelle immediate vicinanze di edifici ad uso abitativo. Le dimensioni delle piscine, in termini di volume, non possono superare il 20% del volume dell'edificio principale, indipendentemente dal numero di unità abitative di cui è composto. Ogni piscina deve avere in ogni caso una estensione di superficie non superiore a mq 48.⁴

2. Il progetto per la loro realizzazione dovrà obbligatoriamente prevedere un sistema di depurazione e ricircolo dell'acqua indicando comunque le fonti di approvvigionamento idrico, le quantità di acqua prelevata e il sistema di scarico delle acque reflue.

3. Per ridurre l'impatto ambientale tali manufatti dovranno avere il vano tecnico completamente interrato e il rivestimento della vasca di colore neutro (sabbia) o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.

4. I bordi e la pavimentazione circostante dovranno essere realizzati con materiali antiscivolo di tipo tradizionale (cotto o pietra).

5. Le piscine dovranno utilizzare le tecnologie di filtrazione che annullano l'utilizzo di cloro che comunque dovrà rispettare i limiti previsti dal "Piano di Tutela delle Acque" della Regione.

6. La superficie delle piscine poste all'esterno degli edifici è considerata superficie impermeabile ai fini del calcolo della permeabilità del suolo.

7. La sistemazione a verde delle aree circostanti dovrà essere realizzata con il criterio del massimo contenimento dell'impatto paesistico e visivo.

8. Non è ammessa la copertura, anche solo stagionale, degli impianti. Le piscine non utilizzate per periodi medio lunghi possono essere coperte a raso con appositi teli o altri strumenti idonei e ambientalmente compatibili.

9. Al fine di limitare possibili rischi di mortalità per annegamento di animali selvatici e domestici, in particolare mammiferi, e altri animali della fauna minore (anfibi, rettili, insetti, ...), attratti dalla piscina o caduti al suo interno, la realizzazione di piscine dovrà prevedere obbligatoriamente la creazione, sul bordo, di idonee rampe di risalita – anche mobili - con superficie antiscivolo (ad esempio del tipo "skamper ramp" pensate per la risalita di grossi cani) adatte alla fauna selvatica che può frequentare il giardino. Tale dispositivo di risalita per la fauna dovrà essere illustrato nel progetto. Il progetto dovrà inoltre precisare le modalità di copertura della piscina durante la fase di non utilizzo; l'impiego di teli o altre adeguate coperture mobili è obbligatorio quando la piscina, anche se vuota, non viene utilizzata.

⁴ Se un fabbricato è composto da più unità abitative può essere realizzata una piscina per ciascuna unità purché il volume complessivo, dato dalla sommatoria dei volumi delle singole piscine, sia non superiore al 20% del volume del fabbricato

10. È vietato scaricare le acque di piscina nei corsi d'acqua superficiali (es. fossi). Lo scarico di fondo in caso d'impianti con depurazione chimica al cloro deve essere collettato alle fognature oppure a cisterne di stoccaggio atto a consentire l'evaporazione delle sostanze immesse durante il trattamento.

11. Nel caso di sistemi di illuminazione, devono essere rispettate le normative vigenti e le prescrizioni in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.

12. In fase di predisposizione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a limitare al minimo le interferenze con l'ambiente circostante.

13. Le piscine dovranno essere realizzate in aree che garantiscano il minimo impatto paesaggistico e ambientale ed essere collocate in aree poco visibili da luoghi panoramici, vie di comunicazione e sentieri naturalistici; la realizzazione dovrà tenere conto della morfologia del terreno evitando sistemazioni (scavi, riporti, muri a retta) che alterino sensibilmente lo stato dei luoghi.

14. È altresì ammessa, sempre nella sola area contigua, la realizzazione di piscine nelle aree di pertinenza degli edifici adibiti ad attività agrituristiche con il limite di una per attività ricettiva. In tal caso la superficie massima è estesa a 60 mq.

15. Sono fatte salve eventuali norme a carattere più restrittivo emanate a seguito di pianificazione di dettaglio approvata dai rispettivi Comuni nell'ambito del territorio del Parco.

16. In alternativa alle tradizionali piscine, possono essere realizzati biolaghi ⁵. In tal caso la dimensione massima è estesa a mq 60 per le abitazioni private e a mq 70 per gli agriturismi. Le piscine già esistenti possono essere riadattate a biolaghi. I biolaghi possono essere altresì realizzati nelle zone C a servizio di agriturismi nell'ambito di un Piano di Riconversione o Ammodernamento dell'Attività agricola.

CAPO IV – RIPARI PER ANIMALI DETENUTI PER FINALITÀ DI TEMPO LIBERO

Art. 93 - Manufatti per ricovero cavalli

1. Nelle zone C e nell'area contigua, fermo restando quanto previsto per gli imprenditori agricoli professionali, nelle aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo è ammessa la realizzazione di tettoie e ricoveri in legno per cavalli, nei limiti di superficie massima stabiliti nel presente Regolamento e qualora non siano classificati come "nuova costruzione" dai RUE dei singoli comuni.

2. Tali strutture dovranno essere collocate preferibilmente nell'ambito della corte ovvero della pertinenza dell'edificio principale e comunque in porzioni del fondo già servite da viabilità di accesso, qualora necessaria, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

3. L'installazione di tali manufatti è consentita soltanto se non si determini alcuna modificazione della morfologia dei luoghi.

⁵ Il biolago è un bacino ornamentale e balneabile d'acqua dolce che si integra con l'ambiente circostante. Con il termine "biolago" (o ecolago o laghetto balneabile) si intende uno specchio d'acqua artificiale in cui la depurazione non avviene con sistemi artificiali e tradizionali di trattamento delle acque, ma attraverso l'impiego di elementi naturali, principalmente piante e ghiaia, in grado di rendere le acque balneabili. Tale tipo di depurazione, anche detta "fitodepurazione", evita l'utilizzo di preparati chimici come il cloro e, di conseguenza, evita lo sversamento di tali sostanze inquinanti nei sistemi fognari o nei terreni circostanti. Il biolago è diviso in due distinte sezioni. La prima è dedicata alla balneazione (come una piscina). La seconda sezione è, invece, caratterizzata da un'area verde filtrante. Il circolo d'acqua tra l'area bagnante e quella filtrante garantisce un'ossigenazione sufficiente al sistema. Nel biolago domestico l'acqua e la vegetazione sono in rapporto diretto e nella sezione di fitodepurazione la fauna può avere accesso senza pericolo. Anche il biolago dovrà in ogni caso consentire un'agevole risalita della fauna che fosse caduta al suo interno e protetta da eventuali annegamenti nel periodo di inutilizzo.

4. È comunque vietata l'ubicazione di tali manufatti, quando la relativa sagoma planivolumetrica, si evidenzi sul profilo dei crinali, avendo una quota a questo superiore.
5. Per poter realizzare tali annessi occorre disporre di un'adeguata superficie fondiaria coltivata o boscata, indipendentemente dal numero dei capi equini, secondo quanto disposto dai RUE comunali.
6. Su ciascuna proprietà non possono in ogni caso trovare collocazione più di n° 3 (tre) ricoveri e ciò indipendentemente dalla sua estensione.
7. I manufatti per il ricovero dei cavalli, costituiti da unico vano fuoriterra (H max m 3.00 in gronda), dovranno avere una forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate.
8. Ogni box dovrà essere costituito da una parte destinata propriamente per il ricovero dell'animale e di una destinata alla pulizia e sellatura del cavallo. L'intero box dovrà essere realizzato in legno e il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15,00 mq. Le aperture dei fronti esterni devono riproporre forme, dimensioni e rapporti dimensionali tra larghezza e altezza, analoghi a quelli già presenti nella architettura rurale della zona.
9. Le caratteristiche strutturali e la natura di tali manufatti precari devono consentire una facile rimozione. In generale esse non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Esse possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggi che non richiedano particolari escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
10. I manufatti di cui sopra devono essere realizzati in legno. L'uso di elementi in metallo è consentito limitatamente alla struttura portante e alla cornice di eventuali infissi.
11. La realizzazione dei manufatti in questione è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili e regolarmente autorizzate utilizzabili agli stessi scopi.
12. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti di cui al presente capitolo si considerano interventi pertinenziali, quindi non assimilabili agli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera g) dell'Allegato 9 alla LR 15/2013, qualora non siano qualificati come tali dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree. A tal fine il volume del manufatto non deve superare il 20% del volume del fabbricato principale di cui costituisce pertinenza, fermo restando il limite di superficie di cui al comma 8.
13. Tali interventi sono subordinati al deposito presso il Comune di atto unilaterale d'obbligo che assicuri la demolizione e bonifica del sito in caso di dismissione.

Art. 94 - Manufatti per ricovero di animali da cortile

1 - Gli annessi per il ricovero di animali di bassa corte (polli, anatre, oche, conigli ecc.) e di cani da caccia, sono assimilati a strutture realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati. I manufatti destinati al ricovero animali da cortile, dovranno essere ubicati nelle aree agricole e dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme igienico – sanitarie regolanti la materia.

2 - Tali manufatti, costituiti da unico vano fuoriterra (H max m 1,80 in gronda), dovranno avere una forma planivolumetrica compatta, preferibilmente rettangolare, evitando volumetrie articolate ed il suo ingombro planimetrico non potrà superare i 10,00 mq. Tali manufatti dovranno avere la copertura a falde inclinate tipo "capanna", con pendenza massima del 30%, evitando altre forme di coperture.

CAPO V – RECINZIONI

Art. 95 - Recinzione di aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo

1. In base a quanto prescritto dagli artt. 19, comma 4 e 20, comma 4 del PTP la recinzione delle pertinenze strettamente necessarie agli edifici ad uso abitativo è ammessa solo se costituita da siepi con eventuale rete o fili metallici interposti, rete plastificata, staccionate in legno, prive di cordolo di base e realizzata in modo da non costituire ostacolo al transito della fauna selvatica. L'altezza massima da terra è di norma pari a m. 1,20, salvo particolari e motivate esigenze. Sono ammessi elementi verticali in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso.

2. Le recinzioni preesistenti possono essere recuperate, se omogenee all'impianto dell'edificio, ovvero sostituite con siepe viva. Tutte le siepi dovranno essere realizzate con specie comprese nell'elenco allegato al PTP.

3. Ai fini della determinazione della superficie da recintare si definisce "area di pertinenza strettamente necessaria all'abitazione", ove non diversamente indicato dagli strumenti urbanistici comunali, l'area risultante dalle mappe catastali.

4. Per quanto riguarda i nuclei di più edifici o edifici costituiti da più unità immobiliari, è prescritta la conservazione dell'unitarietà della corte comune. Eventuali divisioni patrimoniali potranno essere materializzate mediante posa di siepi vive e/o staccionate di legno con eventuale rete o fili metallici (H max 1,00 m), salvo particolari e motivate esigenze.

Art. 96 - Recinzione di fondi rustici

1. I fondi agricoli o, comunque, gli appezzamenti di terreno che non sono definibili come aree di pertinenza in base al precedente art. 95, possono essere delimitati con staccionate in legno, siepi vive, fossi, pali in legno con fili metallici (non spinati e non plastificati) anche in abbinamento fra di loro. L'altezza massima da terra è di norma pari a m 1,20.

2. In relazione alla presenza di un elevato rischio di danno alle attività produttive da parte della fauna selvatica sarà possibile autorizzare una tipologia di recinzione costituita da pali o stacconata in legno con rete metallica, anche plastificata, con altezza massima che, di norma dovrà essere 1,50 m estensibile a 2,00 m con la posa di filo zincato non spinato, e comunque in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. È in ogni caso obbligatoria la realizzazione di una siepe campestre in affiancamento alla recinzione metallica mediante l'impiego di specie arboreo-arbustive di cui all'allegato elenco (Allegato 2) qualora la recinzione non venga realizzata a diretto contatto con il margine del bosco o da siepi campestri già esistenti.

3. È inoltre consentito installare fili elettrificati a protezione di colture e/o negli appezzamenti di terreno ove si svolgono attività di allevamento.

4. È consentita la realizzazione di recinzioni necessarie alla protezione di impianti tecnologici quali:

- pozzi, centrali termiche;
- impianti di produzione energie ecocompatibili;
- impianti di depurazione acque reflue;
- centrali di trasformazione elettriche;
- manufatti per apparecchiature connesse a impianti di trasmissione e ricezione via etere di informazioni, suoni, immagini, dati;

- altri impianti da valutare caso per caso.

5. All'interno dell'area di pertinenza oppure nei fondi agricoli potrà essere recintata una porzione di superficie per la protezione di piccoli animali quali pecore, galline, oche o conigli, nei limiti massimi stabiliti dai RUE dei singoli Comuni e con esclusione delle zone B di Parco.

6. È consentito il rinnovo di recinzioni fatiscenti. In caso di sostituzione completa dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al presente articolo. In caso di sostituzione parziale è possibile mantenere la tipologia preesistente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle Aree contigue, come definite e perimetrate dal PTP.

8. Con un Regolamento specifico di settore potranno essere dettate prescrizioni e indirizzi operativi per la realizzazione di recinzioni al fine di prevenire la mortalità della fauna e incidenti stradali.

CAPO VI – STRUTTURE TEMPORANEE

Art. 97 - Piscine smontabili temporanee

1. Possono essere installate, esclusivamente nelle aree di pertinenza di edifici ad uso abitativo, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno, piscine smontabili appoggiate al suolo di dimensione non superiore a 15 mq di superficie e altezza non superiore a 1,80 m, a condizione che la realizzazione non richieda movimenti di terra né la costruzione di platee o pavimentazioni e che non risultino visibili dai percorsi pubblici e dai punti di belvedere. Eventuali basi di appoggio sul terreno possono essere realizzate esclusivamente in legno per una superficie non superiore al doppio della superficie della piscina stessa, da rimuoversi contestualmente ad essa.

2. È vietata la realizzazione di altre strutture o attrezzature di servizio quali impalcati, artificiosi raccordi con il terreno, spogliatoi.

3. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive da parte dei Comuni e di altri enti competenti.

4. Il soggetto interessato dovrà presentare all'Ente di gestione apposita richiesta di autorizzazione temporanea con indicazione della data di installazione e della data di rimozione del manufatto.

5. L'installazione delle piscine stagionali è subordinata al deposito di una cauzione da restituirsi a fine stagione e ad avvenuta rimozione dell'attrezzatura, il cui importo verrà stabilito ogni anno con deliberazione di Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione.

6. Le piscine di volume sino a 5 mc, con superficie sino a 5 mq, possono essere installate stagionalmente senza necessità di autorizzazione dell'Ente di gestione, ferme restando le medesime condizioni specificate nei commi precedenti e nel limite massimo di una piscina per unità immobiliare abitativa.

Art. 98 - Altri manufatti temporanei

1. È consentita, limitatamente alle zone C e nell'area contigua, l'installazione di strutture temporanee, per un periodo massimo, comprensivo di installazione iniziale e smontaggio finale, di 180 giorni, completamente e facilmente rimovibili. Tali strutture devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali, come quelle di seguito elencate:

- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi e altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico-ricreativo;

- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzino per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi, etc.);

- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica, compresa vendita dei prodotti dell'azienda, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc.;

2. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.

3. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative del PTP, agli strumenti urbanistico-edilizi comunali, alle norme igienico-sanitarie e non deve comportare movimenti terra né sbancamenti.

4. I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive:

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità;

- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili;

5. Oltre alla documentazione prevista dalle amministrazioni comunali, per questi manufatti dovrà essere presentata all'Ente di gestione una richiesta di autorizzazione temporanea a firma del richiedente in cui siano esplicitamente indicati:

- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato fermo restando un periodo massimo di 180 giorni comprensivo di installazione e rimozione totale;

- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;

- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;

- l'impegno alla manutenzione e al mantenimento del decoro delle aree interessate;

- l'impegno che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.

6. Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.

7. Qualora si ripeta l'esigenza di installare il manufatto dovrà essere inoltrata nuova richiesta con le stesse modalità sopra descritte, salvo che nel frattempo non intervengano nuove normative ostative.

8. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento i manufatti di supporto per lo svolgimento di opere edilizie, di scavo, di realizzazione di infrastrutture stradali e di rete, etc. quali baracche di cantiere, containers attrezzati, wc e simili, per tutta la durata del cantiere, se regolarmente autorizzati.

CAPO VII – IMPIANTI TECNOLOGICI, ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 99 - Impianti eolici e idroelettrici

1. In tutto il territorio del Parco e dell'area contigua è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a m 1,50 e diametro non superiore a m 1,00. In ogni caso è vietata la realizzazione su crinali.

2. La valutazione di impatto *ante e post operam* degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure Specifiche di Conservazione di cui all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento e sulla base delle più recenti e adeguate conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.

Art. 100 - Impianti per la produzione di energia solare

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e i così detti di "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.), se idonei, integrati o semi-integrati nella copertura.

2. I pannelli dovranno essere possibilmente non riflettenti, di colore scuro, in modo da limitare l'impatto sul paesaggio.

3. Non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Art. 101 - Reti tecnologiche e di distribuzione dell'energia (elettrica e gas), acquedotti e fognature

1. La realizzazione di progetti relativi a nuovi tracciati o interventi di manutenzione straordinaria di elettrodotti, cavidotti, gasdotti, fognature, impianti per telefonia mobile, è consentita solo in caso di valutazione di incidenza non significativa. È pertanto vietata la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente di gestione.

2. Deve essere favorito l'adeguamento delle linee e reti tecnologiche (es. interrimento, isolamento dei cavi, ...) al fine di minimizzarne l'impatto sulla componente naturale (per evitare l'elettrocuzione, limitare le collisioni, favorire particolari habitat, ...), anche attraverso il meccanismo della compensazione.

Art. 102 - Discariche, impianti di trattamento

1. È vietata la realizzazione di nuove discariche e di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti.

2. È vietato l'abbandono di rifiuti di ogni genere. Costituisce aggravante l'abbandono all'interno del sito Rete Natura 2000 di rifiuti ingombranti, di rifiuti pericolosi o da considerare inquinanti per habitat e specie.

Art. 103 - Cave, attività estrattive

1. È vietata l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti,
2. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva (di gesso, sabbia, ghiaia e argilla) deve essere indirizzato a fini naturalistici, avendo come riferimento principale gli habitat e le specie del sito Natura 2000 secondo le indicazioni delle Misure Specifiche di Conservazione di cui all'art. 6.
3. Nell'ambito dell'Area protetta sono comunque ammessi interventi di escavazione (senza prelievo di materiale) che siano finalizzati a ragioni di pubblico interesse, di sicurezza idraulica e di risparmio della risorsa idrica, nonché alla rinaturalizzazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti.
4. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, avendo come riferimento principale gli habitat e le specie del sito Rete Natura 2000 secondo le indicazioni delle Misure Specifiche.

CAPO VIII – OPERE STRADALI

Art. 104 - Principi generali in relazione alla tutela di habitat e specie

1. L'area protetta è attraversata da una fitta rete di strade di vario ordine che determinano un'inevitabile frammentazione degli habitat e costituiscono un fattore di minaccia e mortalità per la fauna selvatica.
2. Considerato che è necessario assicurarne la gestione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è necessario evitare la possibile perturbazione di habitat e habitat di specie nonché il disturbo durante particolari periodi (attività riproduttiva, migrazione, ...).
3. Il taglio ricorrente (annuale) della vegetazione spontanea nella fascia di rispetto stradale dovrà avvenire, tranne situazioni eccezionali e non prevedibili, nel periodo ottobre-febbraio al fine di limitare il disturbo sulla fauna in riproduzione. Interventi in altri periodi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione.
4. Verranno esclusi dall'iter autorizzativo interventi che rispettino un disciplinare tecnico specifico approvato dall'Ente di gestione.

Art. 105 - Manutenzione delle strade

1. Non è ammessa l'asfaltatura di strade bianche. Gli interventi di sistemazione della viabilità dovranno privilegiare il mantenimento dell'attuale pavimentazione, una adeguata pulizia dei fossi e l'impiego di accorgimenti quali taglia acqua trasversali opportunamente dimensionati.
2. Sono ammessi interventi di pavimentazione di strade sterrate private, senza alterazioni significative della sezione stradale e mediante trattamento di depolverizzazione monostrato o doppio

/ triplo strato (con graniglia di varia pezzatura e legante di emulsione bituminosa), con scelte dei materiali coerenti con il contesto (in particolare aspetto e colore prevalente della pavimentazione). Dovranno comunque essere privilegiate tecniche che garantiscano la migliore compatibilità dell'intervento con le valenze paesaggistiche e ambientali dell'area. In presenza di pendenze notevoli, nel caso di strade di accesso a residenze, è ammesso il ricorso a misto cementato o calcestruzzo nei tratti più problematici (es. in curva). L'intervento di pavimentazione deve comprendere la manutenzione e l'adeguamento della rete scolante delle acque di dilavamento stradale.

3. Le medesime tecniche di intervento di cui al comma 2 potranno essere utilizzate per la pavimentazione delle strade sterrate comunali sulla base di esigenze segnalate dai Comuni in particolare per la sicurezza stradale ed efficacia manutentiva dettate principalmente da caratteristiche di pendenza e tortuosità; tali interventi sono da concordare con i Comuni anche sulla base di analisi delle percorrenze dei tratti stradali segnalati.

4. All'interno dell'area contigua, ai sensi dell'art. 27, comma 2 delle NTA è consentita l'apertura di nuove strade carrabili, di interesse meramente locale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la nuova strada deve avere la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato legalmente assentito adibito a civile abitazione (in cui il richiedente risieda stabilmente da almeno 5 anni) alla viabilità esistente, regolarmente autorizzata ai sensi delle vigenti norme;
- b) il nuovo tracciato, compatibilmente con l'orografia del terreno, deve sviluppare la minima lunghezza, e in ogni caso non può superare uno sviluppo di 1.000 metri lineari e avere una pendenza massima non superiore al 15%;
- c) la strada deve essere del tipo "bianco" e avere una larghezza di carreggiata non superiore a 2,50 metri lineari, comprese le banchine e le cunette;
- d) la strada deve prevedere tutte le opere necessarie e utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;
- e) le opere di contenimento e consolidamento dei versanti, ove siano previste, dovranno riferirsi alle tecniche della ingegneria naturalistica.

5. Per il consolidamento di scarpate stradali in frana è vietata la realizzazione di muri e manufatti stradali in cemento a vista, dovranno essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – SORVEGLIANZA, SANZIONI

Art. 106 - Sorveglianza territoriale

1. Le funzioni di sorveglianza sul territorio di competenza connesse all'applicazione del presente Regolamento sono esercitate dall'Ente di gestione, secondo quanto contenuto all'art. 55 della LR 6/2005, prioritariamente attraverso i Guardiaparco, personale dell'Ente avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla LR 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse.

2. Le funzioni di sorveglianza territoriale sono esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla LR 24/2003, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, tramite il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

3. Ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997 la sorveglianza sul rispetto del presente Regolamento relativo alle Misure specifiche di conservazione dei siti Rete Natura 2000 di competenza, viene esercitata dai Carabinieri Forestali oltre che dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, altresì le strutture di polizia locale di cui alla LR 24/2003, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.

Art. 107 - Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui alle normative vigenti e le sanzioni penali di cui alla L 394/1991 e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute nel PTP, nel presente Regolamento, nei regolamenti di settore nonché nelle misure di conservazione del sito, sono applicate le sanzioni previste all'art. 60 della LR 6/2005.

2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera a), nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

a) da euro 250,00 ad euro 2.500,00 per il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento specifico di settore in relazione alla tutela e fruizione delle grotte e dei fenomeni carsici speleologici;

b) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento che disciplinano l'utilizzo e la percorribilità della rete sentieristica.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

6. Fermo restando quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, l'entità del danno effettivamente cagionato, di cui al precedente comma 6, lettera b), è stabilito in base ai seguenti parametri:

- a) perdita di superfici di habitat (percentuale) sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, che di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario;
- b) frammentazione di habitat, temporanea o permanente, sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, che di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario;
- c) perturbazione di habitat e specie, temporanea o permanente, sia nei confronti di habitat d'interesse comunitario, che di habitat importanti per specie animali e vegetali d'interesse comunitario, tenuto conto di livello, tipologia e distanza del disturbo;
- d) riduzione della densità delle popolazioni animali e vegetali d'interesse comunitario (percentuale);
- e) livello di rarità dell'habitat o della specie animale o vegetale interessata (livello locale, regionale, nazionale, comunitario);
- f) riduzione del livello di biodiversità complessiva del sito;
- g) trasformazione degli elementi naturali (acqua, aria, suolo, ecc.);
- h) modifica della struttura e perdita di funzionalità del sito.

7. Nel caso vengano interessati uno o più habitat di interesse comunitario, si considereranno in particolare i seguenti aspetti:

- a) la sua distribuzione nel territorio del sito, della Macroarea, a livello regionale e le superfici interessate;
- b) l'effetto del danno sulla struttura e funzionalità specifiche dell'habitat e sulle condizioni necessarie al suo mantenimento a lungo termine;
- c) l'effetto determinato sullo stato di conservazione delle specie tipiche di quel particolare habitat e l'influenza sulla loro conservazione a lungo termine.

8. Nel caso di interessamento di specie animali/vegetali di interesse comunitario e dei relativi habitat di specie si valuteranno, quando possibile, la più recente bibliografia scientifica e i seguenti aspetti:

- a) i dati relativi all'andamento delle popolazioni e sua distribuzione nel territorio del sito, della Macroarea, a livello regionale, ...;
- b) il possibile effetto negativo dell'azione, diretto o indiretto, in relazione a momenti particolarmente delicati (periodi di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione, predazione, ...);
- c) la volontarietà dell'azione e la sua motivazione ovvero la consapevolezza degli effetti sul patrimonio naturale;
- d) la possibilità di rimediare al danno effettuato con appositi interventi / operazioni e l'effettiva disponibilità a farsene carico, anche economicamente.

9. Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della LR 2/1977.

10. Le sanzioni pecuniarie in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 63 della LR 6/2005, sono determinate dal Regolamento forestale regionale.

CAPO II – AGGIORNAMENTI, INTEGRAZIONI

Art. 108 - Aggiornamento degli allegati

1. L'Ente di gestione può modificare, con propri e autonomi atti, gli elenchi contenuti negli allegati al presente Regolamento.

2. Le modifiche, approvate con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione, su proposta del Direttore, saranno pubblicate per almeno 30 giorni nell'albo pretorio dell'Ente di gestione e nell'albo pretorio degli Enti locali interessati.

3. Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli elenchi non alterino il contenuto del presente Regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento delle aree protette e di tutela della biodiversità.

Art. 109 - Recepimento delle normative sovraordinate

1. Il recepimento di nuove normative o le modifiche al Piano Territoriale del Parco che abbiano rilevanza sul presente Regolamento e/o che modifichino il quadro all'interno del quale agisce, potrà avvenire con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione.

Art. 110 - Adeguamento definizioni e riferimenti normativi

1. Al fine di favorire il coordinamento tra il presente Regolamento e le Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco, si riportano di seguito alcuni riferimenti aggiornati alla normativa vigente:

-le zone di pre-parco corrispondono alle aree contigue di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lett. e) della LR 6/2005;

-le zone urbanizzate o perimetro urbanizzato corrispondono alle zone D come individuate all'art. 25, comma 1, lett. d) della LR 6/2005; pertanto il riferimento all'art. 28, comma 2 della LR 20/2000 indicato nel comma 1 dell'art. 6 bis delle Norme di Attuazione del PTP è da intendersi all'art. 31, comma 2 della LR 24/2017 nonché all'art. 25, comma 1, lett. d) della LR 6/2005;

2. I riferimenti a leggi, regolamenti, prescrizioni, abrogati, si intendono rinviati alle rispettive leggi o regolamenti che sostituiscono quelle abrogate. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano:


-la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" che ha abrogato e sostituito la Legge Regionale n. 11 del 1988, ad eccezione degli articoli 3 e 5;

- la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia", che sostituisce la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31;
- la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che sostituisce la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20;
- il Regolamento forestale regionale in sostituzione delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Carta della classificazione dei sentieri

ALLEGATO 2: Elenco delle piante utilizzabili per gli interventi di sistemazione del verde



Allegato 2

Elenco delle piante spontanee e naturalizzate utilizzabili per gli interventi di arredo e sistemazione del verde in aree pubbliche e private (art.7 “regolamento stralcio per la tutela della flora e della vegetazione, per la raccolta dei funghi epigei, tartufi e prodotti del sottobosco del **Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa**” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 16/10/2001).

Nota bene: si dovranno impiegare esclusivamente le forme tipiche delle seguenti specie e non varietà ornamentali.

1. Ginepro *Juniperus communis*
2. Salice bianco *Salix alba*
3. Salicone *Salix caprea*
4. Salice lanoso *Salix elaeagnos*
5. Salice rosso *Salix purpurea*
6. Pioppo bianco *Populus alba*
7. Pioppo grigio *Populus canescens*
8. Pioppo tremulo *Populus tremula*
9. Pioppo nero *Populus nigra*
10. Ontano nero *Alnus glutinosa*
11. Carpino bianco *Carpinus betulus*
12. Carpino nero *Ostrya carpinifolia*
13. Nocciolo *Corylus avellana*
14. Cerro *Quercus cerris*
15. Rovere *Quercus petraea*
16. Roverella *Quercus pubescens*
17. Olmo campestre *Ulmus minor*
18. Bagolaro *Celtis australis*
19. Crespino *Berberis vulgaris*
20. Rosa selvatica *Rosa canina*
21. Perastro *Pyrus pyraster*

22. Sorbo domestico *Sorbus domestica*
23. Sorbo ciavardello *Sorbus torminalis*
24. Agazzino *Pyracantha coccinea*
25. Biancospino *Crataegus monogina*
26. Biancospino *Crataegus oxyacantha*
27. Ciliegio selvatico *Prunus avium*
28. Prugnolo *Prunus spinosa*
29. Maggiociondolo *Laburnum anagyroides*
30. Citiso *Cytisus sessilifolius*
31. Ginestra odorosa *Spartium junceum*
32. Vesicaria *Colutea arborescens*
33. Emero *Coronilla emerus*
34. Scotano *Cotinus coggyria*
35. Acero campestre *Acer campestre*
36. Acero opalo *Acer opulifolium*
37. Acero minore *Acer monspessulanum*
38. Fusaggine *Euonymus europaeus*
39. Fusaggine a foglie larghe *Euonymus latifolius*
40. Alaterno *Rhamnus alaternus*
41. Spinocervino *Rhamnus catharticus*
42. Tiglio nostrano *Tilia platyphyllos*
43. Tiglio riccio *Tilia cordata*
44. Olivello spinoso *Hippophae rhamnoides*
45. Corniolo *Cornus mas*
46. Sanguinello *Cornus sanguinea*
47. Erica arborea *Erica arborea*

48. Brugo *Calluna vulgaris*
49. Frassino minore *Fraxinus ornus*
50. Frassino meridionale *Fraxinus angustifolia*
51. Ligustro *Ligustrum vulgare*
52. Fillirea *Phillyrea latifolia*
53. Sambuco *Sambucus nigra*
54. Lantana *Viburnum lantana*
55. Madreselva pelosa *Lonicera xylosteum*

piante naturalizzate

1. Leccio *Quercus ilex*
 2. Albero di Giuda *Cercis siliquastrum*
 3. Cipresso *Cupressus sempervierens*
 4. Nespolo *Mespilus germanica*
 5. Tamerice *Tamarix gallica*
-